LE MANI MORTE

O SIA

LETTERA

ALL' AUTORE DEL RAGIONAMENTO INTORNO AI BENI POSSEDUTI

DALLE

CHIESE.

IN MILANO, MDCCLXVI.
APPRESSO GIUSEPPE GALEAZZI
REGIO STAMPATORE.
Con licenza de' Superiori, e Privilegio.

AVVISO

Dell' Autore.

MOlti penſano al dì d'oggi, che un certo genere di libri non poſſa diſpiacere ſe non a' falſi divoti, e a' cattivi Cittadini. E' coſa facile che a queſta claſſe di giudici poco eſperti e mal ſicuri ſi veda ridotto chiunque non approva il *Ragionamento intorno a' beni posseduti dalle Chieſe*. Ma ſe un tale penſamento può in altri caſi eſſere per lo meno temerario, in queſto egli è affatto ingiuſto. Vi ha, la Dio mercè, chi ama il pubblico bene: vi ha chi conoſce quella parte eſſenziale di Religione, la quale conſiſte nell'onorar Dio Signore col più intimo riſpetto verſo le ſovrane leggi, e con una piena ubbidienza a' Principi da Dio ſtabiliti per promulgare. Ma qual Uomo, ſoltanto che abbia un' ombra di virtù civile, e di naturale equità, può ſoffrire di buona voglia, che ſotto lo ſpezioſo titolo di ſpiegare i principj della Regia Autorità, ſi pongano in diſcredito i ſagri Miniſtri col meſchino ſoccorſo di Leggi non inteſe, di paſſi tronchi, o ſuppoſti, di Epoche falſe, d'imputazioni,

e di maldicenze? Io amo l'ordine della pacifica milizia, a cui sono ascritto, e trovo nella mia vocazione e motivi e allettamenti per viver fedele al mio Principe, assai più forti di quelli, che mi somministra l'umana Filosofia. Non entri l' Anima mia, dirò quasi colle stesse parole di San Bernardo, nel consiglio di certuni, che non sanno difendere i privilegj, e i diritti delle Chiese, senza vioare le ragioni della Sovranità. Ecco la massima, ecco lo studio da me adoperato nel rispondere all'Autore del Ragionamento. Con qual riuscita, non tocca a me il deciderlo. Faccia il Signore, che la mia fatica serva a mantenere, e a risvegliare, se sia d' uopo, negli Ecclesiastici uno spirito di moderazione e di vero disinteresse, per cui degni si rendano della Regia Clemenza.

Mi

MI venne appena a notizia, Cariſſimo Amico, ch' era uſcito alla luce un voſtro Ragionamento ſopra i Beni poſſeduti dalle Chieſe, e che queſto era molto feroce, e ſanguinoſo, che mi corſe un freddo gelo per le oſſa, temendo io non aveſſe, non già a deſtare nei Principi vaghezza di ſpogliare almeno in parte voi, e me, e quanti vivono dell'Altare, ma bensì ad accendere un vivo fuoco fra gli uomini di Chieſa, e quelli del Secolo, e così dividerci fra noi, che finalmente ſiamo tutti Criſtiani e Cittadini, in due rabbioſe fazioni. Ma, la

Dio mercè, il vostro Libro non ha poi finora partorito questo gran male. Da principio fu ricevuto dal Pubblico con molta curiosità. I Cherici, come ben potete immaginarvi, e come voi stesso avete preveduto senza sgomentarvene, lo lessero con isdegno, e molti che neppure l'avran letto, lo lacerarono con un odio, che gli spiritosi Moderni chiamerebbero *Teologico*, cioè in nostro linguaggio con un falso zelo, o per lo meno indiscreto. Vennero in campo nelle loro declamazioni gl'infausti Nomi di Arnaldo di Brescia, de' Poveri di Lione, de' Fraticelli, di Vicleffo, de' Zuingliani: *Tantæ ne animis cælestibus iræ?* Se non che poco tardarono a venire in loro soccorso quelli altresì, a cui cercaste di giovare, ed alzando anch'essi la voce, spargevano nelle adunanze, che i vostri principj non erano esatti, che l'ordine geometrico vi era straniero, che i luoghi comuni sparsi per la vostra Opera nulla fanno a proposito, e che questa pareva scritta in tempo di guerra fra le due Potestà, nel quale è costume di aguzzare la penna, e di temprarla così pungente, come avete fatto voi, benchè sia chiuso il Tempio di Giano.

Si

Sì è forse, dicea taluno, sognato l'Autore d'aver letta qualche Decretale uscita di fresco, che possa mettere in iscompiglio le nostre coscienze con un altro Vangelo, e con una nuova Legge promulgata fra turbini, e fra tempeste? O forse avean bisogno i Sovrani d'un meschino ajuto di principj Geometrici? La Giustizia detta le loro Leggi; e ciò basta perchè i Cherici pure con una piena ubbidienza debbano rispettarle. Dovea piuttosto questo buon Cittadino, se volea far pompa della sua fedeltà, e del suo Patriottismo, prendersi a combattere contro l'Autore del nuovo *Codice di natura*, contro il preteso Legislatore de' *costumi*, contro *l'Emilio*, e, giacchè è così vigoroso, contro l'*Uomo selvaggio*, e contro cento altri Mostri d'empietà; i quali tutti distruggono la Società, aboliscono il potere legittimo, e stabiliscono l'anarchia. Questa sì che era un'impresa degna, e propria di chi ama la sua Patria, il suo Principe, e la sua Religione. Che se pur non volea intieramente allontanarsi dal suo argomento, che tende all'equilibrio de' Beni, non poteva egli senza invidia, e senza rumore istruire il Corpo

Ec-

Ecclesiastico a predicarci e coll' esempio e colla voce, che non si manchino di portare gli opportuni sovvenimenti alle Chiese, ed ai sagri Ministri, se ne abbisognano; ma che le nostre limosine hanno a versarsi con più larga mano in seno delle povere Famiglie, degl' Infermi, degli Orfani, delle abbandonate Donzelle? Così ha insegnato con libertà un buon Prete, e un grand' Uomo senza offendere chiunque siasi, anzi con pienissima approvazione di molti Uomini Dotti dei Chiostri. Lo stesso far dovea il moderno Scrittore, se non altro, per animarci vie più a promovere la nascente Casa di Carità, e l' Accademia d' Agricoltura, dirette amendue a sollievo di due Classi di popolazione benemerite dell' uman genere, cioè degli Artigiani, e dei Contadini, le quali abbiamo vedute co' nostri proprj occhi, non ha molto, per mancanza di biade, e d' industria languir dalla fame. Questi, Caro Amico, ed altri simili erano i discorsi, che si fecero al comparire del vostro Ragionamento, e se mi dessero poca pena lascio a Voi l' argomentarlo; a Voi dissi, che ben siete persuaso, che vi amo.

Mi

Mi risolvetti per tanto (ciò che prima non avea fatto) a leggere il vostro libro per vedere poi se abbiate meritata una cosi universale disapprovazione col pubblicarlo: E avendolo, come posso lusingarmi, esaminato senza parzialità, e senza amarezza, son venuto a formarne il mio parere, in cui seguirò l'Ordine, che da Voi si tiene.

Vedrete in questa mia Lettera espresso con semplicità, e con candore, ciò che io sento intorno a' vostri principj, e intorno alla gran parte delle prove, che adoperate per illustrarli. Di tratto in tratto si prenderanno in esame alcune vostre proposizioni lanciate nell'ardore del conflitto, e verrete accorgendovi che le massime, su cui si aggira il mio lavoro, corrispondono a' doveri di un buon Suddito, e di un buon Cittadino, molto lontano dall'introdurre la promulgazione di un altro Vangelo. Leggetemi, che ve ne prego, con tranquillità, e con pazienza, e se alcuna volta fo mostra di riscaldarmi, voi mi avete dato il motivo coll'accusare tutti quelli, che sentono diversamente da Voi, di nulla meno che di un' Eresia degna degli

Ana-

Anatemi di S. Paolo. E per ciò mi avrete per iscusato, se mi sono lasciato alquanto rapire dall' autorità di San Girolamo, il quale, se non m' inganna la memoria, scrisse in questi precisi termini: *In accusatione hæreseos nolo quemquam esse patientem.*

I.

Cominciamo dunque a ragionare sul primo vostro principio, ch' è la base della gran mole: „ La Chiesa Cristiana come tale (così da voi si stabilisce) è stata da Cristo Signor nostro fondata, ed instituita senza Dominio, o possesso di beni temporali. " Prima di passar oltre, vi prego a spiegarmi due, o tre coserelle, che io non intendo. E in primo luogo vi chiedo, come da voi si prenda nelle riferite vostre parole il nome di Chiesa. Io ho imparato dal Catechismo Romano, che la Chiesa, preso questo vocabolo secondo *la comune* consuetudine di favellare, è la Congregazione de' Fedeli, che sono chiamati alla luce della verità, e con vero culto adorano il vero Dio. Non si diparte da questa spiegazione il celebre

bre Vescovo Bossuet (1), che nella Conferenza col Ministro Claudio così scrive: „ i Cristiani sotto il nome di Chiesa intendono una Società, che fa „ professione di credere la Dottrina „ di Gesù Cristo. Questa, ei soggiunge, è *la propria*, *e naturale* significa„ zione di tal nome, solita adope„ rarsi negli *ordinarj discorsi*; nè intorno „ a ciò io chieggo se non la testimo„ nianza de' Pretesi Riformati. " Così l'illustre Prelato. E il dotto Padre Maestro Sarpi nell' Apologia (2) dopo aver dimandato al suo Avversario cosa intenda *per Chiesa*, dice, che il vocabolo *propriamente* significa la Congregazione de' Fedeli. Donde ne siegue, che il vocabolo di Chiesa Cristiana, qualora non vogliasi abbandonare la *comune consuetudine* per discorrere in un modo *straordinario*, e qualora si prenda in un senso *proprio*, *e naturale*, che il Nome, dissi, di Chiesa abbraccia non solo i Cherici, ma ancora i Laici, i quali formano insieme una sola adunanza di Adoratori del vero Dio. Ora sembra a Voi, caro Amico, che in un principio, il quale debb' essere semplice, e chiaro, sia cosa lodevole usare il nome di Chiesa in un senso lontano

(1) Oeuvres Vol. I. pag. 117. Argentine Albrizzi.

(2) Opere Tom. II. Helmstad pag. 255.

tano dall' uso comune; onde taluno entri facilmente in sospetto, che ne' vostri principj susseguenti, siccome in questo, vi si comprendano anche i Secolari, i quali si pregiano d'esser Cristiani? E già vi è chi sostiene, che abbiate sparse qua, e là certe massime, le quali sono opposte a un governo, il di cui principio, se prestiamo Fede *allo spirito delle Leggi*, non è già il *timore*, ma la *virtù*. Concedasi però, che con tutta proprietà sotto nome di Chiesa da voi s'intenda la Chiesa Sacerdotale, o sia il Corpo de' Pastori e Ministri; perchè poi sul bel principio delle vostre prove (1) fare quell' ammirabile passaggio dalla Chiesa Sacerdotale, che volete impoverire, alla Chiesa Cristiana, cioè alla Congregazione de' fedeli? Cristo Signor nostro secondo voi è Capo e Fondatore della *Christiana Chiesa*. Questa è composta di Clero, e di popolo. Ora egli le ha fatto intendere, che *non doveva possedere beni terreni*. Dovrete dunque conchiudere, o che la Cristiana Chiesa composta di Preti, e di Laici non può, se vuoi seguire la Dottrina, e gli esempj di Gesù Cristo, posseder beni terreni; o che le dottrine, e gli esem-

(1) Ragionamento p. 12.

esempj di Gesù Cristo contenuti ne' quattro Evangelj non sono diretti se non alla Chiesa Sacerdotale. Sceglie-te ciò che vi piace, che alla fine sarà lo stesso, ciò è un grandissimo assurdo. Nè vi gioverebbe il replicarmi, che voi parlate della Cristiana Chiesa *come tale*, e che *come tale* è stata instituita senza dominio, o possesso di beni temporali. Questa maniera di parlare è buona nel rescritto di un antico Imperadore, che vietò, come vedremo a suo luogo, di accusare i Cristiani *come tali*; cioè a solo motivo della Religione, che professavano. La frase è buona, qualora si dice, che alla Chiesa *come tale*, cioè *al corpo*, furono, come pure si vedrà in progresso, restituiti per ordine di Costantino, di Licinio, e d'altri Principi, gli antichi beni, de' quali prima della persecuzione aveva il dominio, e il possesso. E' buona finalmente, dove i Sovrani prescrivono, che la Chiesa *come tale*, o i Cherici *come tali* non possano conseguire Eredità, nè far acquisti di beni stabili. Ma all' incontro è viziosa, o non ha verun senso, adoperata a quel fine, che vi avete proposto. Ed eccovi la ragione. La Chiesa *come tale*,

fu

fu instituita povera, e incapace di beni, non è così? Ma come lo provate? Lo provo co' quattro Evangelj, cioè colla dottrina, e coll' esempio di Gesù Cristo. Ma ditemi in grazia: credete voi, che la divina Sapienza insegnando la povertà abbia usato di questa restrizione? I miei Apostoli, e i miei seguaci *come tali* sieno poveri? Il Collegio, la Chiesa nulla abbia, nel restante poi le cose corrano come prima? Bella morale Evangelica, che ci predicate.

L' altro mio dubbio è, come debbansi intendere quelle parole, Cristo fondò la Chiesa *senza dominio*, *e possesso di beni*. Il testo sembra facile, e piano, cioè non aver Gesù Cristo nè promesso, nè conceduto alcun palmo di Terra agli Apostoli, e a' loro Successori, anzi nè tampoco a veruno di quelli, che semplici membri della Chiesa, e non già Presidenti, e Ministri, avessero professato il Divino suo Nome, all' incontro di ciò, che Dio avea fatto nell' antica alleanza col Popolo Ebreo, al quale col mezzo di strepitosi prodigj diede il dominio, e il possesso della Terra di Canaan. Credo in fatti, che questa, e non altra

sia

ſia la voſtra intenzione. Ma ſiccome uno Scrittore a voi noto, poichè lo trovo citato nel Ragionamento (1), ſpinge le coſe più oltre, e pretende, come ſapete, che non abbia la Chieſa, nè mai aver poteſſe vera proprietà di Beni ſtabili, così era d'uopo eſprimervi nel porre il voſtro principio con tal eſattezza, che non deſte luogo a una interpretazione cotanto odioſa: quale potrebbe forſe ammettere quello ſpacciarſi (2) *come maſſima Evangelica, che non compete alcun Dominio alli Paſtori ſopra le Poſſeſſioni, e i Beni terreni:* quel dirci, che Gesù Criſto ha non ſolo col ſuo eſempio, ma colla ſua Dottrina inſegnato (3), che la *Criſtiana Chieſa non doveva poſſeder beni terreni:* quell'aggiungerſi in fine dopo una propoſizione veriſſima, cioè che *anco i Prelati della Chieſa debbono uniformarſi, e ubbidire alle Leggi dei Principi* (4), l'aggiungerſi, dico, ſiccome voi fate, *che preſſo* i Principi ſta il Dominio, e l'Imperio ſopra le poſſeſſioni della Chieſa, in tempo, che non ſi tratta in quel luogo dell'alto Dominio, ma della proprietà.

Che ſe voleſſi eſaminare tutte le prove del principio da voi propoſto,

(1) pag 64.

(2) Ragionamento. pag 34.

(3) ivi pag. 22.

(4) ivi pag. 32.

cioè le moltissime testimonianze della Scrittura, e de' Padri (1) sarebbe cosa troppo lunga, ed anco soverchia. Vi dirò in due parole, che i testi scritturali da voi addotti, altri contengono mero consiglio; altri un precetto interino; altri un positivo precetto per tutti i tempi, ma *comune* alla *Cristiana Chiesa*, cioè ancora al Popolo, e non già da osservarsi dai soli Presidenti, e Ministri, benchè questi abbiano una più stretta obbligazione d'osservargli; ed altri finalmente o riferiscono gli storici avvenimenti della primitiva Chiesa, senza che possa trarsi da' fatti un principio di diritto; o non altro (lo che s'intenda ancora delle sentenze de' Santi Padri) c'insegnano, se non che la podestà di Dio conceduta alla Chiesa non si stende nè sopra i beni, nè sopra i Regni del Mondo. Discendendo poi al particolare, sceglieremo così alla ventura alcuni passi da Voi riferiti, acciò si veda, se io dico il vero. *Beati i poveri di spirito*, dicea Gesù Cristo, come si ha nel Vangelo di San Matteo; e voi facendovi la glossa, soggiungete (2), che San Luca dice assolutamente: *Beati i poveri*,

Ma

(1) ivi pag. 12. usque ad 55.

(2) ivi pag. 16.

Ma Dio buono! Laddove il giudizioso Calmet (1), seguendo le regole di una sana Critica, ci avverte, chè S. Matteo spiega più distintamente di qual povertà si favelli, che per ciò dobbiamo col di lui mezzo interpretare S. Luca; perchè volete voi tutto all' opposto, che si abbia a spiegare S. Matteo col mezzo di S. Luca, e che il Signor nostro parli de' poveri, i quali secondo il moderno sistema debbon essere i Cherici, e non de' poveri di spirito, cioè de' mansueti, degli umili, di coloro, che portano con rassegnazione, o di buon grado abbracciano lo stato dell' indigenza, e di quelli altresì, che senza fasto, e senza cupidigia usano delle ricchezze? „ Colui, scriveva S. Fran„ cesco di Sales (2), è ricco di spi„ rito, che serba le sue ricchezze „ nel suo spirito, o lo spirito nelle „ ricchezze. Povero all' incontro di „ spirito (e in conseguenza beato) è „ colui, che non serba nel suo spi„ rito le sue ricchezze, nè in queste „ il suo spirito. " Aggiungasi che, secondo l'osservazione di un Uomo dottissimo, il Redentor nostro rigetta la falsa opinione de' carnali Giudei, i

(1) Comment. in Lucam c. VI. n. 20.

(2) Introduzione Parte III. Cap. 14.

quali credevano, che i soli ricchi fosſero beati. Errore è questo anche degli Uomini di Mondo: *Beatum dixerunt populum cui hæc sunt*. Ma s'ingannano; perchè quegli è veramente beato, che ripone le sue ricchezze nel servire al suo Signore, e al suo Dio. *Beatus populus cujus Dominus Deus ejus*. In somma, le parole del Salvatore non suppongono necessariamente l'abbandono, e la privazione de' beni di quaggiù, nè contengono un divieto possedergli; ma a quelli ancora, che ne hanno, prescrivono la necessaria condizione, con cui dee ritenergli chiunque (siasi o cherico, o laico), aspira alla più ricca, e più durevole eredità del Regno de' Cieli.

Mi si offre un altro bel passo del Ragionamento (1), ed è quello, ove dite, „ che scoprendo il Redentore „ ne' medesimi suoi Discepoli andarsi „ introducendo un certo vano desi„ derio di maggioranza, non tardò „ risolutamente a proibirglielo; facen„ do loro sapere, che il Dominio do„ vea lasciarsi ai Principi del secolo, „ e che il Regno Ecclesiastico dovea „ tutto aspettarsi nel secolo futuro. “ In conferma di che, si allega il noto

(1) pag. 17.

pas-

passo di S. Luca: *Princeps Gentium dominantur eorum*, con ciò che siegue. Se questa vostra non meno improvvisa che spiritosa sortita contro que' Prelati della Chiesa, che sono insieme Principi e Sovrani, vada molto a proposito della controversia presente, lo lascio giudicare a chi ha buona Dialettica. E chi non vede, che sono due cose affatto diverse la Sovranità o sia il *Dominio*, come voi qui lo prendete, e il Dominio o sia la proprietà dei beni, che fa il soggetto della vostra riforma? Cosicchè quand' anche Gesù Cristo avesse proibito ai successori degli Apostoli il Dominio temporale, non per questo ne verrebbe in conseguenza, che loro non fosse lecito il posseder Fondi situati nel Territorio de' Sovrani. Lascio in oltre che altri giudichi con quanta verità si dica, che il Regno Ecclesiastico deve tutto aspettarsi nel secolo futuro, come se in questo futuro secolo non abbiano a regnare se non i Pastori della Chiesa Cristiana. Un simile linguaggio non può essere più alieno dallo stile de' Divini Libri. E basta rammentare il passo di San Matteo, di cui testè parlavasi, che fa Consorti del Regno de' Cieli tutti co-

 loro,

loro, che hanno il vero spirito di povertà. Dunque per voi, o Principi illustri della Terra, che proteggete la Religione, e col vostro esempio difendete il Vangelo dalle prevaricazioni del Popolo, e dagl' insulti de' libertini; per voi non sarà il Regno nel Secolo futuro, perchè debb' essere il *Regno Ecclesiastico*? Regnate pure felici su questa terra; e tardi per nostro bene venga quel dì, che vi trasporti a un Regno migliore.

Diasi ancora un saggio delle osservazioni, che nel Ragionamento si fanno sopra le testimonianze de' SS. Padri (1). Un Concilio di Africa determinò che ai Preti non potessero commettersi tutele. Ciò è vero, verissimo: e n'è buon testimonio S. Cipriano, che da voi si cita sulla fede di uno Scrittore erudito, e che io ho letto nell' ultima Edizione bellissima di Parigi (2). Udiamo ora il Commentario che vi fate: „ E per qual ragione fu „ ciò vietato? Eccola: Perchè i Preti „ non si dovevano ingerire nell' amministrazione neppure delle cose secolari: dicendo, che siccome i Leviti „ tenevano proibizione di possedere beni stabili, ma dovessero vivere del-

„ le

(1) pag. 25.

(2) Epist. 65. pag. 114.

„ le Decime, così non abbiano i Sa-
„ cerdoti Cristiani d' aver ingerenza
„ in beni stabili, ma vivere di sole
„ sportule. " Perdonatemi, se vi dico
senza amarezza, ma con un vero sentimento di buon amico: Il Santo Vescovo di Cartagine non si è sognato di dire il più delle cose, che da voi si dicono come uscite dalla sua penna. Ei dice bensì, che i Sacerdoti e i Cherici occuparsi non debbono se non ne' Sagrifizj, e nelle preghiere, e non prendere ingerenza negli affari del secolo, che gli costringevano ad allontanarsi dalla Chiesa, *ab Ecclesia recedere*: ma nel testo non vi è quel *neppure*, che o non ha verun senso, o ci dà ad intendere che se i Preti non debbono ingerirsi nell' amministrazione *neppure* delle cose secolari, *molto meno* adunque nell' amministrazione delle rendite della Chiesa. Lo che è falsissimo; perchè non solo a' tempi di S. Cipriano, ma assai prima, e nell' Africane Chiese e altrove, come attestano in faccia a' Gentili, due de' più celebri Apologisti, cioè S. Giustino Martire, e Tertulliano (1), vi era un' *Arca*, *Un Erario*, in cui si tenevano in deposito le offerte dei Fedeli, e in cui avea la primaria isre-

(1) Institut. in Apol. 1. n. 67. pag. 84. edit. Ben. & Tertul. Apologet. cap. 39.

ispezione il Vescovo del luogo, che doveva probabilmente raccomandarne l'amministrazione a' Sacerdoti, ed in particolare a' Diaconi. Ma codesto, voi mi replicherete, non era danaro raccolto da' frutti di Beni stabili. Io ve lo concedo per ora; ma vi nego, che S. Cipriano, siccome dice in quella sua Pistola, dove riferisce il Decreto del Concilio Africano, che i Leviti avevano proibizione di possedere Beni stabili, ma doveano vivere di sole decime; così dica, *che non abbiano i Sacerdoti d'aver ingerenza in beni stabili, ma vivere di sole sportule*. Eccovi le parole del Santo Padre. „ Quæ nunc „ ratio, & forma in Clero tenetur, „ ut qui in Ecclesia Domini ordina„ tione Clerica promoventur, in nul„ lo ab administratione divina avocen„ tur, nec molestiis, & negotiis sæ„ cularibus alligentur, sed in honore „ sportulantium Fratrum, tanquam „ decimas ex fructibus accipientes, „ ab Altari, & Sacrificiis non rece„ dant. " Ella è cosa chiara, che lo scopo del Santo è di mostrare che non conviene a Cherici alcun impiego; che gli allontani dall' Altare e dalla Chiesa, qual era l' uffizio di Tutore; e

che

che egli disapprova, non l'ingerenza ne' beni stabili, o nelle rendite della Chiesa, ma la cura di affari stranieri, per cui ci resta impedito l'adempire i doveri proprj della nostra vocazione. Per altro, giacchè vedo, che nel vostro Ragionamento fissate alcune celebri Epoche, non voglio passare sotto silenzio quella del Concilio Africano da voi posto nel 257., che è appunto quel Concilio, in cui si stabilì, che a' Preti non si potessero commettersi tutele. Mi giova supporre che questo sia un errore di stampa: altrimenti l'Epoca è falsa; e in poche parole ve lo dimostro. S. Cipriano scrive, che *jampridem* ciò aveano vietato i Padri Africani: *cum jampridem in Concilio Episcoporum statutum sit, ne quis de Clericis, & Dei ministris tutorem, vel curatorem testamento suo constituat.* Così egli nella Lettera LXVI. secondo l'Edizione di Stefano Baluzio, compiuta da un Benedettino di San Mauro. Ora questa lettera fu scritta (1) dal Santo prima del CCL. Dunque il Concilio è più antico del 257. Queste per avventura vi sembreranno minuzie; ma non così saranno altri vostri anacronismi, de' quali parleremo in progresso.

(1) Cypriani Vit. cap. 11. pag. 46.

Chiu-

Chiuderò questa parte con riferire ciò, che voi osservate sopra un detto di Osio all' Imperadore Costanzo, e sopra un altro di S. Girolamo nella sua bella Pistola a Nepoziano. Quegli fioriva nel principio, come voi dite, o come io direi piuttosto, verso la metà del IV. secolo della Chiesa, e perciò in un tempo, cui possedeva la Chiesa medesima fondi suoi proprj. Ciò posto, ecco le famose parole di Osio: „ Tibi Deus imperium commi-„ sit: nobis quæ sunt Ecclesiæ con-„ credidit: &c. neque igitur fas est „ mihi in terris imperium tenere, ne-„ que thymiamatum & Sacrorum po-„ testatem habet Imperator. " Dalle quali (1) voi argomentate molto bene che per insegnamento di Osio appertiene a Cesare il *Dominio*, *e l'imperio* delle cose temporali, e che a' Vescovi, e a' Ministri della Chiesa non era lecito d' esercitar la *Regia Podestà col Dominio* delle medesime. Sì, lo ripetò, il vostro argomento è ben dedotto dalle parole del gran Vescovo di Cordova. Ma qual prò, se la nostra Quistione non versa già sopra il Dominio temporale del Papa o di altri Vescovi di Lamagna, ma (così è scrit-

(1) Ragionamento pag. 26.

to

to in fronte del vostro Libro) *intorno a' beni posseduti da mani morte*, le quali non hanno, nè si usurpano la Regia Podestà?

Farà almeno a proposito ciò che scrive S. Girolamo al Sacerdote Nepoziano „ Si quippiam aliud „ dice il Dottor Massimo parlando d' ogni Cherico, „ habuerit præter Dominum, pars ejus „ non erit Dominus: verbi gratia, „ si aurum, si argentum, *si possessiones* (manca nella vostra stampa una parola sì essenziale e vantaggiosa alla vostra massima) „ si variam supellectilem: „ cum istis partibus, Dominus pars „ ejus fieri non dignabitur. Si autem „ ego pars Domini sum . . . . non „ accipio partes inter cæteras tribus " (*turbas* sta scritto per isbaglio nella vostra stampa) „ sed quasi Levita, & „ Sacerdos vivo de decimis; & Alta„ ri serviens, Altaris oblatione susten„ tor, habens victum, & vestitum, his „ contentus ero, & nudam Crucem nu„ dus sequar". Udito S. Girolamo, udiamo ancor voi, che ci chiamate a riflettere (1) „ come questo Santo Dot„ tore della Chiesa l' intendeva circa „ il Dominio de' beni temporali *proi*„ *bito ai Cherici*: e come questa proi-

bizio-

(1) Ragionamento pag. 29.

„ bizione egli la riferisca alle paro-
„ le dell' antico e nuovo Testamen-
„ to; dell' antico, che chiama il Si-
„ gnore la parte de' Sacerdoti e de'
„ Leviti; del nuovo, ove S. Paolo
„ abbiamo veduto, che prescrive a Ti-
„ moteo, che avendo gli alimenti,
„ ed il vestito, debba esser contento. "
Se così è, la vostra morale, caro
Fratello, è ben rigida. Dunque voi
ammettete, che sia proibito a' Cherici
anche de' nostri giorni il Dominio
dei beni temporali, proibito il
maneggio delle monete, l'uso di varie
suppellettili, e che dobbiamo appagarci
del vitto, e vestito, che ci somministreranno
le Offerte dell' Altare?
Ma come? Dovrò io dunque risolvermi
ad abbandonare il Dominio di
que' beni temporali, che possseggo come
Figliuolo di un buon Padre? Dovrò
spogliarmi di alcune suppellettili, che
non mi sono per verità necessarie, ma
pure mi son care, come sarebbe a dire
una scanzía di pochi, ma di buoni
Libri, e alcuni bei rami tratti dalle
pitture del Piazzetta? So bene che la
mia risoluzione sarebbe in se stessa lodevole;
ma io trovo Uomini saggi, e
discreti, che mi pongono in calma.

Mi

Mi dicono, che S. Cipriano ſteſſo aveva un Depoſito (1) di ſuo proprio danaro: che veſtiva con tutta la decenza, e che poſſedeva almeno un pezzo di Terra. Ceſsò per queſto il Signore d'eſſere la porzione, e l'eredità, e la molto grande mercede del Santo Martire? Mi aggiungono in oltre, che Nepoziano a imitazione del S. Veſcovo Eliodoro ſuo Zio (2) all' impiego proprio di buon Sacerdote accoppiava la ſeverità della vita monaſtica; non doverſi perciò credere, che S. Girolamo, il quale ſcriveva principalmente per di lui ammaeſtramento, abbia preteſo di vietare l'oro, l'argento, i poderi, le ſuppellettili decenti nè a tutt' i Cherici de' ſuoi tempi, nè a quelli del noſtro; comechè da noi pure debba uſarſi una menſa frugale, e un veſtir ſemplice e lontano dalle mode ſecolareſche, onde ci reſti più comodo di ſatollare col patrimonio, e col benefizio la fame de' poveri, e coprirne la nudità: lo che facendoſi, non vi è alcun pericolo di traſgredire, come da voi ſi minaccia, nè il Teſtamento antico, nè il nuovo.

E giacchè ſto rileggendo la Lettera a Nepoziano, della quale vi ſervite anche

(1) Pontius Diaconus in vita S. Cypriani num. 6. & 15 Cyprian. Epiſt. IV. & alibi.

(2) S. Hier. Ep. LX. n. 10 tom. I. p. 336.

anche in progresso (1), col riferire una Legge di Valentiniano II. piacemi, benchè fuor di nicchio, di farvi, come voi fatto avete, le mie osservazioni. La legge in sostanza fu promulgata contro i Cherici e i Monaci, parecchi dei quali furono scoperti di coltivare con fine di sordido interesse i pupilli e le vedove. Fu provveduto dal Principe alla debolezza degli anni e del sesso, e al grave disordine, per cui veniva a infamarsi il nome degli Uomini a Dio dedicati. Uscì dunque una Costituzione, che annullava tutte le Donazioni, e i Testamenti delle Vedove, e dei Pupilli, che in avvenire si facessero alle Persone Ecclesiastiche e agli Asceti; sostituendovi il Regio Fisco, se alcuno avesse ardito di contravenire alla Legge. Ora a vostro giudizio questa Legge è il monumento *il più splendido* di quanti possano recarsi in favore della Potestà Regia riservata a' Principi sopra le Concessioni fatte agli Ecclesiastici. Ma se all' incontro io mi fo ad esaminarlo, non potrà mai col suo lume condurci a ciò, che vi avete proposto di comprovare. Imperciocchè, qual' è mai il vostro scopo? Egli è senza dubbio quel-

(1) Ragionamento p. 60. 61.

quello di combattere contra le *mani morte*. Sappiate adunque, che i Monaci, e i Cherici, contro i quali giustamente gridava San Girolamo (1), e giustamente pubblicò l'Imperadore la nuova sua Legge, non erano *mani morte*, ma vive, e sane, come appunto ambedue abbiamo le nostre: cosicchè se per buona, o mala ventura alcuno ci fa una Donazione, o Eredi ci lascia del suo, possiamo ed io, e voi farne vivendo quell'uso, che più ci torna a grado, e tramandarne la proprietà ai nostri Nipoti. Lo stesso dee dirsi non solo degli Ecclesiastici, ma ancora de' Monaci del IV. secolo, molti de' quali, siccome non menavano vita comune, così neppure facevano le loro conquiste a nome di un Monistero. Potrei ciò mostrarvi lungamente, se fosse pregio dell' Opera, e se non potesse bastare la sola testimonianza di S. Girolamo, il quale dopo aver detto da quel Santo Prete e Monaco ch' egli era, nemico cioè delle male arti e delle ricchezze, che non querelavasi della Legge, ma si doleva che l'avessimo meritata, passando a inveire contro le frodi, con cui veniva delusa, discende a spiegarci, che l'Im-

(1) Epist. 52. num. 6. pag. 259.

l'Imperadore annullò bensì i doni, e lasciti, che si facessero alle persone Ecclesiastiche, ma non già quelli, di cui fosse istituita Erede la Chiesa rappresentata dal Vescovo. „ Sit Hæres) così „ scrive) sed mater Filiorum, idest Gregis sui Ecclesia, quæ illos genuit, „ nutrivit & pavit. Quid nos interimus „ inter Matrem, & Liberos? Gloria „ Episcopi est pauperum inopiæ provi„ dere. Ignominia omnium Sacerdo„ tum est *propriis* (si badi a questa pa„ rola) *studere divitiis* " Quindi è, che l'Abbate Vallarsi giudicò bene di porvi la seguente annotazione: „ Siqui„ dem Ecclesiasticis tantum personis, „ non item Ecclesiæ legata capere in„ terdictnm erat. " Nè in altro senso l'avea intesa codesta Legge il gran Vescovo di Milano; poichè nella Lettera diretta all'Imperadore stesso, da cui era uscita, la spiega così: (1) „ Nobis PRI„ VATÆ successionis emolumenta re„ centibus Legibus denegantur. " E più sotto ci assicura, che nella stessa maniera l'intendevano ancora gli aperti nemici del Clero: „ *Referunt ea, quæ* „ *vel donata vel relicta sunt Ecclesiæ, non* „ *esse temerata* ". Come se detto avessero: a che tante querele, o Monsignori, a che

(1) Ep. Class. 1 n. 13. & 14. Oper. Tom. II. pag. 836. 837.

a che tante lagrime? Se alla fin fine il pio Monarca non tocca, e non vuole che sieno profanate le Donazioni, e i Testamenti, che si facciano a prò delle vostre Chiese? Ma senza andar in traccia d'altri Interpreti, aprite di grazia il secondo Tomo dell' Opere di Fra Paolo (1) ove dice a chiare note, che la Legge di Valentiniano II. *non privava le Chiese d'acquistare assolutamente; ma proibiva agli Ecclesiastici l'andar in Casa di Vedove, e di Pupilli, e il ricevere per Donazione, o Testamento alcuna cosa non solo direttamente, ma nè anche per mezzo di terza persona.* Non è men celebre di quello del Sarpi il nome a voi noto del Gottofredo; nè però sarà meno autorevole la di lui testimonianza, siccome d'uomo peritissimo nell' intelligenza dell' antiche Leggi, e sgombro da pregiudizj. Ei dunque insegna replicatamente, non essersi per la riferita Legge di Valentiniano in alcun modo toccata la facoltà di testare a favor delle Chiese.

(1) Tratt. delle mat. Benefiz. num. VI. pag. 8.

Concludiamo pertanto, che questa Legge non può chiamarsi il più splendido monumento, molto meno il più sicuro della Podestà, che hanno i Principi di moderare le concessioni fatte

agli Ecclesiastici (come voi gl' intendete in quest' opera) vale a dire fatte alla Chiesa (1). Perchè altra cosa è il togliere a' particolari Ecclesiastici, e Monaci un mezzo indegno d' arricchire se stessi, come fece Valentiniano, che lasciò nel tempo medesimo a chicchessia la libertà primiera di poter disporre a favore del *Comune* delle Chiese: e tutt' altro il restringere anche al Comune delle Chiese la facoltà di ricevere Donazioni, e di possedere Eredità, coll' apporre, siccome poi si è fatto da altri Sovrani, certe eccezioni alla Legge di Costantino. Ma voi confondete una cosa coll' altra, e tutto ciò vi sembra *splendido*, *e sicuro*, *e inconcusso*, senza riflettere, che una buona causa può rovinarsi col chiamare in soccorso false ragioni, e monumenti che nulla fanno a proposito. Lascio di riflettere, con quanta esattezza sul fondamento delle parole di S. Girolamo: *pudet dicere: Sacerdotes Idolorum*, *Mimi*, *& Scortæ hæreditates capiunt: solis Clericis*, *& Monachis hoc lege prohibetur*; voi scriviate: „ anche allora certo gridarono come „ in presente, i Cherici, ed i Monaci, e dicevano: che i Cocchieri, i „ Buffoni, le Meretrici erano capaci „ d' E-

(1) Ragionamento pag. 63.

„ d'Eredità, e che ai soli Cherici, e
„ Monaci non già da Principi perse-
„ cutori, ma da Cristiani venivano
proibite. " Scusatemi, voi non avete
inteso nè S. Girolamo, nè Sant' Ambrogio, che fa la stessa riflessione sulle
Leggi, da cui non erano vietati i Lasciti ai Sacerdoti idolatri. *Quod Sacerdotibus fani legaverit christiana vidua, valet; quod ministris Dei, non valet.*
Non riportano gli accennati due Padri le querele ingiuste de' Cherici e
Monaci del suo tempo contro la Legge Imperiale; ma sono eglino appunto, che si querelano e de' falsi Monaci e de' Cherici, i quali avean dato
motivo a una sì fatta Legge. Se ancora *in presente* vi è chi si querela collo spirito dei due Santi Dottori, lasciatelo in pace, e non vogliate prendere in mala parte le di lui lagrime.
Ma di ciò abbastanza. Vediamo ora qual sia l'altro vostro principio, e quali le prove.

II.

„ Gli assegnamenti " trascrivo le stesse vostre parole (1) „ de' beni, e de'
„ fondi temporali, de' quali così le

(1) Ragionamento pag. 10. e 39.

„ Chiese Cristiane, come i Pastori, e
„ Ministri delle medesime sono stati
„ in progresso arricchiti, sono in essi
„ pervenuti per concessione, e facoltà,
„ che diedero loro i Principi secolari
„ di possederli: onde la pietà de' fe-
„ deli ha potuto ne' modi legali in
„ essi trasmetterli ". Così dunque do-
po che Gesù Cristo avea coll'*esempio*
suo e colla *dottrina* (1) *insegnato che la
Chiesa non dovea posseder beni temporali*,
si trovano Principi Cristiani, che le
danno facoltà di possedergli? E così
neppur uno de' Santi Vescovi, che vi-
vevano a' tempi di Costantino, si tro-
vò, che spiegasse un po' meglio al
buon Principe tuttavia Catecumeno la
Cristiana Dottrina, e lo sconsigliasse
dal pubblicare una Legge, che le è
così contraria? Finalmente, la Dio
mercè, non erano essi ridotti a tale
necessità (2) *che potesse giustificare il nuovo
Imperiale provvedimento sopra la Legge di
Dio*. Doveano sapere che per *istituzio-
ne Divina* (3) *la Chiesa, e gli Ecclesia-
stici sono stati ordinati senza possesso di
Beni Ecclesiastici: e che niun* (4) *Principe
può concedere cosa che sia in contraffazio-
ne della Legge, e ordinazione Divina*.
Queste, ed altre ragioni doveano ad-
dur-

(1) ivi p. 12.

(2) ivi p. 118.

(3) ivi p. 122

(4) ivi p. 53.

durre, forniti com' erano di petto Sacerdotale, e di Apostolico zelo. E doveano in oltre prevedere di quanti mali dovea esser madre questa Legge di Costantino, e non già la sua donazione, che al dì d'oggi è riconosciuta per una solenne impostura fino da' *Guerci* e da' *Barbieri* (1), o come scrive con molta grazia il Fleury nel primo discorso sopra la Storia, non si tiene al dì d'oggi per vera nemmeno in Roma. Ma queste, mi si dirà, sono cavillazioni, e conseguenze mal dedotte dal Ragionamento, in cui (2) si nega *solamente*, *che il possesso*, *e il dominio de' beni temporali sia ne' Cherici derivato per instituzione di Gesù Cristo*. Vuole dunque l'equità, che a questo senso abbiano a torcersi gli altri passi, che ho riferiti.

Che se la cosa è così, sorpassato il principio trattiamo alquanto delle prove da voi addotte per sostenerlo. „ La „ Chiesa, e le Persone Ecclesiastiche „ nei tre primi Secoli, come è noto „ per la Storia, non possedevano alcun fondo temporale (3). " Ciò vedremo fra poco, se è vero, o nò. Intanto voi soggiugnete, che i primi Cristiani di Gerosolima vendevano i loro fon-

(1) Ragionamento pag. 43.

(2) ivi pag. 38.

(3) ivi pag. 41.

fondi, e ne portavano il prezzo a piedi degli Apostoli. Anche le *Case* son *Fondi*, nè io trovo negli Atti Apostolici, che i primi Cristiani di Gerosolima abbiano vendute le loro *Case*; ma trovo bensì, che ne aveano (1). Parlando poi de' fondi, cioè delle *terre*, io trovo, che un simile spoglio fin da principio era arbitrario. Perciò S. Pietro sgridando Anania (2), parla in modo, che ognun vede, come ciascun dei novelli credenti era in libertà di ritenersi i suoi poderi, o vendendogli, di serbarne il prezzo intiero a' suoi usi, anzi, secondo alcuni Interpreti, di serbarne alcuna parte, soltanto che non occultasse agli Apostoli la verità, e non mentisse a Dio, siccome fece Anania, e la sgraziata di lui moglie per ispirito d'avarizia; cioè affine di partecipare de' beni comuni, dai quali era escluso chiunque ritenendo il suo patrimonio aveva onde viver del suo. San Barnaba, poi grande Apostolo, fu uno di quelli, che seguirono il Consiglio Evangelico; e venduto avendo il suo campo, ne depose avanti gli Apostoli il prezzo; nulladimeno però nella sua Pistola diretta alla Chiesa Cristiana sparsa per le Nazioni

(1) cap. XII. v. 12.

(2) V. Calmet in Acta cap. V. v. 4.

ni (1) ci ſuppone, che non tutti, nè per tutto doveſſero fare lo ſteſſo, ma ammoniſce i fedeli a non deſiderare la roba altrui, a comandare a' loro ſervi con dolcezza, a cuſtodire i Depoſiti. E più chiaramente S. Erma, del quale S. Paolo fa menzione, ſcrivendo ai Romani, nomina (2) i *Poderi* e le *Caſe* de' Criſtiani, conſigliandoli a non acquiſtarne più di quello aveſſer biſogno. Plinio nella lettera celebre ſcritta a Trajano, S. Giuſtino, Atenagora, ed altri parlano de' ſervi, anche Gentili, che aveano i Criſtiani d'allora, i quali in conſeguenza non tanti erano, come ſembra da voi ſupporſi (3) coltivatori della *Diſciplina* di Geroſolima.

Veduto così di volo (giacchè molte altre prove potrebbero aggiugnerſi intorno a queſto punto di diſciplina) che da' Criſtiani in particolare ſi poſſedevano fondi; conviene dimoſtrare, che ancora la Chieſa in comune, e gli Eccleſiaſtici ne poſſedevano. Oltre Plinio, S. Giuſtino martire (4) atteſta, che i Fedeli radunavanſi *in un luogo* tutte le Domeniche per udire la parola di Dio, e per partecipare ai ſagri Miſterj. Codeſti Luoghi io non ne-

(1) N. XIX. PP Apoſt. Tom. I. pag. 51.

(2) Paſtor. lib. 1. ſimil. ibidem pag. 103.

(3) Ragionamento pag. 42.

(4) Apol. 1. n. 67.

nego che da principio fossero privati, e case di particolari Cristiani, dai quali davasi ricetto a' loro fratelli, ma a' tempi del Santo Martire è molto verisimile che fossero stabili e fissi, e dirò così di ragion pubblica delle Chiese sparse per le Città del Romano Impero. Motivo di ciò congetturare mi somministrano due Rescritti, il primo di Adriano, del quale fa uso il Santo nella sua prima Apologia, e l'altro di Antonino Pio di lui successore. Adriano viene in sostanza (1) a dichiarare i Cristiani partecipi del Diritto comune, ordinando, che niuno ardisse di accusargli, se non in caso di violazione delle Leggi. Ma siccome pretendevasi da' Magistrati, che i Cristiani fossero violatori delle pubbliche Leggi appunto per questo, perchè professavano il Cristianesimo; Antonino Pio interpretando l'intenzione del Padre (2), vietò severamente il poter chiamare in giudizio, o sia accusare i Cristiani *come tali* (sono precise parole del Rescritto) ma solamente qualora si scoprisse alcuna trama da loro ordita contro il Governo. E ciò ei prescrive dopo aver gravemente rimproverati i Gentili della rabbia, che dimostravano contro gli

(1) in Calce Apolog. n. 69.

(2) ibidem num. 70.

gli Adoratori di Dio, perseguitandogli fino a morte, perchè da questi non si rendeva agli Dei verun culto. Così la Società Cristiana fin da que' tempi in vigore de' Rescritti Imperiali era riconosciuta per una Società *legittima*, e per se stessa non turbativa della tranquillità e dell' ordine, e in conseguenza *capace* di tutti que' Diritti, ch' erano comuni ad altri corpi, e in particolare della proprietà di que' luoghi, dove solea unirsi per esercitare gli Atti di Religione. Per ciò vediamo, che Gallieno spedì un ordine per tutto l' Impero, che dovesse sloggiare da' *Luoghi destinati al Culto*, che i Cristiani prestato aveano per l' addietro al Sommo Dio, chiunque in tempo della persecuzione gli avea occupati. Di questo suo comando ei ne diede notizia al gran Dionigi Vescovo d' Alessandria, e ad altri Vescovi in una lettera serbataci da Eusebio (1), il quale fa anche cenno di un' altra Costituzione dello stesso Imperadore, nella quale permette a' Vescovi di *ricuperare i luoghi de' Cemeterj*. Ma prima di questo Principe accadde un fatto a' tempi di Alessandro Severo, che cominciò a reggere l' Imperio l' Anno di Cristo

(1) Hist. Eccl. lib VII. cap. XIII.

CCXXII.

CCXXII. un fatto, dissi, degno di riferirsi. „ Cum Christiani, scrive Lampridio, quemdam locum (1) qui publicus fuerat occupassent, contra popinarii dicerent sibi eum deberi, rescripsit, melius esse ut quomodocumque ibi Deus colatur, quam popinariis dedatur. " Non v' incresca il sentire che i nostri maggiori in quegli aurei tempi *occupassero* un fondo *pubblico*; imperciocchè *occupare* una cosa si dice in buon senso (2), almeno atteso il naturale diritto. Vedendo perciò i Cristiani un Fondo, che non era proprio di alcuno, nè di alcun uso al Pubblico, risolsero di valersene per le sagre Adunanze. Non sappiamo qual titolo allegasse il Collegio de' Tavernieri, che tentarono di scacciarne la Società de' Fedeli. La contesa fece strepito, com' è da credersi; avendo il Preside voluto consultare l' Imperadore. Ma la decisione fu che era meglio lasciare in possesso del luogo contenzioso i Cristiani, acciò vi adorassero Dio in qualunque maniera, di quello fosse lo spogliarneli per concederlo ad uso di bagordi e stravizzi. Una Lite più celebre insorse (3) nel terzo secolo già adulto sotto Aureliano: a qual de' due

(1) Inter Scrip. Hist. Augustę pag. 131. Edit. Paris.

(2) V Interp. J.C. ad Instit. lib. 11. Tit. 1.

(3) Eufeb. lib. VII. cap XXX.

ap-

appartenesse la Casa Vescovile (vi s'intendeva anche il sagro Luogo da noi detto *Chiesa* o *Basilica*) d'Antiochia: se a Paolo Samosateno deposto dal Vescovato per sentenza di un Concilio; ovvero a Donno, che i Padri elessero a riempire quella Cattedra profanata dalle bestemmie di Paolo contro la Divinità di Gesù Cristo. Si avrebbe dovuto attendere che Aureliano, che fu ricercato a pronunziar la sentenza, decidesse, che i due contendenti e quei del loro partito avessero ambedue torto, essendo *incapaci* di possedere. Ma non avendo a' fianchi buoni Pubblicisti giudicò, e comandò, che la Casa in quistione *fosse assegnata a quelli*, *a cui avessero inviate Lettere di Comunione i Vescovi d'Italia e di Roma*. L'Imperadore in questo caso fece quello stesso, nè più nè meno, che fatto avrebbe, e che tutti i giorni facevano i Giudici da lui destinati nelle Cause degli altri, che aveano capacità di comparire in Giudizio, e di domandare, o difendere il suo: con questo solo divario, che non conoscendo egli, nè volendo conoscere quale de' due partiti fosse il migliore, nè se Paolo, o Donno fosse il Vescovo legittimo di Antiochia, e

sa-

ſapendo d'altra parte il rango, che teneva la Romana Chieſa ſopra le altre, al giudizio di queſta intorno alla validità degli Atti Conciliari, avvinſe, per così spiegarmi, il deſtino della conteſa inſorta circa il poſſeſſo della Caſa Veſcovile, e della Chieſa. Non tardò guari il Veſcovo, che reggeva allora la Chieſa di Roma, a radunare il ſuo Sinodo, ed a riconoſcere i giuſti motivi, che avevano indotti i Padri del Concilio Antiocheno a deporre il Samoſateno, ed a ſoſtituirgli un altro, che non foſſe Lupo, ma Paſtore: e allora fu, ſiccome Euſebio conchiude, che quell' indegno con eſtrema vergogna fu cacciato dalla Chieſa dalla poteſtà ſecolare.

Rivolgendo poi il diſcorſo a campi e a poderi, non può dirſi nè meno di queſti, che la Chieſa ne' tre primi ſecoli non ne poſſedeſſe. Ciò dimoſtrano chiaramente le Coſtituzioni Imperiali, che comandano doverſi reſtituire alle Chieſe non ſolo que' luoghi, dove prima della perſecuzione ſi tenevano le ſagre Adunanze; ma tutti gli altri che per l'addietro al Comune delle Chieſe appartennero. La prima, che mi ſi offre, porta i nomi di Coſtantino e di

Li-

Licinio, i quali così comandano. „ E
„ perciocchè (1) i Cristiani non solo
„ possedevano que' luoghi, ne' quali
„ avean costume di radunarsi, ma al-
„ tri ancora che non erano di ragione
„ di alcun di loro, ma appartenevano
„ per diritto al loro corpo; coman-
„ diamo, che assolutamente ogni cosa
„ sia restituita ai Cristiani, cioè a qua-
„ lunque loro Corpo, o Adunanza "
cioè al comune di tutte le Chiese. E'
qui da notarsi, che i due Imperadori
non suppongono una precedente in-
capacità di possedere ne' Cristiani Col-
legj, ma bensì un ingiusto spoglio di
quanto possedevano per *diritto*, e *diritto*
antico come chiamasi in una Legge
di Massimino (2). Perciò dichiarano
Costantino e Licinio, che trattavasi
di una *restituzione*, cioè di ristabilire
le Chiese nel primiero loro giusto pos-
sesso: lo che si replica nella susse-
guente Lettera ad Anolino. Merita
pure che se ne faccia menzione un'
altra Legge di Costantino, che in più
capi divisa ritrovasi nella vita di que-
sto gran Principe composta da Euse-
bio. Ci basti voler ciò che prescrive
intorno ai Beni delle Chiese, che era-
no nelle mani del Fisco. „ Ordinia-
„ mo

(1) Euseb. Hist. Eccles. lib. x. cap. v.

(2) ibid. lib. ix. cap. x.

„ mo (1) che senza repliche debba esso
„ *restituire*, siccome è *giusto*, alle Chiese
„ tutto quello, che per un tempo *in-*
„ *giustamente* ritenne, o ciò consista
„ in Case, o in Campi, o in Orti,
„ o in che siasi; e questo si eseguisca
„ senza veruna diminuzione del *Dirit-*
„ *to* di *Dominio*, ma salvo il tutto ed
„ illeso, com' era prima del saccheg-
„ gio, e dell' invasione. " Questo è
uno splendidissimo monumento, che
prova abbastanza il Dominio e il pos-
sesso, che la Chiesa in Corpo aveva
prima della feroce persecuzione mossa
da Diocleziano nel principio del quar-
to secolo. Nè pretendo io già che i
Campi e gli *Orti*, o siano *Ville*, e *Po-*
deri (2) che la Chiesa possedeva con
giusto titolo, de' quali fu *ingiustamente*
spogliata, e de' quali al fine riebbe *sal-*
va ed *illesa* la proprietà ed il *Dominio*,
fossero quelle tenute immense (3) pos-
sedute in oggi dai Vescovi, e dagli Ab-
bati nel Regno di Napoli: tenute, che
sebbene *a chi viaggia* per quelle Con-
trade cavano un fonte di lagrime, le
asciugarono però a un gran numero di
famelici nell' ultima carestia, che af-
flisse quel nobilissimo Regno. Solo io
sostengo, non esser *noto per la storia*, che
gli

(1) Vitæ Lib. II cap. 39.

(2) V. Arrigo Stefano, il Facciolati ed altri V. Hortus.

(3) Ragionamento pag. 112.

gli Ecclesiastici *come tali*, cioè quai Capi, o membri di un Corpo, nei tre primi secoli non abbiano posseduti beni temporali, cioè Case, e Terreni; ma ben anzi esser noto, e certissimo tutto il contrario. E mi appello, non dirò già al giudizio de' *Guerci*, ma a chiunque ha occhi sani; e lascio che dica liberamente chi di noi due abbia la Storia e la ragione dal suo canto.

Fra i molti Decreti, che pubblicò il gran Costantino a favor della Chiesa, è anche quello, in cui stabilì che ciascuno avesse libertà di lasciare, morendo, ciò che gli fosse a grado, alle Adunanze Cattoliche. Di questa Legge Voi (1) ne fate grande uso, e vi compiacete ancora di trattenerci con quattro considerazioni, per altro o di poco momento, o superflue, e straniere al soggetto. Perchè e chi non sa, che secondo l'intenzione de' pii Donatori, e secondo la Dottrina de' Padri e de' Teologi, le rendite de' nostri benefizj non sono a solo nostro uso, ma ancora destinate a sollievo de' poverelli? E chi non sa, che un buon Uomo, a cui venga la tentazione di lasciare alcuna cosa nel suo Testamento alle *mani morte*, dee farlo a tenore

(1) Ragionamento pag. 43. e seg.

re di quanto prescrivesi dalle pubbliche Leggi, acciò abbia il suo effetto *Civile*, qualora il Principe non dispensi dall' osservanza di alcune Solennità legali, quelli che dispongono del suo a prò delle Chiese? Lascio l' altra vostra osservazione, colla quale ristrignete la Costantiniana Legge a' soli Testamenti, che fu poi (come da voi si pretende) *stesa* col tempo a rendere capaci le Chiese di accrescere le ricchezze per via di *Donazioni* e di *Compere*. Lascio, dissi, d' entrare in disputa intorno a questo punto, benchè io sappia, che allora non fu intesa la Legge con questo rigore da quelli, che facevano Donazioni alle Chiese indotti dall' amore della Religione, e dall' esempio del Principe; molte di cui Donazioni son vere (1), o non sono almeno da porsi nel numero delle Leggende. Perciò Valentiniano II. come si è veduto a suo luogo, lasciò *intatti* e *salvi* alle Chiese così i *Testamenti*, come le *Donazioni*, senza stabilire intorno a queste un diritto novello, con cui venisse ad ampliarsi la Legge di Costantino. Restami dunque da esaminare la prima vostra considerazione, cioè che i Collegi (2) Cristiani abbia-

(1) V Euseb. lib. 1. c. XLIII. lib. 11. c. 46. e Tillem.

(2) Ragionamento pag. 44.

biano *acquistata allora solamente capacità legale di possedere beni temporali*. Strano paradosso, e conseguenza illegittima! Le Chiese (lo abbiamo veduto) possedevano prima d' *allora* e *Case* e *Cemeterj* e *luoghi* da esercitarvi la Religione, e *Campi* ed *Orti*; che voi non potete negarmi esser beni temporali. Altri Imperadori le confermarono, altri le ristabilirono nel possesso de' beni medesimi, prima della Costituzione di Costantino, che parla de' Testamenti, e che fu pubblicata l'anno CCCXXI. Come dunque un buon Pubblicista può dire, che le Chiese munite da' solenni Giudizj, e da' Sovrani Diplomi, non ancora avessero acquistata capacità legale di possedere? Potrebbe al più dirsi, che mercè la bontà di Costantino i nostri Collegj all' *antico Diritto* su i beni che aveano prima del quarto secolo, accumularono un titolo nuovo, cioè acquistando capacità legale di ereditare altri beni.

Ma sarà miglior consiglio di lasciare le vostre, e sospendere per un poco le mie considerazioni, per udire a bell' agio quelle, che ci ha lasciate il dottissimo Gottofredo (1). Riferirò prima la Legge, o sia l'Editto che fu af-

(1) Cod Theodos lib. XVI. Tit. II. Tom. V.

affiffo in Roma: indi fceglierò quanto fa a propofito dal Commentario del celebre Interprete. *Habeat*, così Coftantino, *unufquifque licentiam Sanctiffimo Catholicæ, venerabilique Concilio decedens bonorum quod optavit* (optarit) *relinquere. Non fint caffa* (ejus) *judicia. Nihil eft quod magis Hominibus debetur, quam ut fupremæ voluntatis, poft quam aliud jam velle non poffunt, liber fit ftylus, & licens quod iterum non redit arbitrium*. Volle dunque il gran Monarca, che foffe libero a tutti, e a ciafcuno il lafciare, morendo, al Concilio, o fia al Comune della Cattolica Chiefa, quali, e quanti beni volea; e che ne' Tribunali foffe in avvenire giudicato a tenore di quefto fuo Editto; allegando Coftantino qual intrinfeca ragione di quefta Legge, nulla efservi di che gli Uomini abbiano maggior diritto, di quello fia il difporre per l'ultima volta delle cofe proprie con piena libertà. Così Coftantino: fulle di cui parole il Gottofredo vuole fi offervi, che la cagione di proporre l'Editto non fu quella *generale*, cioè di concedere *allora per la prima fiata* alle Chiefe il *paffivo* diritto de' Teftamenti; perchè già dal CCCXII.

fino

fino al CCCXXI. cioè dalla pace della Chiesa fino al tempo, in cui la nuova Legge fu pubblicata, non vi ha alcun dubbio non si fosse arricchita col mezzo principalmente de' Testamenti. Non essendo perciò questa la cagione, che indusse Costantino, convien dire (soggiunse l'Autore) che vi siano concorsi alcuni motivi particolari, e che essendo insorti varj dubbj intorno alla validità di alcune disposizioni fatte a vantaggio delle Chiese, l'Imperadore abbia voluto decidergli collo stabilire alcune *amplificazioni* intorno alle *persone* credute inabili per l'addietro, affinchè potessero testare a loro piacere. Riflettasi, ei dice, a questa parola *unusquisque*, cioè *abbia chiunque siasi licenza*, o sia *libertà*, donde può argomentarsi che si fosse cominciato a porre in dubbio se la Chiesa potesse coglier profitto da' lasciti di alcune persone, come per esempio delle Donne, delle Vedove, de' Senatori. Ammiano Marcellino che scrisse poco dopo, attesta che la Romana Chiesa veniva arricchita dalle molte Donazioni delle Matrone; e da altri monumenti si ha, che le ricchezze delle Famiglie Senatorie concorrevano a gonfiare il

Tevere: la qual cosa pareva ad alcuni, che meritasse qualche riparo: ma ciò nulla ostante (riflette il Giurisconsulto) Costantino sta fermo, e vuole, e comanda che *habeat unusquisque licentiam* di far que' lasciti che brama alle Chiese, siasi il Testatore maschio, o femmina, e di qual condizione e grado esser si voglia.

Sicchè a giudizio di Gottofredo, che non può esservi sospetto, la riferita Legge è piuttosto un' *ampliazione* del vecchio diritto, dichiarando essa capace di testare a favor delle Chiese ogni, e qualunque genere di persone, della di cui capacità in certi casi dubitavano e Giurisperiti, e Giudici, e i più sublimi Magistrati; molti de' quali non solamente ai tempi di Costantino, ma per lungo corso di anni, erano Gentili, e non vedevano di buon occhio l' ingrandimento del Cristianesimo. E che in fatti abbia l' Autore colpito nel segno, lo conferma ad evidenza la ragione, che dall' Imperadore si allega in questo Editto: *niuna cosa esser più dovuta*, (cioè conveniente) *all' Uomo, che il valersi nelle ultime sue disposizioni di quella libertà, di cui non potrà farne più uso:* E quindi è, che

al-

alcuni de' più dotti Giurisconsulti (1) citano queste parole dell' Editto Costantiniano per provare che l'origine de' Testamenti appartenga al diritto delle genti, benchè poi la forma al diritto civile sia riserbata.

(1) Arnoldi Vinnii Comment. in Instit. Lib. II. Tit. x. c. 1. num. 3.

Egli è in oltre assai chiaro, e certo, che Gottofredo non si è abusato di questa Legge per dedurre (come di sopra ho accennato farsi da voi in una delle vostre considerazioni) che la medesima fu estesa *a render capaci le Chiese, e li Ceti Cattolici di acquistare anco per vie Civili, come sono le Donazioni e le Compre*. E molto meno sostiene, che prima di quel tempo *la Chiesa e le persone Ecclesiastiche non possedevano alcun fondo*. Nulla di ciò egli ha veduto nell' insigne monumento, che abbiam per le mani; anzi tutto all' opposto, favellando appunto dello stato delle Chiese ne' tempi burrascosi, dice a chiare note, che siccome queste ebbero talvolta un po' di respiro e di calma, così ebbero ancora le sue possessioni: *ut per intervalla quædam Christianis Ecclesiis esse licuit, suas possessiones illæ habuere;* que' Campi, cioè e quegli Orti, o Ville che fossero, di cui furono spogliate nel principio del IV. se-

colo dopo un antico, e giusto possesso. Questi beni, come è facile il congetturare, erano pervenuti alla Chiesa, piuttosto per *Donazioni* fatte da' Fedeli che per *Testamenti*; non avendo questi effetto se non dopo la morte, che da' Cristiani fervorosi non si aspetta per ispogliarsi o in tutto, o in parte delle proprie sostanze. Cominciarono per tanto i privati a donare al Comune i fondi proprj, ne' quali potessero esercitarsi dalla Società gli atti esterni di religione. Quindi poi le Chiese acquistarono il Dominio d'alcun pezzo di terra ne' sobborghi delle Città per deporre i Corpi de' suoi Figlj: Dominio riconosciuto dall' Imperadore Gallieno, che ordinò la restituzione de' Cemeterj. Finalmente è assai verisimile che ne' tempi tranquilli abbiano preso corso le Donazioni de' poderi, de' quali parlano gli Editti susseguenti. Siccome però oltre le memorie storiche la natura delle cose ci addita questo progresso; così le circostanze delle persone e de' tempi appena ci lasciano dubitare, che le Donazioni de' fondi non sieno più antiche de' Testamenti; onde abbia, se così vi piace, a conchiudere che l'E-

ditto

ditto Costantiniano sia quello, che *stese* a vantaggio de' Ceti Cattolici il diritto di acquistare nuovi beni, che da qualunque Testatore fossero loro trasmessi a titolo di Eredità, o di Legato. Senza entrare in questa minuta disamina, alla quale voi mi avete costretto, ciò suppose anche il Gottofredo, così nel passo testè riferito, come in quello dove soggiunge, che prima ancora della Legge di Costantino pubblicata nel CCCXXI. *ex decedentium potissimum liberalitate* si accrebbero le ricchezze della Chiesa: foggia d' esprimersi, che non esclude l' uso delle donazioni, nè in conseguenza sospende secondo questo grand' Uomo la *capacità de' Ceti Cattolici* fino a tanto, che vedutosi come da Costantino erano dichiarati capaci di adire un' Eredità, questa Legge fosse *estesa* con una benigna interpretazione anche agli altri modi legittimi di acquistare.

Non dissimulo io già, che voi siete, almeno in parte, d' accordo col Gottofredo nell' allegare l' esempio degli altri Collegj; da' quali (1) non distinguevansi, come voi dite, le Chiese Cristiane; perciò gl' Imperadori *non tolleravano che in loro favore si facessero*

(1) Ragionamento pag. 41 e 42

donazioni , *nè istituzioni di Eredità* . La qual proibizione *siccome con un Decreto del Senato fu levata rispetto a quasi tutti gli altri Collegj* , *e Corpi pubblici ; così cominciato aveano anche le Chiese* , *e i Collegj de' Cherici Cristiani* , *sebben con varie interpolazioni* , *a possedere* . Ho detto che almeno in parte siete d'accordo col chiaro Interprete del Codice Teodosiano , perchè nol siete in tutto ; ammettendo voi ne' Collegj Cristiani (1) *una incapacità di acquistare anche per le vie naturali* ; e il Gottofredo semplicemente dicendo , che quasi fino ai tempi di Costantino non potevano pubblicamente cogliere alcun vantaggio dalle ultime volontà : ammettendo voi come certa , e nota cosa per la storia , che le persone Ecclesiastiche *nei tre primi secoli non possedevano alcun fondo* ; e l'Autore , di cui parliamo , insegnandoci tutto al contrario , che vi furono certamente nei tre primi secoli alcuni intervalli di tempo , ne' quali essendo tollerate , e permesse le Chiese , acquistarono anche de' poderi , *suas possessiones habuere* : finalmente ascrivendosi da voi l'origine di un interpolato possesso , che dovete confessare contro la vostra Tesi generale *non possedevano alcun*

(1) ivi pag. 41.

cun

cun fondo, ascrivendosi, replico, da voi al Senatusconsulto, che levò la proibizione di possedere a quasi tutti i Collegj; là dove il Gottofredo ne ascrive l'origine e la causa alla tolleranza, o permissione di professare il Cristianesimo, e di radunarsi. Ma io ammetto di buona voglia qual ipotesi la vostra opinione intorno al tempo, in cui non meno i Cristiani, che gli altri Collegj, cominciarono a possedere. Fu dunque a vostro giudizio un Decreto del Senato di Roma quello che abolì quasi intieramente le antiche Leggi, che ciò vietavano alle Società, e in conseguenza alle Chiese. E' buona cosa che ci sia rimasta sicura memoria del tempo, in cui seguì questa abolizione, cioè la testimonianza di Giulio Paolo (1) antico Giurisconsulto riportata nei Digesti. „ Cum Senatus (ei dice) temporibus Divi Marci permiserit Collegiis legari, nulla „ dubitatio est; quin si corpori, cui „ licet coire, legatum sit, debeatur; „ cui autem non licet; si legetur, „ non valebit, nisi singulis legetur. „ Hi enim non quasi Collegium, sed „ quasi certi homines admittuntur ad „ legatum. " Marco Aurelio, a' cui tem-

(1) Lege xxi. Digest. de rebus dubiis.

tempi ciò avvenne, finì di regnare, e di vivere l'Anno di Cristo CLXXX. Dunque ci è forza confessare, che i Collegj de' Cristiani come gli atti (perocchè secondo il vostro detto gl'Imperadori da questi non gli distinguevano) cominciassero fin dal secondo secolo a possedere. Dunque erano capaci prima del CCCXXI. e capaci anco *civilmente* di domandare, e di ritenersi quanto in loro favore veniva disposto ne' Testamenti. Ma se una tal conseguenza dedotta legittimamente contro di voi, sia poi vera in se stessa, o no, dee cercarsi con altri lumi. Senza diffonderci nella Storia, e nella Giurisprudenza Romana, ne basti il sapere, che alcuni di codesti corpi erano approvati, come quelli, che servivano alla Religione, o alla Repubblica, ed altri no. E perciò non tutti indistintamente, nemmeno dopo il Senatusconsulto, che uscì ai tempi di Marco Aurelio, erano capaci di ricevere Legati, o Eredità; ma quelli soltanto, cui era permesso di tenere le loro adunanze. Questo è il carattere, che distingue i Collegj *leciti* dagli altri; e questa è la distinzione, che addita Giulio Paolo, perchè

che possa decidersi della validità di un Legato. E' dovuto, dic' egli, se si lascia a un corpo, cui sia lecito radunarsi; e all'incontro non è di alcun valore, se l'unione non è permessa. Ora venendo ad applicare questa massima a' Cristiani Collegj, vedo benissimo, che nè Plinio Governatore della Bittinia, nè Trajano ciò permettevano a' fedeli; benchè quegli attesti d'aver giuridicamente riconosciuta l'innocenza de' loro mattutini congressi. Ma all'Uomo politico bastò per inibirgli un comando generale del Principe in tal proposito; e perciò gli riferisce d'aver su di ciò pubblicato un Editto, *quo* (1) *secundum mandata tua hetærias esse vetueram*. Di codesti però Cristiani Sodalizj ne intraprese la pubblica difesa il Filosofo S. Giustino nell'Apologia (2) offerta all' Imperadore Antonino Pio: la qual Difesa dal buon Principe fu considerata sì giusta, che a parere d'Uomini dottissimi l'Apologia di S. Giustino fu quella, che l'indusse a segnare quel Rescritto sì favorevole, di cui si è fatta menzione dissopra; dove rimprovera agli Asiatici la loro ignoranza, e trascuratezza nel culto degli stessi loro Numi, e l'invi-

(1) PP Apost. Tom. ii. pag. 182.

(2) V. Num. 65 e seg. V. Num. 70.

vidia, e l'odio mortale contro i Cristiani, che onoravano Dio. „ Vos (1) „ quidem Deos nescire videmini, & „ eorum Templa negligitis, nec Dei „ colendi rationem nostis. Unde & „ illis, qui eum colunt, invidetis, & „ ad mortem usque insectamini ". Perciò rinovellando i Rescritti di suo Padre, e aggiungendovi una più chiara spiegazione, comanda, che niuno ardisca molestargli *come tali*, cioè a motivo della Religione, che professavano. „ Si quis autem adversus aliquem „ illorum, ut talem, actionem insti- „ tuat, delatus crimine absolvatur, „ etiam si illum talem esse constet: „ delator vero pœnas luet. " Se questa non è una positiva ricognizione delle Società Cristiane, qual sarà mai? Il culto, che noi rendiamo a Dio, è un culto bensì in ispirito, e verità, ma che non è legittimo senza uno stretto vincolo di chi lo presta con una Società formata di altri Uomini della stessa credenza sotto un Capo, che ha facoltà di spiegare i modi particolari del culto medesimo, e di mantenerne inviolata l'osservanza. Non fa d'uopo che io ripeta i celebri giudizj di Alessandro Severo, di Gallieno,

di

di Aureliano, che non avriano così deciso, se illeciti avessero tenuti i Congressi del Popolo Cristiano, e de' Vescovi. Quindi è che i fatti dei Principi intolleranti, e nemici del Cristianesimo, giovano bensì a dimostrare, che il possesso de' fondi proprj delle Chiese (come quello delle Famiglie de' Confessori) restò per un tempo interrotto, ma non mai da' fatti simili, che furono poi conosciuti ingiusti, e di niun valore, può dedursi che le Chiese frattanto perduto abbiano il Diritto, e, come parla Costantino, il *Dominio;* e molto meno, che *allora solamente* (1) cioè nel CCCXXI. abbiano esse acquistata *capacità legale* di possederne. In conferma di che, o sia per vieppiù dimostrare la falsità dell' Epoca da voi fissata senza verun fondamento, mi piace di riferirvi un Canone del Concilio d'Ancira, come l' ha tradotto il valoroso Fleury (2). „ Si les pretres pendant la vacan„ ce du Siege ont vendu des biens de „ l'Eglise, elle y doit rentrer: mais „ c' est à l'Eveque à juger s'il lui est „ plus avantageux de recevoir le prix, „ ou les fonds alienez. " Questo Canone viene a ricevere un gran lume da alcuni (3) più antichi inseriti nel-

la

(1) Ragionamento pag. 44.

(2) Histoire livre XII. num. XVI. V. Labbe Conc. Tom. I. pag. 1491. 1498. 1503.

(3) V. Labbe Tom. I. pag. 33.

la Raccolta della primitiva Chiesa, volgarmente detti Appostolici, l'antichità de' quali fu molto ben sostenuta fra gli altri da un Angelicano (1). Ma un tal confronto mi obbligherebbe a molte discussioni. Ci basti il sapere, che il Concilio Ancirano appartiene all'anno di Cristo CCCXIV. Ond'ecco un chiaro monumento della *capacità legale*, almeno alcuni anni prima della vostra singolarissima Epoca. Voi ben sapete che, acciò sia fermo un Contratto, debbono concorrervi a celebrarlo quelle persone, che nell'affare hanno la principale ingerenza. Tal'è appunto il Vescovo, e tal'era allora per le Sanzioni de' Canoni testè citati. Se dunque ei scorgeva che i buoni Canonici in tempo di Sede vacante aveano venduti beni della Chiesa, poteva (siccome spiega Dionigi il Piccolo) *disciogliere il Contratto*; e in somma toccava al Vescovo il deliberare qual fosse il più avvantaggioso partito, cioè o tenere il prezzo, o piuttosto ricuperare i *fondi alienati*. Datevi pace, stimatissimo Amico, la cosa è come ve ne assicura il dotto Francese, a cui potete prestar fede; e perciò al Canone d'Ancira, con cangiar una sola parola nel celebre detto di S. Ambro-

(1) Guillelmi Beveregii Codex Canon. Eccl. Primit. Tom. II. PP. Apost.

brogio, che almeno in parte vi è noto, potrebbe premettersi il Titolo seguente: *Si agros desiderat* (Episcopus) *potestatem habet vindicandorum*. Ma lasciando gli scherzi, benchè ancora a voi piacciano, come apparisce dalla vostra graziosa allusione (1) a un titolo che porta il Nome di Pietro de' Marca, della quale mi verrà in acconcio di favellare a suo luogo, giacchè ho citata la Storia del Fleury, voglio valermi altresì di un altro suo libro, cioè delle *Istituzioni del Diritto Ecclesiastico:* dove c' insegna a chiare note, che le Chiese aveano beni *immobili* anche prima che i Principi abbracciassero la Religione; essendo, come ei soggiugne, questo fatto abbastanza manifesto per l' Editto di Costantino, e di Licinio, in cui si comanda, che sieno restituiti.

(1) Ragionamento pag. 104. 105.

Ho finora parlato in supposizione che il diritto delle Chiese fosse quello stesso, di cui erano partecipi gli altri Collegj mentovati nelle Storie, nelle antiche Inscrizioni, e nelle Romane Leggi. Ma per dirvi ciò che io sento, non vedo che alcuno degli antichi abbia *confuse* le Società Cristiane cogli altri Collegj, a riserva di Plinio, il quale procurò d' abolire il Cristiane-

nesimo nella Provincia di Bittinia sotto lo specioso pretesto d'una Legge di Trajano, che vietava i Sodalizj. Ma che supposta la tolleranza, ovvero la positiva introduzione del Cristianesimo nell'Impero, le costituzioni de' Principi Romani intorno i beni della Chiesa abbiano alcun vincolo, e somiglianza con quelle degli altri Collegj, non trovasi, che io sappia, alcun vestigio nell'antichità. Le cagioni, e le regole che spinsero gl' Imperadori a perseguitare la Chiesa, erano il falso zelo di sostenere l'Idolatria, e un cieco odio contro i Cristiani; i quali perciò, come nella sua Apologia si duole Attenagora (1), rimanendo esposti al furore de' Magistrati, e de' Popoli, erano spogliati a capriccio non solamente de' loro beni, ma ancora della libertà, e della vita. Que' Principi all' incontro, che protessero la Religione, sebben Gentili, aveano per guida i sentimenti di umanità, e di vera gloria, e quelle regole di giustizia, da cui è mosso ogni buon Principe a difendere dalla calunnia, e dall' oppressione i sudditi fedeli, e benemeriti dello stato. Sono sempre nella bocca de' Pubblicisti quelle parole di S. Ottato Milevitano. *La*

(1) Legat. pro Christ. n. 1. pag. 280.

Chie-

Chiesa è nell' Impero, cioè, come spiega un di essi il più giudizioso, *composta* di Cittadini. D'onde ne viene per legittima conseguenza, che tutti i Fedeli, e così pure i Cherici come tali abbiano di ragione la stessa capacità di godere del diritto comune al pari di qualunque altro membro della civile Repubblica; e che perciò i beni, e i fondi temporali sieno pervenuti nelle Chiese per Concessione (1) e facoltà Sovrana, nella stessa maniera, con cui suol dirsi, che i beni posseduti da ciascuno de' Cittadini sono suoi proprj, e che ne ha il Dominio per diritto umano, cioè per que' titoli, che le Pubbliche Leggi ricercano, acciò un Suddito possa dire: *Questa roba è mia*; ed esercitare, se sia duopo, le competenti azioni in giudizio.

(1) Principio II. Ragionamento pag. 10. & 40.

Questa verità viene a maraviglia illustrata da S. Agostino in quel celebre passo (2) dove parla de' beni Ecclesiastici, sopra i quali avea pretensione Faustino Vescovo Donatista, contro le Imperiali Leggi, che non permettevano agli Scismatici di tal nome di poter possedere cosa alcuna a nome della Chiesa. Con qual diritto, diceva il Santo Dottore, chiedi tu le Ville, o sie-

(2) In Joannis c. 1. Tract. VII. num. 25.

sieno i poderi, di cui si tratta? E' egli codesto diritto Divino, oppure umano? Il gius Divino si racchiude nelle sante Scritture: l' umano, l' abbiamo nelle Costituzioni Imperiali. Qual è di questi due diritti, per cui ciascuno possiede quel che possiede? Certamente l' umano. *Unde quisque possidet, quod possidet? Non ne jure humano?* E perciò in vigore dell' umano diritto ognun dice: *questa Villa è mia: mia è questa Casa: questi servi sono miei*. Ora l' umano diritto è il diritto Imperiale; perchè Dio dispensa al genere umano le umane Leggi per mezzo degl' Imperadori, e de' Principi secolari. Niuno pertanto, ei conchiude, se non ha l' appoggio delle Leggi de' Principi, niuno può dire che questa Villa, quel Servo, quella Casa sia sua. *Tolle jura Imperatorum, & quis audet dicere: mea est illa Villa; meus est ille Servus; aut Domus hæc mea est?* Si osservi di grazia l'Argomento del S. Dottore, che in sostanza è questo. Tutti i beni temporali si possedono per umano diritto. Questo non è altro fuorchè le Sovrane Leggi degl' Imperadori: dunque le Leggi degl' Imperadori son quelle; per cui ciascuno possiede. Non vi è alcuno, che senza di esse ardisca attri-

tribuirsi la proprietà dei beni. Dunque le Chiese Scismatiche non possono arrogarsela codesta proprietà; mancando loro, il sostegno del diritto umano, cioè delle Leggi degl' Imperadori. Se troppo non m' inganno, S. Agostino con questa maniera di ragionare suppone, anzi dimostra, che gl' Imperadori abbiano potuto giustamente privare le Chiesa de' sediziosi Donatisti di ogni diritto di possedere: suppone altresì, che alle Chiese Cattoliche al pari di qualunque altro Cittadino appartenga la proprietà de' beni per le umane Leggi, la di cui disposizione è in mano de' Principi. Ma non mai suppone quello, che voi prendete (1), cioè che *la Chiesa Cristiana, o sia l' unione de' Cristiani, come tale, nata nell' Imperio, fu per Leggi dell' Imperio medesimo abilitata a posseder fondi e possessioni terrene:* quasi nel nascere fosse *inabile* ed *incapace*, onde abbia avuto bisogno d' una speciale *concessione*, e *facoltà* diversa da quella, per cui tutti gli altri Cittadini possedono. Voi vi siete servito di questa misteriosa foggia di parlare, per appianarvi la via al terzo principio, che già prendo ad esaminare: principio, con cui si vedrà, che in forza di

(1) Ragionamento p. 47.

queste parole, *Concessione*, *facoltà*, *capacità*, viene ridotta la Chiesa a godere d' un diritto, che poco o nulla ha dell'umano.

III.

(1) Ragionamento p. 10.

(2) ibi pag. 51.

Il terzo principio è (1) „ che queste Concessioni, e rispettive abilità „ (*di lasciare* (2) *o di possedere beni temporali agli Ecclesiastici*) si sono fatte „ senza derogare ai diritti di quel supremo Dominio, che in qualunque „ mano passino (*le cose concesse*) necessariamente devono intendersi riservate (*riservati*) al Sovrano per ampliarle, per restringerle, per moderarle, o per toglierle; ed osserveremo (così voi soggiungete) come si „ sono in fatti variamente effettuate „ (si eseguirono) secondo le varie condizioni de' tempi, delle circostanze, „ e de' Principati. “ Dopo aver riportato il testo colle postille, e colle varianti Lezioni, non mi resta intorno al senso gramaticale se non da intendere un po' meglio, come le *concessioni*, e *abilità* di lasciare o di possedere beni temporali agli Ecclesiastici abbiano potuto *effettuarsi* o *eseguirsi* ancora in

in que' tempi, e in quelle circostanze in cui i Principi son venuti *a togliere le cose concesse*. Dovea dirsi piuttosto, che allora si effettuò la tacita riserva del supremo Dominio, e che furono ristrette fra più angusti confini, o colte, e annullate le concessioni e le abilità. Questo, ben lo vedete, è un volo di penna, che può scusarsi nel caldo della disputa, ma non così nel proporre un principio. Voi però che non badate a queste minuzie, vorrete sapere, se io vi accordi sì o nò il principio da voi posto? Al che replico, esser vero verissimo, che i Principi sopra i beni temporali degli Ecclesiastici loro sudditi ritengono l'alto Dominio, cioè quello stesso che loro compete sopra i beni degli altri Cittadini. E se questa vostra *regola di riserva* null' altro contiene, si potea far a meno di premunire una verità sì palpabile, e sì generalmente ricevuta con un apparato di false idee di povertà Apostolica, e di Ecclesiastica incapacità, che avete premesse. Qual è dunque l'uso, che può fare un Sovrano dell'alto Dominio che gli compete? E' egli forse quello, che fu descritto da Samuele allorchè (1) il popolo gli dimandò un Re,

(1) Ragionamento cap. VIII.

Re, come lo aveano le altre Nazioni? Lo nega S. Tommaso (1) seguito da un gran numero d' Interpreti: spiegando che il *diritto Regio*, di cui parla il Profeta, non era già quel giusto supremo Dominio che appartiene ai Principi del Secolo per istituzione Divina; ma piuttosto l' abuso, che facevasi ne' governi dispotici, della Suprema podestà: *potendo per altro avvenire* (come soggiunge l' Angelico Dottore) *che un buon Re senza incorrer la taccia di tirannia, affine di procurare il comun bene* (Filios tollat, & multa accipiat a subditis suis) *debba valersi delle persone, e delle sostanze de' Sudditi*. Da questo legittimo titolo de' Sovrani nasce l' obbligo ne' sudditi d' arrollarsi alla milizia e di pagare i tributi; come si ha nel primo Libro de' Re al cap. x. dove parlasi de' Figli di Belial, che non vollero unirsi all' Esercito di Saulle, nè prestargli alcun altro sussidio. Può altresì (chi ne dubita?) la Regia Maestà esercitare l' eminente suo Dominio (2) sulle cose de' sudditi per mezzo delle pubbliche Leggi; e in fatti lo esercita contro i ribelli (per esempio) confiscando i loro beni; e verso i prodighi, e i minori, ai quali ne toglie il

(1) apud Malvendam ad h. l.

(2) Vitriarii Instit. Jur. nat. lib II. c. II. Quest. XI. pag. 69. Lipsiae 1726.

il libero uso. Fa però d'uopo riflettere, che il Sovrano dee temperare la Legge a proporzione dell'utilità, che ne è per ridondare allo Stato, e del bisogno, in cui questo ritroverassi. Imperciocchè non qualunque vantaggio, che fosse per nascere dalla nuova Legge, bastar potrebbe a giustificarla, se con questa venisse un Ordine di Cittadini a soffrirne un grave pregiudizio, massime se il discapito non venisse almeno in qualche parte risarcito dalle disposizioni della Legge medesima. Anzi il Salgado Autore classico, e che è in molto pregio appresso i moderni Pubblicisti, procedendo con più di rigore sostiene (1) che niun Principe può togliere i beni de' Sudditi, ovvero disporre, se non vi concorra un urgente, e necessario motivo di farlo: e allora, ei dice, quel che si toglie, dee risarcirsi con una competente soddisfazione. Non ho fatto che tradurre letteralmente le parole del dotto Giurisconsulto. „ Longe verior opinio est, „ non posse Imperatorem, nec alium „ Principem bona subditorum auferre, „ nec disponere, nisi ubi in contrarium urgens aliqua, & necessaria „ causa suadeat; & tunc id quod au- „ fer-

(1) de Supplicatione Parte I. c. VII. num. 28.

„ fertur competente satisfactione pen-
„ sandum esse; " lo che ripete in altri luoghi della sua Opera. Tal' era appunto la dottrina degli Scrittori Veneti nella famosa controversia, di cui ne abbiamo la *Storia particolare*, premessa all' Opere di Fra Paolo: aver cioè il Principe ogni podestà di valersi delle persone, e de' beni de' Sudditi ancora Ecclesiastici (1) quando cioè *la necessità del ben pubblico lo astringe, o necessita*: siccome allora fece la Serenissima Repubblica con una Legge fondata sugli esposti principj: *non perdendo*, come rispose il Senato (2) *gli Ecclesiastici per ciò cosa alcuna di quello, che viene ad essi lasciato, o donato poichè ne ricevono il prezzo, che equivale allo Stabile*. Nè diversamente ha praticato in altre occasioni, compensando cioè così gli Ecclesiastici, come i Secolari al suo Dominio soggetti della perdità di que' fondi, che possedevano dove ora sorgono Fortezze a difesa dello Stato. Ciò che insegnò Salgado, e ciò che è in uso presso la più saggia fra le Repubbliche, viene confermato dal sentimento di Ugone Grozio nel Lib. III. *de jure belli, & pacis* cap. XX. num. VII. il quale cita secondo il suo costume an-

(1) Lib. IV. pag. 65.

(2) Lib. I. pag. 14.

anche in questo proposito alcuni de' nostri Scolastici, e Decretalisti, verso i quali, benchè di Comunione diversa, e benchè fornito di squisitissima Critica, mostrò sempre un grande rispetto: la qual cosa mi sembra degna di particolar osservazione, e degna de' grandi Uomini, che non hanno bisogno di mendicare la loro gloria col disprezzo degli altri. Parlando egli adunque dell'eminente Dominio che ha il Pubblico, o sia quegli che ne sostiene le veci, come sono il Principe nella Monarchia, e il Senato nel governo aristocratico, insegna che in caso di pubblico vantaggio (non ricercando egli una *somma* cioè estrema necessità; la quale concede anche a ciascuno de' privati alcun diritto sulla roba altrui) insegna, dissi, che un tal Dominio stender si possa a far uso, e a perdere, ed alienare i beni de' Cittadini. Ma quando ciò accada, ei soggiunge, quelli che perdono il suo, hanno giusto titolo di essere risarciti dal Pubblico o tosto, o tardi. „ Sed addendum „ est, id cum fit, Civitatem (con questo nome intende il Sovrano) teneri „ iis, qui suum amittunt, sarcire damnum de pubblico. " Cogli stessi principj

cipj trattano questo punto il Puffendorf, e il Barbeyrac. E in quanto al primo trasceglierò una sola particella, che si legge al lib. VIII. della sua Opera de *jure Naturæ, & Gentium*, Cap. V. §. VII. „ cum sæpe ea sint Reipublicæ tem„ pora, ut vel urgens necessitas non „ admittat ratas partes a singulis col„ ligi, vel certa quæpiam res unius, „ aut paucorum Civium ad necessarios „ usus Reipublicæ requiratur; poterit „ summum Imperium eam rem publi„ cis necessitatibus adhibere; ita tamen, „ ut quod ratam partem dominorum „ excedit a cæteris civibus sit ipsis re„ fundendum. " E qui aggiunge varj casi, ne' quali ha luogo l'esercizio dell' alto Dominio su i Beni de' particolari coll' obbligo però d'indennizzarli per quella porzione maggiore di danno, che soffrono sopra gli altri: avvertendo anco, non doversi troppo liberalmente ampliare l'uso di questo Dominio, ma quanto sia possibile doversi restringere a' termini dell' Equità. Ma grazie sieno all'Altissimo Iddio, nè io, nè voi, Amico Carissimo, possiam temere che vi sia bisogno di questo consiglio, o avvertimento del Puffendorf. Non mancarono giammai, dicea Pli-

nio

nio all' Imperadore Trajano (1) certi Ministri, *qui fronte gravi, & tristi supercilio* allegano la pubblica utilità: ma i buoni Principi si fanno gloria di procurarla o con niuno, o col minor danno de' Sudditi.

Queste, senza che io spogli le note del Barbeyrac, le quali meritano d'esser lette sull' Edizione in lingua Francese de' libri del Puffendorf, sono le sode massime de' Pubblicisti moderni, che voi mostrate di non conoscere quanto basta; perchè niun cenno da voi si fa nel proporre il terzo de' vostri principj, anzi nemmeno nello spiegarlo, dell' obbligo, che generalmente parlando ha ogni Principe di risarcire opportunamente, e quanto sia possibile, il discapito de' particolari Cittadini; quando un grave motivo lo costringe a valersi dell' assoluto Dominio. Voi all' incontro ci andate predicando Massime Economiche, non però quali ricercherebbe il gran lusso, che regna in tutti gli ordini, e che è la vera rovina degli Stati. No: la vostra Economia è tutt' altro, e s' aggita intorno *al mantenimento della quiete pubblica* (2). *Perciò importa a ottener questo fine, che un Ordine di Persone non possedeva più beni di*

(1) In Panegyr. n. 4. apud Barbeyrac. in notis.

(2) Ragionamento pag. 56.

quelli

quelli che sieno necessarj a mantener l' equilibrio cogli altri Ordini di Cittadini, e di Sudditi. Se così è, vi consiglio a far un viaggio per la Boemia, per la Polonnia, e per altri Regni, e vedere, se la quiete Pubblica abbisogni di questo rimedio; e se questo possa adoperarsi senza turbarla. In conseguenza di una proposizione così indefinita, altri diranno che una Famiglia non deve possedere fondi sì ampj, che tolgano l' equilibrio coll' altre famiglie del suo ordine: stabilimento, che non può aver luogo, se non fosse nella prima fondazione di un governo popolare, ma non già dove comanda un solo, nè tampoco nelle Repubbliche governate da Ottimati; presso i quali, per valermi delle parole d' uno Scrittore ingegnoso (1), *lo spirito di moderazione tiene il luogo dello spirito di uguaglianza*. Non vi stupite di grazia, se io sono uscito alquanto di strada, perchè voi mi avete condotto. E per dir il vero chi volesse far abuso delle prove da voi addotte in più di un luogo, darebbe a credere facilmente, che abbiate prestate armi a chi però non farà mai per adoperarle contro le mani morte, e insieme contro le vive; e che perciò

(1) L' Esprit. des Loix. Livre IV. Chap. VIII.

vi

vi ſi convenga il vanto di quell' antico Campione: *Tros, Rutulusque fuat, nullo diſcrimine habebo*.

Dalle prove di ragione paſſando a quelle che i fatti vi somminiſtrano, ſi è già veduto con quanto poca felicità abbiate maneggiata la Conſtituzione di Valentiniano, che non innovò coſa alcuna intorno alle Donazioni, e ai Laſciti a favor della Chieſa. Così almeno, ſe preſtiam fede a Sant' Ambrogio, in que' tempi la interpretavano gli ſteſſi nemici delle ricchezze Eccleſiaſtiche. *Referunt*, ripetiamo la teſtimonianza del Santo, *ea quæ vel donata, vel relicta ſunt Eccleſiæ, non eſſe temerata*. E voi una prova sì fatta, che nulla vale, è fa anzi contro di voi, non avete riguardo di eſporre come una robuſta vanguardia. Sottentri l' altro paſſo di S. Ambrogio, di cui ſi fa pompa nel frontiſpicio del Libro. „ Si „ tributum petit Imperator, non negamus: Agri Eccleſiæ ſolvunt tributum. Si Agros deſiderat Imperator, „ poteſtatem habet vindicandorum. " Queſte ſono le parole, che avete preſe dal Canone *Si tributum* Cauſa XI. Quæſt. 1. del Decreto di Graziano, ſenza curarvi di traſcrivere le ſeguenti, credendole

dole forse poco opportune: *Tollant eos, si libitum est Imperatori. Non dono, sed non nego*. Questo è dunque il celebre passo, che fra tanti avete prescelto, affine di meglio disporre a tempo i vostri Leggitori a imbeversi delle vostre dottrine! Non potea in fatti scegliersi un altro passo, che ci desse motivo, come questo lo dà giustissimo, ed evidente, di credere che nel formare il vostro Ragionamento abbiate prese quà e là le testimonianze degli antichi Scrittori; niuna cura prendendovi di vedere il contesto, nè di esaminare le circostanze, in cui hanno scritto. E pure questa è una regola dell' arte critica; senza la quale non possiam esser certi di capire il vero senso degli Autori. Ve ne darò un esempio senza uscire dall' argomento, che abbiam per le mani. Un Principe comanda al Vescovo di una Chiesa, che consegni alla Zecca i Vasi sacri destinati al ministerio del Divin culto, per que' gravi motivi, che sono abbastanza noti, e con quelle condizioni, che prescrivono le Pubbliche Leggi, e che gli suggerisce la Religione. Suppongasi che il Vescovo confondendo il suo caso con quello che accaddè a S. Ambrogio, a cui pure furono ri-

chie-

chiesti dall' Imperadore i Vasi sacri, gli rispondesse, che non può dargli, allegando la precisa risposta, che diede il Santo Vescovo di Milano (1) „ Templo Dei nihil posse decerpere ..... Nec „ mihi expediret tradere, nec illi (Imperatori) accipere. " *Di quel che appartiene al Tempio di Dio non posso toccar nulla. Nè a me conviene consegnare, nè all' Imperadore ricevere quel che è di Dio*. Se, dissi, con queste proposizioni del Santo volesse schermirsi, che direste voi mai? Direste senza dubbio in primo luogo, (2) che è una dottrina de' *tempi soggetti all' impostura d' ingannare i semplici, quella che insegna che i beni temporali offeriti dalla pietà de' credenti in onore di Dio, sono di quel punto divenuti beni consecrati a Dio; e che perciò venir più non possono nell' umano commercio*. Così direste: e direste male mostrando di credere, che vi sia chi sostenga una tale dottrina, senza lasciar luogo alle necessarie eccezioni. Ma se in oltre a sangue freddo vi prendeste la briga di esaminare le circostanze, in cui era S. Ambroggio, quando rifiutò di consegnare i Vasi Sacri perchè appartenevano a Dio e al di lui culto; allora sì che il Vescovo refrattario sarebbe mal concio dalla vostra pen-

(1) Serm. contra Auxent. num. 5.

(2) Ragionamento pag. 68.

penna, e non gli *riuscirebbe d' ingannare i semplici con una impostura*. Si lusinga, direste, il buon Prelato, che i publicisti non sappiano leggere i Santi Padri? Allora tratavasi di prostituire i Vasi Sacri alla fazione Ariana; e S. Ambroggio non doveva consentire alla loro profanazione. Il caso presente è diverso. A che dunque, se non per abbagliare i creduli, produrre un passo tronco, e spogliato della notizia de' fatti?

Lo stesso dee dirsi del Testimonio di Sant' Ambrogio da voi riferito; il quale a leggerlo così isolato e tronco, sembra una proposizione di qualche Autore di Gius Pubblico: *Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum*. E se all' incontro si prende col suo contesto, e col dovuto riflesso alla controversia, che allora bolliva in Milano; non è in sostanza se non una maniera oratoria, con cui il Santo Padre in vece di porsi a combatere fuori di proposito contro un principio degli Avversarj in cosa alquanto disparata, glielo fa buono, e fa mostra di ammetterlo, ma in fatti non l' approva per niente. *Non faciant* (1) *de agris invidiam Tollant eos, si libitum est imperatori: non dono sed* non

(1) In serm. contra Auxent. de Basilic. tradend. num. 33.

non nego. E benchè queſte ſole parole (che voi avete ommeſſe) ci ſpieghinò quanto baſta l' intenzione del Santo, ch' era di sfugire una diſputa inutile, e ſtraniera al punto principale di che trattavaſi, ciò nulla oſtante io conſidero pregio dell' opera di entrare di propoſito nell' eſame de' veri principj, che avea il Santo Dottore in una materia sì dilicata, e sì importante alla Società Civile, e alla Religione, come è quella dell' alto dominio. Il giovanetto Imperadore Valentiniano, o piuttoſto l' Imperadrice Giuſtina abbaſtanza nota per l' impegno ſuo in proteggere l' ereſia, piu volte avea comandato a Santo Ambrogio, che cedeſſe agli Ariani una almeno delle ſue Chieſe, inſieme co' ſacri Vaſi deſtinati al Divino Servizio. A tutte le prove reſſe la coſtanza del Santo, che in tal occaſione ſeppe concilare (come ſempre far debbono i Miniſtri di Dio) l' onore dovuto alla Regia Maeſtà colla ſacerdotale fortezza, con cui fa d'uopo difendere il depoſito della Fede, e gli eſſenziali diritti dell' Apoſtolato. Egli ſteſſo ci ha con vivi colori deſcritta la Storia degli avvenimenti, così in due Lettere, che ſono la XX. e la XXI. nell'

Edizione del P. Nourry, come ancora nel sermone contro il falso Vescovo Aussenzio *della cessione delle Basiliche*. Sceglierò dunque da questi preziosi monumenti alcune espressioni, che molto giovano a vieppiù stabilire ciò che dissopra abbiamo osservato, parlando dell' alto Dominio, e insieme a porre in chiaro quelle parole, dove fa cenno della Potestà del Sovrano sui poderi della Chiesa. I Conti, e i Tribuni, scrive il Santo (1), vennero a intimarmi, che senza frappore altri indugj io dovessi consegnar le Basiliche; col dirmi che l'Imperadore si vale del suo Diritto, e di quella podestà, che ha su tutte le cose: *Imperatorem jure suo uti, eo quod in potestate ejus essent omnia*. All' udire questa militare giurisprudenza, il Santo non si smarrì. E, miei Signori, lor disse prontamente, se il nostro Principe mi chiedesse il mio, come sarebbe a dire un pezzo di terra, o d' argento, in somma qualunque cosa che fosse mia, io non sarei per negargliela: Ma non così posso acconsentire, che a Dio sieno tolte le cose sue, che non sono soggette alla Podestà Imperiale. *Ea quae sunt Divina, Imperatoriae potestati non esse su-*

(1) Epist. XX.

subjecta. Perchè non piuttosto invadere il mio Patrimonio? Perchè non piuttosto chiedermi la vita istessa? *Si patrimonium petitur, invadite: si corpus occurram*. Ma le Chiese, ripiglia il Santo, addrizando a Valentiniano il suo discorso, le Chiese nè a me è lecito il consegnarle, nè a voi è spediente il riceverle. E come mai potete credere, vi sia permesso di pigliarvi la Casa di un Dio, mentre nessun diritto avete di usurparvi a capriccio una Casa di un Suddito? *Domum privati nullo potes jure temerare: Domum Dei existimas auferendam?* So bene, che non vi mancano adulatori, i quali vi dicono, che tutto lice al Principe; che tutto è suo: *Imperatori licere omnia, ipsius esse universa*. Sì, pur troppo i Principi sono circondati da Cortigiani di questo carattere. Ma non vi rincresca, se io vi dice, che non dovete lusingarvi di stendere sulle cose Divine il diritto Imperiale. Già sta scritto nel Santo Vangelo: *Quæ Dei Deo, quæ Cæsaris Cæsari*. All' Imperadore appartengono i suoi Palazzi; e le Chiese al Vescovo; a voi è raccomandato il diritto delle pubbliche mura, non delle sacre. Sappiate per altro, che sebbene io non pos-

ſo conſegnar la Baſilica, non per queſto io debbo combattere, nè rivolgere l'armi contro il mio Principe. *Tradere Baſilicam non poſſum: pugnare non debeo*. Il compendio di queſta dottrina è: 1.° Che tutte le coſe non ſono in podeſtà del Principe. 2.° Che le coſe ſacre ne ſono eccettuate, allorchè ſi tenta di profanarle a capriccio, e in poſitivo diſonore di Dio. 3.° Che il Principe non può invadere, nè occupare ſenza particolare giuſta ragione i beni de' privati. 4.° Che il Veſcovo non può acconſentire alla profanazione delle coſe a Dio dedicate. 5.° Che non dee però mai opporſi colla forza, ma ſolamente colle ſuppliche animate da un ſaggio zelo, che nulla abbia di faſto, o di amarezza. Meritavano queſti principj di Sant' Ambrogio d'aver luogo fra quelli di Cicerone, di Seneca, e di tant' altri nelle ricche annotazioni del Barbeyrac. Ma egli era troppo nemico dei SS. Padri, perchè poteſſe rendere queſta giuſtizia a uno de' più illuſtri, che non ha ſfuggita in altra occaſione la di lui maldicenza. Ma tocchiamo ancora alcun bel paſſo del Sermone, che recitò contro Auſſenzio. Quivi pure ei ripete, che ſe a nome

dell'

dell' Imperadore gli venisse richiesto o un suo podere, o una Casa, o altra cosa di sua ragione, ben volentieri glie la offrirebbe; ma che all' incontro nulla ei poteva cedere di ciò, che a Dio era dedicato nel Tempio. *Id quod mei juris esset libenter offerre: Templo Dei nihil posse decerpere*. E alquanto dopo vi è poi il celebre passo, che dee riportarsi tutto intiero: *Si Tributum petit Imperator, non negamus. Agri Ecclesia solvunt tributum. Si Agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum. Nemo nostrum intervenit. Potest pauperibus collatio Populi redundare. Non faciant de Agris invidiam. Tollant eos, si libitum est Imperatori: non dono, sed non nego*. Cioè se domanda l' Imperadore il tributo, non lo neghiamo: Le possessioni della Chiesa lo pagano. Se l' Imperadore desidera anche le possessioni, ha in sua podestà il prenderle: Niuno di noi se gli oppone. La sola colletta del Popolo può bastare per le indigenze dei poveri. Non ci rendano odiosi per le tenute della Chiesa: se le prendano, se così piace all' Imperadore, che io in quanto a me non glie le offro in dono, ma neppure le nego. Non richiedesi grande acume d'ingegno per vedere, che il Santo non conviene

co' suoi Avversarj nell'attribuire all'Imperadore un generale, e legittimo diritto di pigliarsi i poderi della Chiesa. Egli, come hò premesso, non entra a discutere minutamente questo punto. E siccome non concede al Principe la podestà di appropriarsi la Casa, o i Terreni di un privato, così non può concedergli quella d'impadronirsi de' Campi della Chiesa. Anzi nel primo caso ei si spiega in termini chiari, che venendogli richiesta la roba sua propria, di buona voglia glie la offrirà: *Hoc responsi reddidi: me si de meis aliquid posceretur, aut fundus, aut domus, id quod mei juris esset libenter offerre*; dove all'incontro nel caso, che gli fossero dimandati i beni della Chiesa, ei dice, che non sarebbe mai per concorrervi, ma nemmeno poi per resistere. *Nemo nostrum intervenit...., non dono, sed non nego*. E la ragione per cui diversamente risponde all'una, e all'altra supposizione, si è perchè ciascuno può donare il suo; e vero dono è quello ancora, che si dà al Principe a titolo di dono, quando si dà ciò che è proprio del Donatore (1): *Dare Regi & domum, & mancipium, & pecuniam possumus: nec donare illi de suo dicimur*. Laddove non è presso il Vescovo

(1) Seneca lib. VII. de Benef. cap. XV. ap. Barbeyrac. in not ad l. c. Pufendorfii.

covo la proprietà dei beni della Chiesa, ma l'amministrazione, e perciò saggiamente il gran Padre rispose: *non dono*, cioè non posso disporre per donargli; ma se così piace all'Imperadore, o, per dir meglio, a' suoi Ministri, se gli prendano pure, che io non mi oppongo. Avea ancora il Santo un motivo particolarissimo di non usare alcuna resistenza; perchè l'onore del suo grado sacerdotale richiedeva, che smentisse le inique calunnie de' suoi nemici, da' quali si andava disseminando, che Ambrogio seduceva il Popolo non solo coll'incantesimo de' suoi Inni, ma molto più colle copiose limosine. Considerando perciò tutte queste circostanze, non si può in verun modo spiegare il detto, *potestatem habet vindicandorum*, di un potere legittimo, cioè dell'eminente Dominio, che ha il Principe su tutti i fondi posti nel suo Territorio. Altrimenti converrebbe dire, che Sant'Ambrogio permette al Sovrano l'appropriarsi i beni dei Sudditi, sol tanto che lo desideri: *Si agros desiderat Imperator, potestatem habet vindicandorum:* che confonde, come facevano molti della pretesa riforma nel Regno di Francia (1), la podestà dell'Imperio colla proprietà del Dominio: che

(1) V. Barbeyrac. l. c.

che finalmente egli si contraddice, e che si accorda co' suoi Avversarj, i quali asserivano *Imperatori licere omnia, ipsius esse universa*, contro quel bel detto di Seneca, con cui darò fine: *Sub optimo Rege omnia Rex imperio possidet, singuli Dominio.*

IV.

Il quarto principio è concepito in questi termini: „ che in forza (1) di „ questa essenziale riserva ogni Sovrano per Uffizio di Principe ha un obbligo indispensabile, quando la necessità lo richiede, di venire agli indicati provvedimenti. " Intorno a questo principio io non ho, a parlarvi schiettamente, alcuna difficoltà di ammetterlo, purchè si convenga del modo, con cui un giusto Principe dee venire a' suoi nuovi provvedimenti. Anzi io non ricerco, che *un' espressa necessità lo costringa* (2), ma colla scorta di S. Tommaso, e del Grozio mi basta, che siavi il motivo *del comune vantaggio*, acciò possa far uso dell' alto Dominio, proporzionando però la qualità del provvedimento alla maggiore, o minore esigenza del pubblico bene. E ciò intanto io credo bene d' assoggettare ai vostri

(1) Ragionamento pag. 11.

(2) Ragionamento pag. 72.

ſtri più maturi rifleſſi, perchè è da temerſi che non ſi confonda la neceſſità coll'utilità, e una utilità vera, e grave, con una apparente, o leggiera. Credo altresì opportuno l'aggiugnervi, che la verità del voſtro quarto principio non dipende in verun conto dagli altri tre, come a voi piace di ſupporre (1), luſingandovi d'aver formata nel voſtro Ragionamento una catena geometrica. Poichè potevano e la Chieſa, e i Cherici eſſere iſtituiti da Gesù Criſto con poſſeſſo, e dominio di beni temporali: potevano eſſer capaci di poſſedergli ſenza una particolare conceſſione de' Principi, che toglieſſe la loro vergognoſa incapacità: potevano finalmente codeſte conceſſioni eſſere più liberali, e ſenza le clauſole d'alcuna riſerva diſtinta da quella, che naſce non dal tenore della conceſſione, ma dal grado ſublime del Principe, che concede. Tutto queſto poteva eſſere; e ciò non oſtante, il Principe avrebbe avuto un ſicuro diritto, e un obbligo indiſpenſabile di ſoccorrere co' ſaggi ſuoi provvedimenti alla pubblica neceſſità. Ma che diſſi, ciò poteva eſſere? Io ho fatto vedere, che la Chieſa non fu iſtituita da Criſto con preciſo divieto, o

ſia

(1) Ragionamento pag. 72.

ſia incapacità di poſſedere, come han fatto alcuni Santi Fondatori di religioſi Inſtituti; e ciò che diſſi, mi giova ora confermarlo con l'autorità di S. Giovanni Griſoſtomo, il quale, benchè non ſia Probabiliſta, decide però con franchezza, che *poterant* (1) *tempore Apoſtolorum Domus & Agri ab Eccleſia poſſideri*, ma che ſi ſtimò meglio per un tempo di attenerſi al Conſiglio Evangelico. Ho fatto, dirò così, toccar con mano, che Coſtantino il Grande non trovò i Cherici, nè le Chieſe inabili a poſſedere fondi immobili, nè le diſpensò di una rigoroſa povertà Appoſtolica; ſiccome alcuni Ordini Regolari, nella loro origine incapaci, ſono ſtati poi diſpenſati dalla Chieſa. Finalmente ſi è dimoſtrato, che le conceſſioni fatte alla Chieſa non ſoggiacciono ad alcuna particolare riſerva, che renda la di lei condizione in ciò, che ſpetta alla proprietà de' beni, peggiore di quella di qualunque altro Cittadino. E con tutto queſto, benchè io non convenga co' tre primi voſtri principj, riconoſco ne' Principi un potere legittimo; ed eglino ſenza la noſtra Teologia riconoſcono l'obbligo di valerſi dell'alto Dominio con quella miſura, che ri-

(1) in Matth. Homil. 86.

chie-

chiede il bene de' Sudditi, e la necessità dello Stato.

Si potea dunque da voi senza gran danno della Giurisprudenza pubblica risparmiare la fatica di raccogliere qua e là molti passi che dimostrano i doveri (1) de' Sudditi verso il Principe, e quelli del Principe verso i Sudditi: intorno a che abbiamo, grazie a Dio, libri eccellenti. I due oggetti che hanno le civili leggi, di promuovere la tranquillità pubblica, e nel tempo stesso l'eterna salute de' Sudditi, sono spiegati non solo da Pietro de Marca, ma dal Suarez, e da altri; nè io veggo la ragione, per cui il vostro principio abbia bisogno di essere sostenuto, se non forse per indurre le Corti de' Sovrani ad avere un poco di zelo per la salute de' Cherici, che fanno abuso enorme delle ricchezze. Il più bello si è, che nel vostro Ragionamento (2) ci entra a insinuare questa verità Cristiana anche Ammiano Marcellino Gentile di Religione, il quale nella sua Storia dice, che l'Impero a definizione de' Saggi altro non è se non una sollecitudine dell'altrui salvezza, *nisi cura salutis alienæ*. Sottile interpretazione, sfuggita ai valorosi Uomini, al Linden-

(1) Ragionamento pag. 77. e seg.

(2) ivi.

denbrogio, ai due Valesj, al Gronovio, che hanno illustrato questo Scrittore. No, caro amico, Ammiano non si pensò mai di parlare della salute eterna, che a noi Cristiani debb' esser a cuore, ma quella intese, che nelle medaglie di Nerva, di Adriano, di Macrino, e in tant' altri monumenti si chiama *Salus Publica*, cioè *la tranquillità*, *la giustizia*, *la pace*, *la bellezza dell' ordine*, che forma la vera gloria dei Principi. Oltre che può sembrar cosa strana il vedere nel vostro Ragionamento proposte crudamente, e senza che vi abbiate preso il pensiero di conciliarle fra loro, due massime affatto contrarie. In questo luogo a giudizio vostro i Sovrani (1) sono tenuti ad aver cura de' loro popoli non solo per quel che concerne la felicità della vita presente, ma anche in ciò, che riguarda l' eterna. Ma non siete voi quello, che stabilite altrove (2) su questa terra due Imperj distinti, uno della Chiesa, e l' altro del Re, appunto per le diverse loro incombenze, dovendo che questo alla tranquillità pubblica, e quello provvedere alla salute dell' anime? Perchè dunque dopo aver colla scorta di S. Gregorio Nazianzeno assegnato a ciascuno delli due Imperj il pro-

(1) Ragionamento pag. 77.

(2) ivi pag. 27.

proprio confine, *huic tranquillitas*, *illi animarum cura commissa est;* vi siete pentito così presto, concedendo ai Principi anche la cura della vita eterna de' sudditi?"

Verum opere in longo fas est obrepere somnum. Poco più a proposito dell' argomento, che avrete preso ad illustrare, voi citate le parole di Socrate. Questi nel Proemio, e non già nel Cap. VIII. del libro V. della Storia Ecclesiastica riflette, che gli affari della Chiesa dipendettero dagl' Imperadori, da che questi cominciarono ad esser Cristiani. Ma qual pro da questo? Se lo Storico in prova di ciò accenna ancora, e descrive que' Principi (come fu Costanzo) i quali abusandosi della Regia Podestà perseguitarono la Chiesa in vece di proteggerla, e in vece di essere difensori, e vindici de' sagri Canoni, diedero mano a violargli. Resta poi da considerarsi con quale coerenza, dopo aver allegate in altro luogo (1) le celebri parole del grande Osio a Costanzo: „ Tibi Deus imperium commisit, nobis quæ sunt Ecclesiæ reservavit: " *A voi*, *Sire*, *Dio raccomandò l' Imperio*, *e a noi riserbò gli affari della Chiesa:* dopo aver approvato il sentimento (2) di San Gre-

(1) Ragionamento pag. 26.

(2) ivi pag. 27.

Gregorio Nazianzeno, il quale diſtinſe *due Imperj* (ſono voſtre parole) *uno della Chieſa*, *l'altro del Re*, „ quia huic tran„ quillitas, illi animarum ſalus commiſ„ ſa eſt: " *perchè al Re fu da Dio raccomandata la tranquillità*, *e alla Chieſa la ſalute dell' Anime:* con qual coerenza, ripeto, ora vi piaccia ſtabilire due Canoni tutt' oppoſti; il primo cioè tratto da uno Storico gentile, e l'altro da uno Storico fautore de' Novaziani. Che ſi avrà dunque a conchiudere da queſte Dottrine? Null' altro, ſe a voi crediamo, ſe non che il Principe non ha da miſchiarſi, e nel tempo ſteſſo ha ſtretto obbligo di miſchiarſi *nelle coſe della Chieſa:* che al Principe non appartiene, e che inſieme è ſuo indiſpenſabile uffizio il procurare *la ſalute dell' Anime*. Non è da ſtupirſi, ſe Carneade, dopo aver un giorno ſoſtenuto in una nobile Adunanza, eſſer due coſe di ſua natura diſtinte, il giuſto e l'ingiuſto, la invitò a trovarſi il dì ſeguente per udire dalla ſteſſa ſua bocca, che il giuſto, e l'ingiuſto erano due nomi vani. Queſta inconſtanza, e dubbiezza è propria della ſetta degli Accademici: ma è rara e ammirabile in chi procede con principj, il di cui concatena-

men-

mento ci porta con somma felicità ad una geometrica dimostrazione.

Sarete forse più felice nell' abbandonare tutte le vele alla vostra robusta eloquenza? e nel declamare con tragico coturno sopra le ricchezze del Clero, le quali svegliarono *le grida di tutto il Mondo* (1) con tal rumore, che *destati finalmente i Principi han dovuto aprire gli occhi per necessità a tanti disordini... e cercare per mezzo della provvidenza delle Leggi di salvar la Repubblica, e la Religione?* Le gran cose che ci dite in poco! grida di tutto il Mondo, e Principi addormentati, che si scuotono dal sonno troppo tardi, per impedire la gran rovina del Mondo Cristiano, e politico. Ma se grida tutto il Mondo, perchè (2) poi tutti i giorni arricchisce la Chiesa? Se i Principi lungo tempo furono sonnacchiosi, come poi uscirono da Costantino in poi tante Leggi (3) a porfreno alla mal regolata pietà del popolo, e alle mani ingorde, benchè morte de' Sacerdoti? Questi due riflessi bastano per dare un saggio della vostra lunga (4) declamazione. E sarà meglio che con più di posatezza io prenda a farne l' analisi, ed a riferire quelle ragioni, che, secondo voi, hanno indotti i So-

(1) Ragionamento pag. 89.

(2) Ragionamento pag. 84.

(3) ivi pag. 82.

(4) ivi pag 84. 90.

i Sovrani a formare nuovi provvedimenti. La prima è, che la „ mal intesa liberalità de' fedeli verso la Chiesa
„ ha recato nella Repubblica uno sbilancio incredibile per le arbitrarie divisioni de' beni fatte per lo più senza consentimento de' Principi, e per
„ l'abuso introdottosi di convertire le contribuzioni destinate a sollievo de'
„ poveri, per quella parte che è superflua al Ministro della Chiesa, in lusso
„ proprio, e in ornamenti non congrui
„ alla soda, e casta maestà de' sagri
„ Tempj." Questo (non è egli vero?) è il primo vostro argomento. Ma in quanto spetta alla divisione de' beni Ecclesiastici (per non parlare di quella, che viene attribuita al Santo Papa Gelasio, la quale al dì d'oggi e da molti secoli in quà non può aver luogo, attesochè le fondazioni delle Chiese le più antiche non sorpassano l'età de' Carolinghi, e la maggior parte sono anche più recenti) io vi sfido a mostrarmi un solo atto di codeste divisioni arbitrarie, in cui i poveri sieno rimasti esclusi, o frodati di quella giusta porzione, che loro apparteneva per l'espressa volontà de' pii fondatori. Quello

che

che è vero si è, che verso il secolo X. cominciarono ad introdursi le divisioni de' fondi Ecclesiastici, e delle rendite consistenti in decime, e in obblazioni; ma allora non si fece il ripartimento fra il Clero da una parte, e i poveri dall'altra, come da voi si suppone che fatto siasi a capriccio, ma fra il Vescovo, e fra i Canonici, ed altri Ministri della Chiesa: dal quale ripartimento nacquero poi altre suddivisioni, che si fecero tra loro i Canonici, e gli altri Sacerdoti, quando abbandonarono la vita comune, vera Epoca, se non erro, de' benefizj. Se vi piacerà di scorrere un poco *l'Italia sacra*, *le Dissertazioni sulle antichità Italiche della mezzana età*, e tant'altre copiose raccolte di questo genere, voi troverete monumenti insigni, che dimostrano questa verità, e troverete, che i Canonici procuravano di ottenere e dai Sommi Pontefici, e dagl' Imperadori la conferma de' beni, e delle rendite loro assegnate, per avere un sicuro schermo non solo dalla invasione de' Potenti, ma ancora dall'arbitrio de' Vescovi. In tutte queste divisioni restò a ciascuna delle parti l'obbligo proporzionato di vestire e di pascere i poveri; ma non già (almeno

G ge-

generalmente parlando) in una somma precisa, alla quale non aveano diritto, o sia uno speciale, e proprio titolo. Non riconoscendosi per tanto la menoma ingiustizia in queste divisioni, solo può essere (anzi pur troppo è accaduto) che gli Ecclesiastici facciano abuso delle rendite de' Benefizj, o colla magnificenza e col lusso, oppur anche con una sordida economia: vizj amendue indegni del sagro nostro carattere, ma che, a dir vero, sebbene molto disonorano la religione, non recano alla Repubblica civile alcun danno maggiore di quello, ch' essa riceve da qualunque altro suddito, il quale nell' uno, o nell' altro modo si abusi dei doni di Dio. I sagri Canoni di tutti i tempi altamente riprovano negli Uomini di Chiesa così il fasto secolaresco, e così pure la cupidigia di lasciar più ricchi gli Eredi con pregiudizio de' poveri. Le politiche Leggi vietano il lusso in tutti gli Ordini; e sostengono le disposizioni de' Cherici a favore di un Nipote, il qual poi, come disse in altro proposito un antico Poeta,

. . . . . . luxu pejore refundit
Quidquid congessit turpis avaritia.

Voi però direte, che il vostro principale gravame non è contro quegli Eccle-

clesiastici, dai quali si lascia ricca la Casa, ma contro coloro, in cui (1) *crescendo sempre più i desiderj terreni si sono dati agli acquisti* (in favore delle Chiese), e quel che è peggio a formare *Statuti e Massime per non mai più dimettergli acquistati*. E questo è il secondo motivo che svegliò le grida di tutto il Mondo, onde si scossero dal sonno i Magistrati politici. Di voi ho molta ragione di dolermi, Amico riveritissimo, perchè non avendo voi riputata cosa sicura di apprendere il diritto Canonico da' volgari Decretalisti, per non correre il rischio, che vi è d' imbeversi in leggendoli di un altro *Vangelo*, abbiate poi anche trascurati i fonti incorrotti, che ci apre la sagra Antichità, e le opere de' medesimi Francesi, delle quali può dirsi ciò che di quelle di un antico della stessa Nazione dicea S. Girolamo, *inoffenso decurras pede*. Certamente in leggendo il solo Fleury (2) avreste appreso, che il divieto di alienare i beni della Chiesa, non viene da ingordo, e insaziabile desiderio di accrescere le facoltà, ma da una saggia premura di conservarle; e che a torto chiamate col nome di *Statuti*, e di *Massime* formatesi dagli Ecclesiastici dati agli acquisti, un salutevole prov-

(1) Ragionamento pag. 85.

(2) Instit. jur. Eccl. part. II cap. XII num. I.

provvedimento de' Canoni, e delle Costituzioni Imperiali. Ebbero in prima, scrive il grand' Uomo, ebbero i Vescovi la facoltà di alienare i beni della Chiesa, troppo nota essendo la loro probità, perchè si avesse a temere che si abusassero. Ma coll' andare de' tempi, alcuni pur troppo fecero abuso del loro potere; onde fu d'uopo ricorrere a' Concilj; e questi pubblicarono varj Canoni, co' quali restò inibita a' Vescovi, e agli altri Amministratori de' beni qualunque alienazione, acciò i Ministri di Dio non avessero a languir di fame. Questo stesso fine si proposero e l' Imperadore Leone col suo Editto, che non abbraccia se non la Chiesa di Costantinopoli; e Giustiniano, che giudicò bene di stenderlo a tutte le Chiese. Fu anche d'uopo, conchiude l'Autore, di rinnovare ne' tempi susseguenti codeste Leggi, perchè non mancavano Ecclesiastici, i quali non paghi dell' usufrutto, poco o nulla curavansi de' successori. Ecco dunque come questi non sono meri *Statuti*, come voi gli chiamate per disprezzo; ma Canoni, e Leggi pubbliche; e queste, non già formate dal *non mai pago desiderio* (1) *di possedere, e di accrescere*; ma tutto all' opposto da un saggio zelo, e da una giu-

(1) Ragionamento pag. 86.

giusta premura d' impedire le dissipazioni. Leggete se vi piace ancora il Vanespen (1) che più diffusamente, ma cogli stessi principj del Fleury tratta questo punto di ecclesiastica disciplina, introdotta nei bei giorni della Chiesa, come si raccoglie ad evidenza da un antico Canone Africano, e da una lettera di S. Leone il Grande (2), contro alla di cui autenticità ha voluto senza ragione muover lite il Quesnello. Senza che io spogli questo erudito Canonista, mi basterà accennarvi, come ei pure allega il giusto motivo, che vi fu di vietare le alienazioni, cioè la libertà, che prendevansi alcuni Prelati, poco solleciti per gli suoi Successori, di distrarre i beni della Chiesa in proprio vantaggio. Lasciatemi dunque conchiudere con franchezza, che il motivo da voi addotto è falsissimo, e ingiurioso a' Nomi illustri de' Santi Vescovi, e de' Sommi Pontefici, che certamente non aspirano a far acquisti.

Passiamo al quarto motivo da voi allegato. Ma prima di allegarlo voi riflettete che i Magistrati politici (3) avrebbero tranquillamente sofferto, che le persone ecclesiastiche godessero in pace de' loro beni, se queste si fossero con-

(1) Jur. Eccl. Part. II. Tit. XXXVI. cap. III.

(2) Epist. XVIII. Operum Tom. I. pag. 721. postr. Edit.

(3) Ragionamento pag. 15.

 te-

tenute ne' limiti d' una *onesta mediocrità*; *sicchè non avessero ne' tempi nostri*, *sebbene meno perfetti degli Apostolici*, *turbata l' Economia*, *e la pace de' Cittadini*. Questo è un curioso anedoto da aggiugnersi alla Storia del nostro secolo. Io dovea bensì temere, che ci richiamaste alla memoria alcuni fatti dell' età mezzana; ma che ai tempi nostri alcuno di noi come tali abbia turbata la pace de' Cittadini, mi è cosa affatto nuova; siccome nuovo affatto deve riuscire l' uso, che da voi si fa di quel *sebbene*; perchè qual maraviglia è che in tempi meno perfetti si veggano degli abusi! E all' incontro si direbbe con grande aggiustattezza, che un Vescovo, per esempio, *nei tempi nostri*, *sebbene meno perfetti degli Apostolici*, contento di un vitto parco, e di un vestir semplice, dispensa tutte le rendite della sua mensa ai poverelli di Gesù Cristo. Lasciamo però queste minuzie di stile, che sono *veluti pulchro in corpore nævi*; lasciamo anche il computo, che fate così su due piedi della quantità de' beni, e del numero delle mani morte, intorno al quale vi dirò forse alcuna cosa frappoco; e si veda piuttosto con quanta verità da voi si dica, aver i Principi *inteso*, *che le dot-*

trine,

trine, le quali, con applauso di chi li premia, si spacciano da gran parte dei moderni Teologi, hanno cercato, e cercano d'imprimere nelle menti degli Uomini divoti, e del cieco volgo, non essere cosa impiegata in maggior servizio di Dio di quella, che si dà alle Chiese, ed alle persone ecclesiastiche. Questa è un' altra notizia spettante alla Storia letteraria, da porsi nelle Novelle. Ma donde mai l'avete tratta? Io ho letti assai pochi de' moderni Teologi, e ritrovo, che questi almeno spacciano una contraria dottrina, cioè poco favorevole al nostro non mai pago desiderio di possedere. Un. di questi è Natale Alessandro, il quale bruscamente (1) insegna aver sempre la Chiesa detestata l'avarizia de' Cherici, e de' Religiosi, che circonvengono i Fedeli per indurgli a lasciare il suo alle Chiese, o alle persone ecclesiastiche. *Semper execrata est Ecclesia sacrorum Hominum avaritiam, qui Fideles ad res suas ipsis, aut Ecclesiæ erogandas circumveniunt.* Uno de' moderni Teologi è ancora il Morbesio, e questi pure sostiene, che (2) le limosine ai poveri fatte in vita sono da antepoire alle pie fondazioni di Messe perpetue, di Anniversarj, e cose simili; perciocchè, ei dice, *tutto quello che si può spe-*

(1) Hist. Eccl. sæc ultimo Art. III. num. 2.

(2) Summa Christ. part. 1. cap. CXL.

sperare da simili fondazioni, molto più sicuramente, e magnificamente si ricaverà a suo tempo dal far le limosine. Oh, mi direte, questi, ed altri, che così parlano, sono Francesi, nulla curanti degli *applausi* e *de' premj* di una Potenza forestiera sempre intesa a dilatare il suo Imperio. Ma perchè dunque i Censori destinati da questa Potenza a notare tutte le Dottrine di Natale Alessandro contrarie a' principj del Dominio universale, si lasciarono sfuggir questa, che gli è così nociva? Il vero si è, che anche i nostri senza tema d'incorrere l'indignazione de' Potenti pensano, e scrivono sullo stesso gusto. Un moderno Teologo Italiano, cioè il Padre Alessandri Cherico Regolare non dubita d'asserire (1) che all'Anime Purganti si può giovare *assaissimo* coll' applicare in loro sollievo le limosine fatte a' poveri; e soggiugne, che chi ha fatto celebrar Messe, o ha speso in altre opere sacre, o profane in vece di fare le dovute limosine, ha di che accusarsi presso Dio, e dee proporre l'emenda per l'avvenire. Ma che occorre andar in traccia di moderni sostenitori della sana Dottrina? Basta scorrere un poco l'aureo Trattato della *Carità Cristiana* per vedere quanto sia

(1) Presso il Muratori Carità Crist. cap. xv. let. h.

ſia falſo, che da gran parte de' moderni Teologi ſi procuri d'ingannare gli Uomini divoti, e il cieco volgo. Oltre quelli, ch' ei riferiſce nel decorſo dell' Opera, è da oſſervarſi, che la approvarono pria che veniſſe alla luce, un Abbate Generale de' Canonici Regolari del Salvatore, un Religioſo graduato de' Servi di Maria, un Prevoſto Fiorentino, il famoſo P. Migliavacca Abbate anch' eſſo di S. Salvatore, il P. Platina de' Minori Conventuali; e finalmente, oltre l' Inquiſitore di Modena, e il Reviſore, amendue dell' Ordine di S. Domenico, l' approvò il P. Gotti, ornamento allora dello ſteſſo religioſo Iſtituto, e poſcia del ſagro Collegio. Nè debbe ommetterſi, che queſto non men Santo che dotto Teologo ſi dichiara di bramare ardentemente la pubblicazione dell' Opera di cui parliamo, *a vantaggio della Criſtiana Repubblica, per la tranquillità de' Cittadini, e per conſolazione de' buoni:* eſſendo eſſa in fatti, perchè eſeguita da una mano eccellente, colla ſcorta non ſolo della Religione, ma, come parve al P. Migliavacca, giuſta i dettami della prudenza, eſſendo, diſſi, un' Apologia delle Scuole Teologiche, e de' ſagri Miniſtri contro

l' im-

l'impostura, e la più sfacciata calunnia, che non risparmia nè gli Uomini ben nati, purchè sieno *mani morte*, nè gl'Instituti più benemeriti della Religione, e della civile Società. Chi poi fosse curioso di vedere le Dottrine del Bannez, di Pietro Soto, delli due Gesuiti Rainaudo, e Dressellio, del Viguerio, del Villalobos, del Trullench, tutti per la Dio grazia Cristiani, le troverà riferite nell' Opera stessa al Cap. XV. e troverà in particolare questo bel detto del Soto: *Meglio è dispensare copiosissime limosine ai poveri, che accumulare centinaja, e migliaja di Messe*. Ma voi forse replicherete, che sotto il nome delle Dottrine di moderni Teologi vuolsi intendere la Dottrina *orale* e non iscritta, cioè la morale pratica di chi dirige le anime, e i Testamenti de' ricchi. Questa però sarebbe una ritirata necessaria sì, ma niente sicura. Se vi è stato, e se vi è chi si abusa del suo carattere, lo fa contro i principj dell' antica, e della moderna Teologia; e per ciò il loro vizio non è un dogma da imputarsi al corpo Ecclesiastico, che non tace. Nè vi sono mancati in tutti i tempi, e a' tempi nostri (sebbene, per valersi della vostra frase, men perfetti degli aposto-

li-

lici) non mancano Parrochi, e Religiosi, che dopo aver appresa la Dottrina de' Teologi, la pongono anche in pratica coll' esempio de' Santi; e fra questi del gran Servo di Dio S. Filippo Neri, di cui sono quelle parole degne di star sempre nel cuore di tutto l' ordine Ecclesiastico: *Non voglio* (1) *le cose vostre, ma voi*. Così ei diceva a' suoi penitenti, e a' suoi figliuoli andava inculcando: *se volete far frutto nell' Anime, lasciate star le borse*. E in fatti questo spirito in essi vi si conserva a tal segno, che varie volte per attestato del Muratori rifiutarono eredità loro lasciate; e poscia in questi ultimi anni, come bramava il P. Sozzini, Uomo di santissima vita, e di singolari lumi di cristiana prudenza fornito (2), è venuta la Congregazione di Roma a formarsi un espresso divieto di non accettarne. Oh questi son pochi, mi si dirà, ed altri non sono così delicati. Sia così, ch' io nol credo, nè posso concederlo, avendo nel Paese, dove son nato, co' miei proprj occhi veduti esempj luminosi di moderazione, e di positivi rifiuti. Che se il male è grande in altri luoghi, lasciamo di grazia, che i Sovrani vi adoprino quel rimedio, che loro sembra necessario,

(1) Carità Cristiana cap. XVIII. num. 11.

(2) Lettera VII. MS. nella Vallicellana.

ſario, e opportuno. Ma in tanto a noi non è lecito colle noſtre Filippiche declamare contro il Ceto Eccleſiaſtico, e molto meno aſpergerlo d' infamia, come ſe la maggior parte di eſſo coſpiraſſe a ſedurre i ſemplici con falſe Dottrine.

Con la ſteſſa ingiuſtizia ſi va ſpacciando, eſſervi un Potente Straniero, il quale fa *applauſo* all' errore, e *premia* quelli che lo vanno diſſeminando. Ingiuſtizia, e falſità patente, perchè non ſi trova in alcun libro la menoma notizia di quanto voi dite. Io almeno non ho ancora nè udito, nè letto, che un povero Teologo abbia ottenuto un Cappello o una Mitra, anzi neppure una ſcarſa penſione, per aver ſoſtenuto „ non eſſervi coſa impie- „ gata in maggior ſervizio di Dio, di „ quella che ſi dà alle Chieſe, ed alle „ perſone eccleſiaſtiche " . Voſtro impegno è il provarmelo. Altrimente ſiete reo non ſolo d' irriverenza, ma di un ingiuſtiſſimo inſulto contro il Diſpenſatore de' *premj* ſoliti a concederſi agli Uomini benemeriti della Chieſa. E in oltre queſta bella eſpreſſione con *applauſo di chi li premia* dà motivo di ſoſpettare, che i moderni Teologi abbiano tradita la cauſa de' poveri, e della verità, per piacere a un gran Principe, e per ſod-

diſ-

disfare alla propria ambizione. Sorgete (io dico con una particella d'Entusiasmo) Ombre venerabili del Gaetano, del Baronio, del Bellarmino, dell'Aguirre, del Bona, del Noris, dell'Orsi, che io vuo' farvi un Processo rigorosissimo. Tutti siete nel numero de' Teologi, senza nemmeno escluder voi, che foste il più diletto Figlio di S. Filippo, e che avete saputo formare un' Istoria, veramente Teologica, e fatale all' Eresia. Io temo dunque, che alcun di voi, e forse tutti abbiate aspirato alla Porpora, e vi sia riuscito di ottenerla con questo mezzo. Ma come? E' egli possibile che il Gaetano avesse cuore per una Porpora di desertare dalla Scuola di S. Tommaso? Questo Angelico Maestro scrisse (1) che la misericordia, con cui si sovviene all' altrui scarsezza, *è il Sagrifizio più accetto a Dio, siccome quella, che più da vicino promuove i vantaggi del prossimo*. E il suo fedele scolaro gli fa eco; anzi s'innoltra a dire, che fu (2) *bensì gratissima a Dio* la liberalità dei Principi verso le Chiese, e i Monasterj; ma poi soggiugne, che la sperienza dovrebbe aver resi gli Uomini *più cauti*, da che questa ci fa conoscere, come le ricchezze abbiano servito a rilassare i costumi.

(1) 2.2. Quæst. 30. Art. 4.

(2) in 2. Corint. VIII. 13. V. Carità Cristiana cap. IX. num. 2.

Que-

Questo si chiama dar alla radice del male, e non fomentarlo colla speranza d'applausi, e di premj. Il Baronio neppur egli ha bisogno di lunghe difese, nè di Avvocati. Basta che si sappia come lo amò il suo gran Padre, e come egli sempre si propose di seguirlo nel corso, e col tenore della sua vita. E per un di più, il Dupino può accettarsi qual testimonio (1) così della *Dottrina*, come della probità del gran Porporato. Quanto fosse egli alieno dagli onori, ne è chiara prova il Conclave, in cui dopo la morte di CLEMENTE VIII. trenta e più voti concorrevano a innalzarlo nella Cattedra di S. Pietro; ma oltre che gli si opposero gli Spagnuoli (*lui meme s'opposa fortement à son election*) egli stesso gagliardamente si oppose alla sua elezione. Merita d'esser letto anche l'articolo del Bellarmino, nell'accennata *Biblioteca* Dupiniana degli *Scrittori Ecclesiastici* (2). L'Autore fa un lungo estratto degli avvertimenti di questo gran Cardinale al Vescovo di Tiano; la qual opera ei dice esser piena di eccellenti istruzioni, fra le quali degna di lui si è quella: *Non abbiano i Vescovi altri figliuoli, che i poveri*. E intorno a ciò troppo è nota la severità della sua mora-

(1) Bibliot. des Auteurs Eccl. Tom. XVII. pag. 2. 4. Art. Baronius.

(2) ivi pag. 19. e seg.

rale (1), perchè sia d'uopo farne parole. In sostanza ella è tale, che il Vanespen non isdegna di sottoscrivere al di lui sentimento. Scrivendo poi contro i Novatori, *delle buone Opere in particolare* (2), ci prescrive una bellissima regola da osservarsi per l'ordinario nel soddisfare al precetto della limosina. *L'abbondanza della limosina*, scrive il grand' Uomo, *dee consistere piuttosto nel dare alcuna cosa a molti, che nel dar molto a pochi*. E in conferma di una tal massima reca l'esempio di Santa Paola, che, per attestato di S. Girolamo (3) *ita singulis suam pecuniam dividebat, ut singulis necessarium erat non ad luxuriam, sed ad necessitatem*; contro il costume delle Matrone di que' tempi soverchiamente liberali verso di alcuni pochi, e ritenute nel soccorrere un maggior numero di mendici. Chi pensa a scrivere in questo modo, nulla certamente favorisce la dottrina, che si pretende sostenuta da una gran parte di moderni Teologi. La distribuzione del nostro superfluo, quando si faccia in parti minute, e giornaliere, toglie alle Chiese la speranza di considerabili Eredità, e toglie insieme ai ricchi il pensiero di supplire, per lo più con nessun merito; ne' giorni estremi alle mancanze

(1) Ap. Vanesp Jur. Eccl. pag. II. Tit. XXXII. c. V. n. 30 31.

(2) Lib. III. cap. XIII.

(3) V. Ep. CVIII. n. 16. Edit. Veron.

di

di una lunga vita, e di supplire con disposizioni fatte a pompa, e senza una soda utilità del Pubblico. Vi sono per altro i suoi casi, prosiegue il Bellarmino, ne' quali sarà bene il fare altrimenti. Come per esempio qualora si dà l'occasione di maritare una Donzella, di redimere uno schiavo, di costruire una Chiesa. Molte altre cose potrei aggiugnere intorno alle altre massime di questo chiarissimo Teologo; per le quali, e molto più perchè le insegnò anche colla vita, ne avrà ricevuto da Dio l'eterna mercede, assai più da curarsi de' premj terreni. Ma darò fine colla seguente: cioè „ che „ può divenire (1) un' azione poco grata „ a Dio, ed anco viziosa quella di „ ornare i sagri Tempj; e che in vece „ di accrescerne gli ornamenti, è meglio „ dare il suo in limosina ai poveri. "

Non è diversa la Teologia del Cardinale Bona, degno figliuolo di S. Bernardo, di cui abbiamo, che non sapeva lodare il soverchio lusso delle Basiliche, spiacendogli di vedere talvolta una Chiesa risplendente (1) nelle sue pareti, e famelica ne' suoi poverelli. A un Uomo qual egli era, non disdiceva il parlare con alta voce a' Prelati, e Cardinali, e fino

(1) de cultu San. lib. III. cap. VI.

(2) Apol. ad Guibert. Abbatem Cluniac. cap. XII. presso il Muratori cap. XII. num. dd.

e fino al Papa, ciò che non è lecito a tutti. Il Bona fu un Teologo, anzi un gran Letterato, che si meritò gli applausi di tutto il Mondo, e il premio più nobile, che possa dispensare il Capo della Chiesa: Ma egli modesto e umilissimo non andava in traccia di lode, nè bramò in suo cuore l' eminente dignità, alla quale fu promosso. Udiamo di grazia i di lui sentimenti espressi con molta unzione colle seguenti parole (1). „ Beatissimus Pontifex me nihil tale aut „ merentem, aut cogitantem, a tran„ quilitate, & pace, quibus in Mona„ sterio perfruebar, repente abstractum, „ & avulsum ad fastigium evexit maxi„ mæ in Ecclesia dignitatis, cui cum „ impar omnino sim, vereor ne vox „ illa Prophetæ ad me pertineat: *ele„ vans allisisti me*. Vixeram in Religio„ ne ab anno XV. etatis meæ ad annum „ LX. & agnoscens aliquod signum mi„ sericordiæ optabam mori in nidulo „ meo, *nec diem Hominis desideravi*, *Deus* „ *scit*. " Se la modestia avesse lingua, non parlerebbe, cred' io, con più forza, e con più grazia di quella, che apparisce nelle parole di quell' Uom di Dio. Nulla dirò de' modi ingegnosi, che tenne in Conclave, acciò i Cardinali depo-

(1) Ex Præfat. ad op. Liturg. in ejus vita, præfixa Epist pag. XIII. & in Epist. CLI. ad Dacherium pag. 123.

 nes-

nessero il pensiero d' innalzarlo al Pontificato; rimettendo chi fosse curioso di saperle codeste arti da lui usate in tale occasione, alla Vita, che è in fronte delle di lui lettere scritta da una penna felice, e tanto più da pregiarsi, perchè straniera. E' cosa naturale che a una profonda umiltà si accoppj il disinteresse: siccome all' incontro chi aspira agli onori, per lo più vagheggia nel tempo stesso anche il fasto, e le ricchezze, che alle sublimi dignità vanno congiunte. Le offerte di Clemente ix., i doni de' Cardinali, trattone ciò che richiedeva la necessità, e la decenza del nuovo grado, furono dal Bona o rifiutati, o rivolti in altrui uso. Pieno dello Spirito del' suo gran Padre, ornò con quella proprietà, che si vede, la Chiesa a Dio dedicata in di lui onore, e lasciolla (1) ricca di suppellettile abbastanza preziosa perchè monda: *quia munda, pretiosa erat satis*. Un uomo di questo carattere non potea nodrire se non quelle massime, che inspirano i buoni studj dell' antichità. Dopo il Baronio non vi fu, a parere del Magliabecchi, chi più di lui fosse versato nella disciplina Ecclesiastica; e le di lui opere confermano un sì favorevole giudizio. Come dunque può du-

(1) V. 1. c pag. XVII.

dubitarsi, che egli sia uno di que' molti moderni Teologi, che favoreggiano *il non mai pago desiderio di possedere, d'accrescere delle persone ecclesiastiche?* Come mai ciò? Se anzi dai loro cuori ei cerca di sradicarlo in più luoghi, e particolarmente dove insegna (1) che il veleno della Carità è la brama di acquistare, e di ritenere le cose temporali, siccome già avea insegnato Sant' Agostino.

Ma troppo tardi m' avveggo, che io fo grande ingiuria ai nomi illustri di que' Teologi, che furono premiati negli ultimi tempi. Basta avere un' idea generale del loro gusto nella Letteratura, e della loro moderazione, e santità di costumi per restare appieno convinti, che nè l' Aguirre, a cui erano assai noti i sagri Concilj, nè il Noris buon discepolo di S. Agostino, nè il Tommasi, che ci richiama agli antichi fonti di Teologia, nè il Tolomei degno imitatore del Bellarmino, nè il Ferrari, nè l' Orsi, nemici delle nuove opinioni, nè questi in somma, nè parecchi altri, che furono chiamati dalle Cattedre, e da' Chiostri, la maggior parte con vivissimo loro dispiacere (2), a risplendere quai luminosi Candelabri nel Tempio di Dio, non ebbero la

(1) Div. Psalmod. cap. xv.

(2) V. le Vite del Card. Noris T. IV. Operum p. 31. del Tommasi e del Tolomei ne' Giornali d'Italia.

viltà di comprarsi la porpora a un sì caro prezzo, nè di spacciare dottrine false, e contrarie allo Spirito della Chiesa, chè è Spirito di Verità e di Carità. Conchiudiamo, stimatissimo Amico, il lungo discorso. Tutti questi moderni Teologi insegnarono colla vita, e colla penna le vere, e caritatevoli massime, che aveano apprese dagli antichi Padri della Chiesa, e dai più celebri Dottori delle Scuole, e dall' esempio de' Santi. Gli altri (se ve ne sono) si rimasero nella oscurità, e non ebbero nè applauso, nè premio. Come dunque può dirsi senza offendere la verità della Storia, e senza detrarre ingiustamente contro chi premia, e chi è premiato, come può dirsi, che *gran parte de' moderni Teologi* abbia prevaricato nel sostenere la causa de' poveri, e ciò non per altro fine, che per dar pascolo all' altrui non mai paga ingordigia, e per lusingare la propria ambizione?

Dopo la strana accusa da voi mossa contro i Teologi come (1) *Sovvertitori delle sane e Cristiane massime*, e come se insegnassero non darsi Opera più accetta a Dio de' Lasciti alle Chiese, anzi niuna esservi, se non questa sola che sia opera, la qualç dir si possa in divino ser-

(1) Ragionamento pag. 87.

fervizio; non è maraviglia, che i Decretalisti non abbiano potuto sfuggire la vostra sferza. Il passo è troppo energico, e vivace, perchè io debba sorpassarlo con discapito di que' leggitori, ai quali non è noto per avventura il fuoco della vostra penna. „ Conobbe-
„ ro i Principi che i Decretalisti (1)
„ non con altro fondamento che delle
„ Costituzioni di Bonifacio Ottavo, che
„ tanta perturbazione portarono nel Cri-
„ stianesimo, hanno divulgato avere
„ una Potenza forestiera perchè Eccle-
„ siastica di tutti questi beni il Domi-
„ nio, e potersene appropriar l'uso;
„ sicchè se ciò fosse vero, ella sarebbe
„ il più ricco Sovrano dell'Universo." È questo perciò secondo voi fu un nuovo stimolo, per cui finalmente han *dovuto aprire gli occhi*. Il motivo, se è vero, non può esser più giusto; e tutti debbono porsi in guardia per impedire le invasioni di una Corte, che aspiri alla Monarchia universale. Il fatto però si è, che le intestine discordie la faranno deporre questa mira ambiziosa. Se i Decretalisti si dichiarano pronti a intraprender la guerra, questa è una truppa, che non è capace di sostenere l'urto de' nemici, perchè non è molto

(1) Ragionamento pag. 88.

 di-

disciplinata, e non ha appresa la *Tattica* de' buoni antichi. E oltre ciò si trovano in grande impaccio per una guerra civile, che hanno nelle viscere del Regno colla nazione de' Teologi, i quali hanno in piedi molti Reggimenti veterani, ai quali basta il difendere con valore, e con fede i confini del Sacerdozio senza violare quei dell' Impero. Il Cardinal de Luca nella Relazione della Corte di Roma da quell' Uomo sincero ch' egli è, ci ha scoperti gl' interni tumulti, che impediscono il Ministero, onde non pensi ad alcuna impresa. Ei dice in due parole, che i Canonisti ampliano la Podestà Pontificia, e i Teologi la restringono. E quel che più rovina le idee del suo stesso partito, si è che in questa rissa ei si mostra piuttosto neutrale, lasciando ad altri il giudicare, quale opinione sia la vera, e mostrandosi anzi inclinato a non conedere al Papa in cose simili sennon una semplice Podestà di *giudizio*, ma non già di *dominio; il quale compete al Signore del Territorio:* senza di cui è ben noto ai Pubblicisti non potersi concepire veruna idea di Sovranità. Ecco la costituzione poco felice, in cui si trova da lungo tempo

po il Regno Ecclefiaftico. E per lafciare le allegorie, ecco un nuovo faggio della fincerità di quegli Autori, de' quali vi fervite per informarci delle dottrine de' Teologi, e de' Canonifti. Non dubitafte però, che io foffi per entrare in queft' Oceano di Decretalifti *innumerabili* (1) che attribuifcono al Papa una Sovranità così fterminata. Dirò bene, che i voftri Autori vi tradifcono nel porre in quefto ruolo il nome rifpettabile del Fagnano, in tempo ch' ei nega apertamente, che il Papa (2) fia *padrone affoluto dei beni della Chiefa*; ammettendo bensì in lui un pieno potere nelle cofe benefiziali, ma a condizione, che vi concorra una giufta caufa, e dichiarando colla fcorta del Gaetano, appartenere al Papa una podeftà non di dominio, ma di difpenfa. *Ac per hoc* (fono le precife parole del Cardinale Teologo abbracciate dal Fagnano) *non poteft Papa ad libitum donare res Ecclefiæ, fed poteft tanquam habens apicem difpenfativæ poteftatis, multo plus de eifdem difpenfare, quam quicumque alius proximus Ecclefiæ alicujus Prælatus.* Di grazia non vi fidate così facilmente di tutti, perchè correte rifchio di prender degli abbaglj, e fino di credere, fe

(1) Ragionamento pag. 88. not. a.

(2) c Quando de Translat. Epifcopi hum. 70 Tom. 1. p. 221.

non avefte lette le annotazioni alle Provinciali, che i Commentarj del Fagnano fiero una congerie di puro, e pretto probabilifmo. Piaccffe però a Dio, che ficcome non fiete così fcrupolofo nel feguir quella regola di Cicerone prefcritta allo Storico, *ne quid falfi audeat*; avefte ufata una qualche economia, o fia difpenfa dall' altra regola, *ne quid veri non audeat*: forpaffando *le Costituzioni di Bonifacio Ottavo, che tanta perturbazione portarono nel Criftianefimo*. Buona cofa è però, che voi abbiate la lode di Scrittore in quefta parte fincero, giacchè *niuna favia perfona*, come ci afficura il Muratori (1), fi formalizza; fe trova ne' vecchj fecoli fulla Cattedra di S. Pietro chi fu di tempra diverfa da quella che ai noftri giorni rende la podeftà fpirituale de' Sommi Pontefici più rifpettabile ai Principi Cattolici, e meno odiofa ai Proteftanti. Io bramerei folamente, che non defte fofpetto di cadere in un vizio tutto oppofto a quello, in cui caddero quelli che ammettono per bafe della podeftà Pontificia fugl' Imperj terreni la Coftituzione di Bonifacio. E la ragione di così fofpettare ella è la maniera affatto fingolare, con cui vi piace efprimervi in-

(1) Ann. d'Italia Tom. XII. pag. 462.

intorno al *dominio temporale* del Papa, cioè, intendiamoci bene, intorno a quel dominio, ch' egli ha nello Stato, che dicesi della Chiesa, non mica per la donazione di Costantino, ma per altri legittimi titoli. „ *Può concedersi* (così scri-
„ vete) " che la santa Sede abbia nel
„ dominio Ecclesiastico una tal pode-
„ stà, perchè *si può concedere*, ch' ella
„ abbia *potuto* acquistare la Sovranità
„ temporale per que' medesimi modi,
„ che altri Sovrani l' hanno acquista-
„ ta. " Temereste forse di proferire una bestemmia, se in vece di dire, e di ripetere, che *ciò può concedersi*, diceste, come va detto, che si deve concedere? Qual bisogno ha, ditemi per cortesia, la santa Sede delle vostre liberali *concessioni*, dopo quelle degli antichi religiosissimi Principi, e dopo che i suoi temporali diritti sono consecrati da una lunga serie di anni, dal consenso delle altre Potenze, e dalla tacita rinunzia de' Pretendenti? Il Kemmerichio, Scrittore protestante, che pubblicò non ha molto una *Introduzione al Gius pubblico dell' Impero* (1), in luogo di dire, che può concedersi, confessa che *non può negarsi in verun modo*, che i Papi non abbiano esercitata da gran tempo la

(1) Introductio ad jus Publ lib. 1 c. XV n. v. n. x.

la Sovranità in Roma, e nel suo Stato: *a Caroli V. ætate* (1) *non aliter ac supremos Romæ Romanique Territorii se se gessisse negari omnino nequit*. E benchè si mostri alquanto ritroso in supporre come certa la rinuncia e l'abbandono degl'Imperadori, cita però fedelmente l'Henninges e il Tommasio, che non hanno difficoltà d'accordare codesta rinunzia e di derivarla fino dai tempi di Carlo Quarto: bastante perciò secondo i loro principj a indurre una legittima prescrizione.

(1) Forse è un errore di stampa, e l'Autore intese di fissare per Epoca l'Impero di Carlo IV.

Dello stesso gusto è quel vostro avvertimento, o sia quella condizione, senza la quale non potreste concedere, che la Santa Sede *abbia potuto acquistare la Sovranità*, *cioè che non potrà mai esercitarla come Cattedra dell' Apostolato, nè il Papa come Ministro e Vicario di Cristo, a cui esso Signor nostro ha vietato il Dominato, come riferisce S. Luca ai capi 22.* (convien dire, che in S. Luca vi sien molti capi segnati con questo numero) *e scrive S. Bernardo a Papa Eugenio Terzo; ma l'esercizio di questa potestà lo averà la Corte che presiede al temporale governo, come Sovrana de' suoi Stati*. Questo è il Capitolare, che da voi si pubblica per la tranquillità dello Stato del Papa: Capitolare, che avete felicemente steso

ſteſo con un tuono di Legislatore: *La Santa Sede non potrà mai eſercitare la Sovranità, ma l'eſercizio lo averà la Corte*. Ciò nulla oſtante però la Santa Sede vorrà ſostenere, che a lei appartenga codeſto eſercizio; mentre ella è quella, a cui fu conceduto il Dominio temporale; e ſi riderà di tutte le voſtre ſcolaſtiche preciſioni, e del voſtro divieto di poſſeder Signoria. Per altro, e chi non ſa, che altra coſa ſono le Definizioni del Sommo Pontefice ſopra i punti della Religione, e della Morale; ed altra gli Editti per lo governo civile del proprio Stato? E non concedete voi, che la Chieſa *come tale* dopo Coſtantino ſia diventata capace di poſſeder beni temporali, e di amminiſtrargli? Perchè dunque ora vi ſorge in mente un vano ſcrupolo, che la Sede Apoſtolica come tale, cioè *come Cattedra dell' Apoſtolato*, non poſſa eſercitare Giuriſdizione temporale; onde per deludere un eſpreſſo Divieto di Gesù Criſto, abbia biſogno di prendere un altro nome? Vi ſovvenga di grazia, che in queſta voſtra Opera (1) avete ſtabilito *queſto principio d'eterna verità*, cioè che per iſtituzione di Gesù Criſto i Paſtori della Chieſa *doveano reggerla ſenza Dominio nè di Signoria, nè di pro-*

prie-

(1) Ragionamento pag. 35.

prietà. Se dunque in oggi i Paſtori come tali (ſebbene con tanto ſcandalo de' buoni) hanno acquiſtata la proprietà, giacchè tra queſte due coſe voi non ammettete alcuna diſtinzione per quello ſpetta all' Iſtituzione di Criſto, dovete dire, che il Papa altresì, come Papa, ha acquiſtata la Signoria, e la Sovranità di Roma, e di altre terre. Accordatevi prima con voi medeſimo, e conciliate le voſtre dottrine, che *tanta perturbazione* portano nel voſtro Ragionamento; e poi penſate un po' meglio a darci una giuſta idea de' motivi, che hanno indotti i Principi *a ſalvar la Repubblica*, *e la Religione*. Io intanto due ſole parole aggiungerò ſulla conſeguenza *luttuoſa di queſte dottrine* de' Teologi, e de' Canoniſti *ſconoſciute all' antichità*: le quali a voſtro giudizio (1) furono la *principale pietra d'inciampo, in cui in gran parte della greggia di Criſto urtando, ſi è alienata dal ſuo ovile*. Qui non chiamo in mio ſoccorſo nè le ſtorie del Concilio di Trento, nè quella delle *variazioni*; ma la ſola teſtimonianza di un gran Re, che illuſtrando colla ſua mano avvezza a trattare la ſpada, le memorie dell' auguſta ſua Famiglia, aſſegna come vere cagioni del funeſto ſciſma, l' inte-

(1) Ivi pag 89.

tereſſe, e il capriccio, e l'amore della novità. Se vi ebbero qualche parte le dottrine degli adulatori, non tardò guari il Pontefice Paolo Terzo a incoraggire gli Uomini ſinceri, che gli parlarono col linguaggio di S. Bernardo, anzi con quello dell'antichità. Che ſe voi facendola anche da Profeta, ſcorgete poca apparenza, che reſtando così le coſe, o peggiorando, ſia per ricondurſi all'Ovile la greggia ſmarrita; a noi giova ſperare coſe migliori, e ce ne danno un ſicuro pegno le Caſe Sovrane, o già tornate nel grembo della Cattolica Chieſa, o almeno protettrici di coloro, che la profeſſano. Piaceſſe a Dio, che i noſtri coſtumi foſſero corriſpondenti alla ſana dottrina, che predichiamo. Ma il male ſi è, che poco le corriſpondono. Il grande Iddio padrone de' cuori vede il giorno, che ſarà sì felice alla Chieſa. Queſta lo affretta colle materne ſue lagrime. E voi in vece di conſolarla vieppiù, aggravate il ſuo dolore con funeſti preſagj.

Prima di venire allo ſquittinio del quinto, ed ultimo voſtro principio, mi ſovviene che ho promeſſo parlarvi del computo arbitrario, che voi fate de' beni, di cui ſono in poſſeſſo le mani morte,

te, e della proporzione della somma di essi beni col numero di queste. Eccomi dunque all' impresa, con dichiarazione però che io sono per far da censore, nè de' costumi de' Regni, nè delle Costituzioni de' virtuosi Principi, fra i quali però non crederei che potesse da voi, o dal vostro Autore franzese annoverarsi il Re Chilperico (1), in cui, a giudizio di un grand'Uomo, *præter libidinum impunitatem ac licentiam Regium nihil agnosceres*. Io intendo solo di scemare le rendite delle persone ecclesiastiche, cioè de' Vescovi, degli Abbati, de' Monasterj, de' Capitoli, e fino de' Curati, i quali voi vorreste che fossero troppo ricchi. Cosa mai sono codeste mani morte che tutto rapiscono? Ci fa d'uopo andare in Francia o nel Belgio per intendere un vocabolo affatto nuovo nella Giurisprudenza: *Mani morte* (2) sono le Chiese, le Città, i Collegj, in somma qualunque *Corpo sia ecclesiastico, sia secolare che è capace di beni*. Ecco dunque, la Dio mercè, che non sono i soli Preti e i soli Monaci, che a somiglianza della mano di un uomo, che sta morendo, tengono stretta la roba, sicchè questa non possa se non con molta difficoltà ritornare nel comune commercio degli

Uo-

(1) ...na- ...ento pag. 64.

(2) Pecquius ap. Vanespen Jur. Eccl. Part. I. Tit. XXIX. cap. III. n. 23.

Uomini. Esaminiamo ora se non tutti, almeno buona parte di que' Corpi, che sono in una Città, e in una Provincia; e che sebbene Corpi secolari, sono però di tal indole che *quidquid* (1) *acquirunt non nisi magna cum difficultate & solemnitate in comune hominum commercium deinde remittunt*. Se parliamo delle Città d'Italia, queste almeno la più parte han cominciato da gran tempo a governarsi a foggia di Repubblica; laddove per l'addietro (2) ciascuna era soggetta a un Conte o a un Gastaldo, il quale vi presiedeva a nome del Re. Hanno perciò i proprj suoi fondi, e proprie rendite amministrate dal Comune, o sia da' Magistrati, che lo rappresentano. Frequenti sono in Italia i Monti di Pietà, così utili a tutti gli ordini de' Cittadini, e ai poveri del Contado. Frequenti sono pure gli Spedali aperti agli Infermi, agli Esposti, ai Pazzi, e ad altre Classi di miserabili, che hanno estrema necessità di rimedj, di governo, e di soccorso; e siccome sono di più antica origine, che non sono i Monti de' pegni, così pure sono più ricchi. Ovunque sono erette Università, non vi mancano particolari Collegj, i di cui Fondatori hanno

(1) Pecquius l. c.

(2) V. Muratori Antiq. Ital. differt. XLV. pas. 4. & seqq.

no provveduto agli Scolari della loro nazione. Abbondano in ogni luogo le Scuole laicali, che dispensano una porzione delle sue rendite in limosina ai poveri, e molte grazie alle Donzelle. Hanno queste in molte Città il proprio asilo, e lo hanno le femmine convertite. I rei, i debitori, e gli schiavi, che gemono nelle carceri del Pretorio, e nelle contrade rimote de' Barbari, e tanti altri, che non so annoverare, sono anch'essi in questi ultimi tempi, sebbene men perfette degli Apostolici, divenuti *mani morte* con gran lode così de' Principi, che proteggono le pie fondazioni, come de' Prelati, degli ecclesiastici, de' Religiosi, che si consacrano in promuovere, ed accrescere le vere, e le più necessarie opere di cristiana Carità. Questi sono fatti innegabili, che dimostrano quanto sia importuno, ed ingiusto il vostro rimprovero contro l'ingordigia delle persone ecclesiastiche, e quanto sia mal fondato il timore, che contro il *volere di Dio* (1) *tutto sia Chiesa; che sieno per cessare le Polizie*, le *Famiglie*, gli *Stati Laici*; *e che alla fin de' conti* abbia a vedersi *ridotta la Repubblica medesima necessariamente a due soli ordini d'Uomini; cioè ad Ecclesiastici Pa-*

(1) Ragionamento p. 87. 89.

tro-

troni, *e Laici Coloni e Lavoratori delle lor Terre*. Questo, perdonatemi, è un sogno atrabiliare; perchè la più parte delle *mani morte* non sono Ecclesiastici, ma Secolari; e perchè anzi ai caritatevoli consiglj, e agli ajuti de' Sacerdoti, e de' santi Religiosi la povera popolazione è debitrice di molti Istituti, che nulla giovano al *non mai pago loro desiderio d'acquistare*; ma assai alla *Polizia*, alle *Famiglie*, agli *Stati Laici*, e a quella, che S. Agostino chiama *bellezza dell'Ordine*. A chi ha scorse le gesta di parecchi santi Uomini, della mezzana e dell'infima età, di S. Jacopo della Marca, di San Bernardino di Siena, di S. Ignazio Lojola, di S. Filippo Neri, di S. Vincenzo de Paoli, di S. Francesco Regis, del Padre Segneri Juniore, e di cento altri Ecclesiastici e Religiosi, non giunge nuovo, ch'essi hanno il merito d'aver promosse e condotte a fine con modi ammirabili, e col più puro disinteresse, tante lodevoli fondazioni, che non tendono, come io diceva, se non all'utilità del popolo, e scemano senza nostro dispiacere i nuovi acquisti della Chiesa. Vedete ora, stimatissimo Amico, se i Preti e i Monaci *non contribui-*

 scono,

scono, come a voi piace di rimproverarli (1), *se non colle Orazioni alla necessità dello Stato*. Oltre che questo motteggio non conviene a un vostro pari, nè al titolo particolare e nobilissimo, che avete di cantare più volte al giorno le lodi del Signore, e di pregarlo, che si plachi sopra i nostri e sopra i peccati del popolo; oltre che sempre la vera pietà e la buona disciplina del Clero è utilissima alla civile Repubblica; voi fate un grave torto a tanti Beneficiati limosinieri, a tanti Religiosi, che nelle scienze, e nelle belle arti allevano la gioventù, e ne formano buoni Cittadini, a tutti in somma i Cherici sparsi per le Provincie cattoliche, i quali non solo colle Orazioni, ma ancora con altri mezzi concorrono a mantenere la pace pubblica, e la sicurezza. Le imposizioni, il sussidio bellico, le Decime, i Doni gratuiti, sono varj nomi, ma una stessa cosa dal più al meno secondo gli usi diversi, e le diverse Leggi de' Principati. L'immunità delle persone, e de' beni ecclesiastici somministra un ampio argomento all'erudizione d'altra penna imparziale, e non agli aculei della vostra, nè alle grida di tutto il Mondo Cristiano.

(1) Ragionamento pag. 88.

Il

Il Muratori ce ne diede un saggio (1) in una delle sue belle Dissertazioni Italiche, tratte da' fonti originali della Storia, come dee farsi da chi aspira alla gloria d'esser Autore. „ Prima di „ tutto, ei dice, dee stabilirsi, che nel „ Mondo Cristiano diversi intorno a „ ciò furon i riti, e gli usi secondo la „ diversità de' Paesi, secondo la mag„ giore o minore religiosità de' Sovra„ ni, e finalmente secondo la diversa „ costituzione de' tempi. Anche i Se„ coli di ferro vantano piissimi Princi„ pi, ma non mancano di quelli, che „ si posero sotto i piedi le umane e „ divine Leggi. Non è dunque da stu„ pirsi, se ora leggiamo fatti degni di „ lode, ora di biasimo ". Anche il Tommasini con bell'ordine, e con immensa erudizione (2) va scorrendo i varj tempi, e i varj paesi, e ci rappresenta con fedeltà le vicende di questo punto di ecclesiastica disciplina, o sia di Gius pubblico. Dalla gran copia de' monumenti ch' egli ha raccolti su questo argomento, trascielgo la Costituzione di Bonifazio VIII. ridotta dallo Scrittore (3) ai punti seguenti. I. Che Bonifazio non avea preteso colla presente Costituzione di proibire al Clero

(1) Antiq. Ital. disser. LXX. pag. 314. & seq.

(2) Parte III. Lib. 2. c. XXXIII. e seg.

(3) Ibid. c. XLIII. num. IX.

Gallicano i doni, e le preſtanze da farſi al Re. II. Che i Cherici erano tenuti a que' peſi, e ſervigi, i quali erano anneſſi alla conceſſione de' Feudi. III. Che ne' caſi di grave e improvviſo pericolo, poteva il Re addimandare ed eſigere, *inconſulto etiam Romano Pontifice*, e il Clero era obbligato a corriſpondere i ſuſſidj richieſti. IV. Che laſciavaſi alla coſcienza del Re, e de' ſuoi Miniſtri il giudicare, quando ei poteſſe richiedere al Clero i ſuſſidj per la difeſa del Regno. Non pretendo io già che queſta dichiarazione di Bonifazio debba ſervire di regola; ma ho creduto bene di farne un cenno, perchè vieppiù appariſca con quanta eſattezza ſi dica nel Ragionamento, che i Principi ſi deſtarono alle grida di tutto il Mondo, e all' *ingiuſtizia ſonora*, che i Cherici *non aveſſero a contribuire, ſe non con Orazioni alla neceſſità dello Stato*. O le Storie e i Diplomi fino agli ultimi tempi ſono tutti apogrifi; o non può fiſſarſi un lungo corſo di tempo, in cui i beni della Chieſa non abbiano portati più o meno i peſi occorrenti. Dunque la voſtra è una *ſonora* falſità, alla quale non dee preſtarſi alcuna fede. Seguono i Principi ai dì noſtri a te-

tenere gli antichi loro ufi, e gli adattano alle circoftanze dei tempi; e il Clero fedeliffimo aggiugnerà alle Orazioni, e ai voti fuoi più finceri per la felicità dello Stato, i Doni, i Suffidj, le Decime, e tutti in fomma que' pefi, che gli faranno impofti dalla pubblica Autorità. *Si tributum petit Imperator, non negamus*. Quefta debb' effer la voce di tutt' i Sudditi, e particolarmente de' Cherici, i quali hanno ftretto obbligo di precedere gli altri col proprio efempio, acciò le fublimi Podeftà fieno onorate, fenza romore, e fenza frode, non per fola tema di caftigo, ma per vero impulfo di Religione.

Una *fonora falfità* è altresì, come abbiamo veduto (1), *che gli uomini di mano morta fieno una piccoliffima porzione rifpetto al molto maggior numero de' Laici*, fe per laici s' intendono que' foli, che non fono mani morte. E qui è neceffario fcoprire l' equivoco infigne che prendete in quefto punto, ch' è di Aritmetica e di Geometria. Si fuppone come principio e bafe del calcolo, che i beni poffeduti dalle Chiefe fieno la metà e più rifpetto a quelli, che fi poffedono dalle private Famiglie di Secolari; e per formare quefto gran fondo Ecclefiaftico

(1) Ragionamento pag. 123.

vi si introducono dolcemente anche i beni, che sono bensì di mani morte, perchè amministrate da Collegj e Corpi, ma a sólo profitto de' Laici, siccome ho dimostrato. All' incontro poi nel fare il confronto del numero di chi possiede la metà de' beni dello Stato con quello de' Sudditi che possedono l'altra metà senza veruna esenzione dai pesi pubblici, si tiene un altro metodo, acciò spunti agli occhj la mostruosa esorbitanza (1) che toglie il dovuto equilibrio. Il metodo artifizioso ma falso, egli è di supporre che i soli Preti e Religiosi sieno *mani morte*. E si lascia poi, che gli altri traggano questa, che, se ciò fosse vero, sarebbe una legittima conseguenza, cioè che gli Ecclesiastici, benchè sieno una *piccolissima* classe di Sudditi, possedono la metà e più delle sostanze, e queste libere da ogni peso in vigore di *tante esenzioni*. Se io m'inganni nell' imputarvi questo artifizio, ne sia giudice chiunque legge anche senza molto riflesso le parole seguenti. „ Questa piccolissima porzione d'Uomi- „ ni e Corpi di mano morta rispetto „ al molto maggiore de' Laici, avreb- „ be ella, oltre alle rendite di tanti „ beni, altre risorse per arricchire? E „ come?

(1) Ragionamento pag. 84. e 114.

„ come? Alla metà che si è accenna-
„ ta " (*converrebbe provarla*) „ convie-
„ ne aggiugnere tante limosine che ven-
„ gono tratte dalla porzione restante
„ al Laico ". (Dunque secondo voi *niun Prete*, *e niun Monasterio fa limosina*)
„ tante obblazioni, e sopra tutto tan-
„ te esenzioni, le quali sebbene posso-
„ no essere state giuste, allorchè le
„ mani morte non possedevano rendi-
„ te, se non le bastanti al loro con-
„ gruo sostentamento ". (*Erano dunque giustissime*, *e potete deciderlo francamente senza quel* si può, *che è una vostra frase misteriosa*) „ sono poi divenute ingiu-
„ stissime, e contrarie ad ogni natural
„ Legge, quando ne possedano più del
„ necessario loro bisogno, anzi con
„ una mostruosa esorbitanza ". Chi è di mente sì ottusa, che non veda a quali Uomini, ed a quai corpi da voi si tessa il bell' elogio di sapersi procurar tante *risorse di limosine e di obblazioni*, come se avessero (userò anch' io una parola francese) fatta *Banqueroute*, in tempo che sono mani piene zeppe di *esorbitanti* tesori? Ecco dunque in due parole scoperto l'errore del vostro calcolo. O voi parlate de' soli Ecclesiastici, o insieme degli Ecclesiastici, e di tutte

le mani morte. Se de' primi, il dire che possedano la metà delle terre, e delle rendite degli Stati, è un' iperbole incredibile: se di tutt' i corpi anche secolari, non è vero, che i poveri o chiusi negli Spedali, o sparsi per la Città, che le Donzelle nubili, gli Orfani, gli Esposti, i Discoli, gl' Incurabili, le Penitenti, le Vedove, e i Medici, e gli Avvocati, e i tanti Ministri necessarj al buon governo de' Luoghi pii, no non è vero, che sieno una *piccolissima porzione* rispettivamente all' intiero numero de' cittadini. Il miglior partito che amendue possiam prendere, sarà abbandonare la scienza del calcolo, e del pubblico diritto, e darci allo studio della cristiana morale, prescrivendo a noi stessi, ed agli altri del nostro Ordine il retto uso delle rendite ecclesiastiche, e rispettando le pubbliche leggi col silenzio, e coll' ubbidienza.

V.

Che se parlerò ancora per un poco affine d'indurvi a tacere, lo farò, come spero, con quella venerazione, che debbesi ai Sovrani, e con quella schietta libertà, con cui parlano i veri amici.

Già

Già vi accorgete, che io entro a parlarvi del quinto principio (1) in cui stabilite, „ che per dare ne' proprj Stati „ i predetti regolamenti non ha bisogno il Sovrano d'altra podestà che „ della propria: anzichè non potrebbe „ senza offesa della Sovranità credersi „ obbligato a ricercare, o a lasciare „ che altri vi prenda ingerenza". Qui su due piedi vi dico in primo luogo, ch' essendo composto il vostro principio di due parti, dalla verità della prima non nasce, che l'altra pure sia vera. Un Sovrano (chi può dubitarne?) non ha bisogno d'altra podestà che della sua propria per muovere una guerra, per imporre un tributo, per riformare una Legge feudale. Ma egli è troppo nemico della falsa gloria de' Conquistatori: egli ha viscere troppo pietose verso i suoi figlj più che sudditi; e troppo egli è liberale verso la nobiltà militante, perchè voglia da se intraprendere una guerra dubbiosa e non necessaria, o aggravare lo Stato di pesi maggiori, o restringere in più angusti confini i privilegj de' Nobili. Che farà dunque? Ben lungi dal temere di recar la menoma offesa alla sua Sovranità, ei crede anzi di rispettarla maggior-

(1) Ragionamento pag. 12. e 102.

giormente, ricercando il consiglio di un buon Vescovo, prima d'esporsi a un'azione, della quale benchè non abbia da render conto ad altri Uomini, dee però renderlo alla sua coscienza e a Dio. E il Vescovo in tal caso, prendendosi nell' affare quella ingerenza, che conviene al sagro suo carattere, dirà al suo Principe ciò che sente, senza arroganza e senza adulazione. Nè mi diceste, riveritissimo Amico, che io non v'intendo, o fingo di non intendervi. Imperciocchè abbastanza io capisco non aversi da voi in mira se non una certa potenza forestiera, che non vuol esser ricercata per dare ai Principi un mero consiglio. Ma a dirvi la cosa com'ella è, ciò ho potuto facilmente raccoglierlo, non dal principio, il quale non è chiaro abbastanza, ma dall' insigne Commentario, in cui si parla di un'ingerenza di podestà.

Dovendo io dunque discendere a un argomento così delicato, vi protesto con ingenuità, che io mi trovo sfornito di que' lumi, che si richiedono per fissare un principio sicuro, e che convenga a tutt'i casi, e a tutt'i dominj. Se non fossi conscio a me stesso della mia debolezza, vorrei entrare

nell'

nell' arringo, e premettendo, siccome fece (1) Pietro de Marca, che dovea favellare d'una quistione poco diversa, queste belle parole: *Æquo animo laturos esse Principes existimo, si aliquo dato & retento de lite ista amplissima transigatur*, vorrei io pure ingerirmi col privato mio rispettoso sentimento in questo litigio. Ma poichè ciò, come ho detto,

E' d'altri omeri soma che da' miei,

astenendomi dalle massime di diritto, le quali contro l'animo mio forse potrebbero offendere la Sovranità, verrò semplicemente proponendo alcuni miei pensieri intorno alla seconda parte del vostro principio. Supposto adunque, che non abbia bisogno il Sovrano d'altra podestà che della propria ne' regolamenti dei beni ecclesiastici, non mi sembra del pari cosa certa, che egli non possa, almeno in alcuni casi, senza offesa della Sovranità, credersi obbligato a ricercare il Capo della Chiesa, acciò ne prenda quella ingerenza, ch'è propria del Sacerdozio. E molto meno mi sembra certo, che un Principe rechi grave oltraggio alla sua porpora, se non ricerca la Cattedra di S. Pietro in vigore de' concordati, o degli antichi usi del Regno. Appariran-

(1) De Concord. Lib. II. c. VII. n. I.

fanno le ragioni, che ho di dubitarne dall' addurre alcuni esempj tratti in buona parte dalla moderna Giurisprudenza delle Corti Cattoliche. L'erezione di nuove Chiese Vescovili è un diritto, che (qualunque ne sia l'origine) da gran tempo si esercita dal solo Romano Pontefice, col consentimento, anzi per lo più a richiesta de' Sovrani del Territorio. Questa è una verità di fatto, e un punto di ecclesiastica disciplina, ammesso da Pietro de Marca, da Ludovico Tommasini, e da altri. Ora, e chi non sa quanti nuovi regolamenti intorno ai beni ecclesiastici seco tragga l'erezione di una Sede Vescovile? E pure i Principi non hanno avuta nemmeno ai nostri giorni difficoltà di *lasciare* che la santa Sede vi *prenda ingerenza;* nè alcuno vi è finora che gli abbia incolpati d'aver offesa la Sovranità; quando per avventura taluno invaso non fosse dallo spirito di errore, e di adulazione (1), come fu Marcantonio de Dominis, che attribuiva ai Principi la podestà di erigere i Vescovati.

Lo stesso costume si osservà nel caso di alienare i fondi ecclesiastici, affine di soccorrere i più urgenti bisogni del-

(1) V. Marcan. Concord. Lib. II. c. IX. n. VII.

la Religione e dello Stato. La Storia Veneta fra gli altri esempj ci somministra quello di Alessandro VII., che applicò (1) in sussidio della guerra contro gl' Infedeli i beni de' piccioli Conventi aboliti nel Dominio, e così pure i beni delli due Ordini Regolari de' Crociferi, e di Santo Spirito. Nè con diverso metodo seguì la soppressione del Monasterio delle Carceri nel Territorio di Padova. Se ricerchiamo gli usi di Francia, troviamo (2) che San Pio V., che Gregorio XIII., che Sisto V. ebbero ingerenza nell' alienazione di fondi ecclesiastici a sollievo del Regio Erario troppo esausto per le guerre intestine e straniere. Questi sono i rimedj riserbati a' mali estremi; e questi sono gli esempj di pietà religiosa, che ne' tempi i più infelici diedero e il Veneto Senato, e i Re Cristianissimi, senza verun timore di offendere i sovrani diritti. Alla stessa classe appartengono le imposizioni delle Decime, o d'altri aggravj sopra le rendite del Clero, richieste sul principio da' Sovrani per le Crociate, e che poi sono divenute per giusti motivi un peso ordinario de' Benefizj. Fra gli altri Monarchi della Francia, che raccolsero, e im-

(1) Muratori annal. d'Italia ann. 1657. Tom XI. pag. 170.

(2) Thomassini discipl. Eccl Part. III. Lib. I. c. XLIII. n. XV.

impiegarono in simili circostanze (1) il dinaro ecclesiastico, sempre però con *ingerenza* della Sede Apostolica, merita d'essere nominato il gran Re San Luigi, a cui non si può certamente negare la gloria d'aver conosciuta l'ampiezza della regia podestà. E a questo passo mi sia lecito fare una breve digressione sopra Matteo Paris (2), che da voi si qualifica per un *dotto* Monaco, in tempo che oltre il suo nativo carattere di livore e di satira, dimostrasi verso il santo Re così ingiusto e crudele, che non si arrossì di scrivere: „ Terrere vos deberet Regis exemplum, „ vobis pro speculo a Deo demonstra„ tum, qui extortam a Clero pecuniam „ in suam hostibus distribuit redemptio„ nem, & inde nostros inimicos scili„ cet Saracenos amplius saginavit “. Così dunque il migliore de' Re dovea lasciarsi fra le mani de' Barbari per non ingrassargli col danaro della Chiesa? Ed era uno smungere il Clero l'imporgli un sussidio destinato a un' opera così bella, per cui tutti bramar doveano di perdere la propria libertà, ed anche la vita? Che se il Monaco Inglese nel passo da voi riferito distinse i confini del Regio potere, e del Sacerdozio, disse

(1) Thomass. disc. Eccl. l. 1. num.

(2) Ragionamento pag. 116.

disse una *cosa piana* e non tanto astrusa da meritarsi il titolo d'Uomo *dotto:* al quale di rado possono aspirare gli Scrittori ardenti e mordaci. Vi lascio per tanto a bell'agio conciliare col vostro elogio la supina ignoranza, di cui fa pompa il vostro dotto Scrittore; attribuendo l'infelice riuscita del passaggio di S. Luigi all'*estorsioni* che fece al Clero di Francia. Voi mi spiegherete una cosa, che io non capisco, quand'anche fossero vere codeste *estorsioni*, di cui era incapace un Principe sì religioso, e sì magnanimo; Mi spiegherete, ripiglio, se lo Storico Inglese abbia avuta qualche buona ragione di entrare ne' segreti ammirabili della Provvidenza divina; come se questa ci avesse proposto San Luigi prigioniero de' Saraceni, qual bersaglio della sua collera, e non anzi qual tenero oggetto delle sue misericordie, e qual esemplare singolarissimo di cristiano eroismo.

A questi fatti voi potreste opporre due cose: una delle quali è, che i Principi, secondo voi, non recano offesa alla propria Sovranità per questo solo che ricerchino, o lascino, che la potenza forestiera del Papa si prenda ingerenza in simili affari; ma nel solo

caso che lo facciano o permettano, *credendosi* a ciò *obbligati*. Tale in fatti è il vostro testo. L'altra cosa che potreste dirmi, è, che gli esempj da me riferiti non parlano di regolamenti circa l'Eredità delle mani morte; ma di alienazioni de' fondi, che possedevano, di aggravj sopra le loro rendite, e di soppressioni e unioni di Benefizj. Intorno al primo Capo vi replico brevemente, che dagli esempj che ho allegati, io non pretendo già d'indurre una generale obbligazione, nè di prescivere certe regole, che i Principi sieno tenuti a seguire. Narro soltanto ciò che han fatto, e fanno tuttavia al dì d'oggi. Lodo la loro religione: se poi si credano obbligati o no a richiedere che il Papa s'ingerisca nelle Decime, nelle alienazioni, e ne' cangiamenti necessarj allo stato d'una nuova Chiesa, io non posso affermarlo; nè tampoco voi ardireste di negarlo. La sostanza della difficoltà è questa: che se i Principi non offendono il proprio diritto col ricorrere o permettere i ricorsi alla santa Sede in cose, che riguardano beni della Chiesa; non può dirsi nemmeno che la Regia possanza resti violata da un religioso sentimento, per cui si

cre-

credessero obbligati a ricercare il Romano Pontefice, come interprete de' Canoni, e principale dispensatore de' beni terreni destinati al sostentamento de' Ministri di Dio; e non come una Potenza straniera, che entrasse a parte nel temporale dominio de' loro Stati. Non è più forte l' altra eccezione: „ Tutti gli assegnamenti de' beni, e „ de' fondi temporali fatti alle Chiese, „ sono in esse pervenuti per concessio- „ ne de' Principi, che non hanno per „ ciò inteso di derogare al Supremo „ Dominio, in di cui vigore possono, „ e talvolta hanno un obbligo indis- „ pensabile di moderarle, di ristrin- „ gerle, e anche di toglierle secondo „ la condizione de' tempi. " Non è così? Perchè dunque i Principi consentono, *che il Capo degli Ecclesiastici* (1) stenda la mano sugli accennati provvedimenti? Perchè non si fanno il menomo scrupolo di lasciare, che una Corte straniera si mischi in cose non sue? Perchè fra tanti Ministri zelantissimi niuno ancora vi fu che abbia suggerito al suo Principe, ch' egli ha un *obbligo* (2) *stretto di conscienza di non dipendere dal beneplacito di un altro Uomo, a cui il Signore non ha data in questo nuu-*

(1) Ragionamento pag. 103.

(2) V. Ragionamento pag. 103.

na facoltà? Cominciate voi dunque, voi che avete più coraggio, a predicare nelle Corti questa rigida morale, di un obbligo stretto di conscienza fino al dì d'oggi mal conosciuto. Servitevi come d'introduzione al vostro discorso delle belle parole di S. Gregorio Nazianzeno: *Rispettate o Principi la vostra porpora, e ravvisate in voi stessi il gran mistero di Dio. Egli da se stesso governa le cose celesti, e con voi divide il governo delle terrene*. Il dividerlo adunque con un altro Uomo è un toglierne a Dio quella parte, che si ha riserbata: un dispezzare, un offendere gravemente quella podestà, che egli a voi diede; e un mancare a un obbligo strettissimo di conscienza. Non vi fidaste nemmeno de' Vescovi della Chiesa Gallicana, la di cui morale è troppo comoda e la dottrina troppo sospetta. Questi inspirano nell' animo de' giovani Principi (1) massime di *rispetto per la santa Sede*, e propongono loro gli esempi degli Augusti loro Antenati, che *facero sua gloria di essere i più ubbidienti figliuoli del Papa*. Nulla giova che alcuni di codesti Prelati abbiano sostenuto, che il Pontefice non ha autorità diretta, o indiretta sopra il temporale

(1) Bossuet de Instit. Ludovici Delphini ad Innocent. XI. Pontif. Max.

rale de' Principi, se tutto giorno questi l' esercita, venendo richiesto d' ingerirsene o nell' assegnare la dote alle nuove Chiese erette nel vostro dominio, o ne' casi di alienare fondi posseduti da' Cherici, e da' Regolari; da cui nell' angustie maggiori non potete ritrarre se non il meschino soccorso delle preghiere; o finalmente nelle imposizioni delle Decime, o degli straordinarj sussidj, che in sostanza sono veri tributi, su i quali il Sovrano ha un diritto indipendente dal beneplacito e dalla podestà di un Uomo, cui Dio non l' ha conceduta. Io ho motivi troppo giusti di credere, che non ardiscano istruirli sopra i doveri della Sovranità, benchè mostrino di onorarla:

. . . *Timeo Danaos & dona ferentes.*

Il famoso Pietro de Marca ebbe una buona intenzione, ma si lasciò rapire dalla corrente, concedendo al Padre la cognizione delle cause maggiori, l' esenzione da' giudicj canonici, la libertà di rilasciare dispense arbitrarie; tuttavia in mezzo a tante opinioni pregiudicate, mi è riuscito di ritrovare ch' egli insegnà una gran verità, cioè *quod* (1) *Princeps solus potest imperare executionem canonum, non expectata sententia Ecclesiæ.*

(1) Ragionamento pag. 104.

Coficchè dirò con più forte ragione, che *Princeps folus poteft imperare executionem mandatorum Chrifti, non expectata fententiæ Papæ*. Potete adunque, o Sovrani, da voi fteffi comandare fenza attendere la fentenza del Papa, che fia efeguito il precetto di Gesù Crifto fatto agli Apoftoli, e in effi a' loro fucceffori di nulla poffedere, ma di viver contenti, purchè abbiano di che vivere. Ma che diffi ciò poterfi far da voi *foli?* dovete anche farlo; e ne avete un obbligo strettiffimo, dal quale non vi difpenfa l' altezza del voftro grado.

Scufatemi però, fe io qui troppo forfe importuno vengo a interrompere il filo del voftro Ragionamento con una domanda che vi riufcirà affatto nuova: cioè qual fondamento abbiate di attribuire a Pietro de Marca una propofizione, che non gli ufcì mai dalla penna? So che mi direte, che la propofizione fi trova *in terminis* nel Titolo del Libro VI. Cap. XXXVI. Ma io all' incontro vi replicherò, che non è dell' Autore, ma di altri, che ebbero mano in quella grand' Opera. Stefano Baluzio fu quello, che pofe a ciafcun Capo il fuo Breviario, (1) e che trovò alla morte dell' Autore il Libro VI. e il

(1) Præf ad Lect.

e il VII. solamente in lingua francese: sebbene io non ardisco di far Autore il Baluzio de' Titoli come lo è della Sinopsi di ciò, che si contiene ne' Capi. E la ragione si è, perchè il Baluzio era un Uomo di buon senno, e sapea scrivere con eleganza e con civiltà. Senza uscire da' titoli del libro VI. udite questo che si premette al capo XIV. *De suprema Synodorum provincialium decidendi potestate, & quatenus postea infracta astutia Pontificum fuerit*. Questo è il titolo; e il Baluzio nella Sinopsi, ben lungi dall' asserire che i Concilj Provinciali avessero una *Podestà suprema*, dice, che le cause maggiori si riportavano alla Sede Apostolica. Oltre questo titolo, in cui con tanto buon garbo si parla dell' *astuzia* de' Papi, senza sapersi se abbia essa *infranta* la podestà de' Concilj, o se piuttosto abbia dovuto soccombere e spezzarsi, si legge non so dove un altro bel titolo *contra ausus Papales*, e così altri che sono lavori d'una mano pesante e di un cuore amaro. Per quello poi appartiene al vostro famoso titolo, si dovea da voi avvertire, che nè il Baluzio, nè il de Marca possono esserne gli Autori, non trattando essi in quel luogo se non

 d'una

d' una quiſtione di gius Eccleſiaſtico Franceſe; la quale potrebbe inſorgere tra i Miniſtri della Corte, e il Clero del Regno. E in queſta ſteſſa quiſtione il giudizioſo Scrittore, benchè confeſſi praticarſi il contrario, moſtra però di propendere a quella parte, che è più onorevole alla Chieſa: *Certum quidem eſt* (così egli ſcrive) (1) *earum Conſtitutionum obſervationem fore ſanctiorem ſi conderentur cum generali Cleri conſenſu.* Indi procura di conciliare le coſe col dire, che finalmente i Re di Francia nel pubblicare Coſtituzioni ſpettanti alla polizia eccleſiaſtica per l' eſecuzione de' Canoni, lo fanno col parere del ſuo conſiglio, *quod ex perſonis eccleſiaſticis & ſæcularibus conſtat.* Vedaſi ora la bella corriſpondenza, che vi è tra il titolo adulterino, e la non ben ferma opinione dell'Autore della Concordia. Lo ſbaglio, che ha preſo chi formò il titolo, mi richiama alla memoria la Poetica d' Orazio, dove invita a ridere i ſuoi amici ſulla ſciocchezza d' un Dipintore, che a un Uomo, ſe non erro, avea poſta una cervice di Cavallo, *riſum teneatis, amici?* Ma ſe poi ſi penſa un po' meglio, ella è coſa degna di pianto, che voi con un' aria da vinci-

(1) Lib. VI. c. XXXVI. num. I. & III.

citore; da un titolo mal espresso e mal inteso; prendiate argomento di conchiudere fuori di proposito: *Dirò io con più forte ragione, che il Principe solo può comandare l'esecuzione de' precetti di Gesù Cristo; senza attendere la sentenza del Papa*. Per dir poco, non può darsi una proposizione più ambigua di questa; e veramente vi è riuscito di superare colla vostra copia l'Originale, che avete creduto dipinto da un Tiziano, da un Raffaello, da un Le Brun, in tempo che ha tutto il colorito e tutto il disegno di un pennello assai rozzo. Cosa mai intendete voi col dire, che il Principe non ha bisogno di aspettare la sentenza del Papa, per fare che siano eseguiti i comandamenti di Dio? Intendete voi sotto il nome di *sentenza*, la permissione, il comando, o una definizione del Capo della Chiesa, per cui venga a rischiararsi un punto della morale evangelica? I Papi non si sono mai sognati di pretendere, che un Principe non potesse pubblicare Editti rigorosi contro gli omicidi, gli adulteri, se prima di tutto non si spedisse una Bolla d'Indulto, o di Commissione. Che se poi la Dottrina di Cristo su qualche punto non

 fosse

fosse dichiarata abbastanza dalla Tradizione de' Padri, e dal consenso unanime de' Vescovi col loro Capo; qual Principe troverete, che pubblichi un Editto, in cui venga a fissare il senso delle parole di Gesù Cristo? Suppongasi per esempio, che un Sovrano proibisca ai Sudditi un contratto come ingiusto. O un tal contratto è proibito dalla Chiesa, come contrario ai precetti evangelici, o no: Se la Chiesa l'ha proibito ai Cristiani, vi è già la tacita, o espressa sentenza del Papa. E in tal caso il Principe in due modi può formare la nuova legge; cioè vietando il contratto e annullandolo come pernizioso alla Società, ovvero come contrario al Vangelo secondo la definizione già fattane dalla Chiesa. Ma se la Chiesa non ha parlato, non vi sarà alcun Principe che voglia farla da interprete del Vangelo, e comandarne l'esecuzione. E pure (chi il crederebbe?) dopo una proposizione sì ambigua e inconcludente; dopo aver riferito i titoli di tre libri del Salgado, e di uno del Van-espen, aggiugnete che *lo stesso Henriquez* (1) *colla turba immensa de' Canonisti non differte da una tal conclusione*. E qual conclusione è codesta,

(1) Ragionamento pag. 105.

ſta, in cui sì mirabilmente convengono, non ſolo i primi luminari della Giuriſprudenza, ma la turba ignobile colla ſcorta d' Henriquez? Intendavi chi ha il dono di penetrare gli ſpiriti, che io ſono troppo ottuſo, e ſtanco oramai di ſeguirvi ne' voſtri principj, e nelle voſtre concluſioni.

Sebbene a torto io vi accuſo di oſcurità. Pur troppo chiaramente voi vi ſpiegate poco dopo (1); e così lo faceſte con quella decenza, con cui dee parlarſi del Capo degli Eccleſiaſtici. „ Se il Principe, ecco le voſtre parole, comanderà per la neceſſità dello „ Stato (della qual neceſſità egli ſolo „ per ordinazione divina è il conoſci„ tore competente ed il Giudice) che „ debba venderſi una porzione di beni „ già acquiſtati dalle mani morte, o „ dagli Eccleſiaſtici, o che più da que„ ſte non ſe ne debbano acquiſtare; „ ed il Papa nelle Decretali ſue dirà, „ che non ſi vendano, o che non ab„ biano a proibirſi gli acquiſti, ſebben „ ſuperflui ed incomodi allo Stato; „ dovrà obbedirſi al Principe, perchè „ egli ha un' autorità, che emana da „ Dio: dove il Papa potrebbe averla „ al più per una tolleranza degli Uo„ mini,

(1) Ragionamento pag. 119.

„ mini, ed in alcune circostanze, che
„ sono soggette a mille variazioni: ed
„ in questo proposito converrà con-
„ chiudersi, che non è lecito contrav-
„ venire alla Legge di Dio per servire
„ alle tradizioni umane. *Quare tran-*
„ *sgredimini mandatum Dei propter tra-*
„ *ditiones vestras?* " Ed ecco, se non
erro, il tema di un vostro discorso al
Popolo Cristiano (oltre quello, che
farete alla Corte) per dargli una vera
idea dello spirito Farisaico, che si è
diffuso nel Capo degli Ecclesiastici, e
in tutto il loro corpo; che invece di
eseguire e di spiegare agl' idioti i pre-
cetti di Dio, si abusano della loro sem-
plicità per far sempre de' nuovi acqui-
sti. Non vi mancheranno luoghi co-
muni per declamare: non leggi d' Im-
peradori antichi, non testimonianze di
Santi Padri, le quali sarà meglio rife-
rire sol per metà, acciò producano
maggior frutto. Temo solo che sieno
per mancarvi le Decretali, se qualche
nuovo Isidoro non viene frattanto a
recare a' nostri lidi una merce ricca al
pari della prima. Ma avvertite bene,
che in queste Decretali vi ha da esse-
re un positivo divieto, che *non si ven-*
dano, o che non abbiano a proibirsi gli ac-

qui-

quisti, sebben superflui ed incomodi allo Stato. Se ciò vi riesce, vi renderete più benemerito del Pubblico; facendo conoscere questa gran verità, di cui molti sono all' oscuro: *Che non è lecito contravvenire alle Leggi di Dio per servire tradizioni umane.*

Meno adattata alla rozzezza del Popolo cristiano, ma necessaria ai Teologi e ai Decretalisti sarebbe una istruzione, che in poche parole contenesse un buon formolario, e una certa regola per ben discernere la dottrina Evangelica. Ma io veggo, che questa parte l'avete già adempita col pubblicare, come altri han fatto a' dì nostri, una professione di Fede degna di non essere trascurata. „ In quanto a me (1) „ dove trovo che l'Evangelio dice chiaramente una cosa, e che la tradizione de' Santi Padri, e della Chiesa universale m'insegna il vero senso, e che l'intelligenza della stessa „ è quella che risulta dal piano testo „ delle parole di Cristo, conosco di „ essere tenuto, ed in preciso dovere „ di attendere e di obbedire all' evangelica dottrina, pospostа ogni altra, „ che da quella s'allontani ". Riferirò ciò che siegue; e per ora vi domando,

(1) Ragionamento pag. 110.

do, se una cosa debba essere *chiaramente* espressa nel santo Vangelo, perchè dobbiamo aderirvi? Voi da vero Teologo mi risponderete, che non si ricerca un testo chiaro della Scrittura; ma che allora siam tenuti a riconoscere quella tal cosa, della quale si tratta, come dottrina evangelica, quando la tradizione e la Chiesa hanno spiegato il *vero senso* delle parole. „ La „ Chiesa, voi mi aggiugnerete col Bossuet (1), per dare un bando perpe„ tuo alle interpretazioni arbitrarie, „ che sotto lo specioso titolo della di„ vina parola vanno insinuando i pen„ sieri degli Uomini, si ha fatta una „ Legge di spiegarla in ciò, che ap„ partiene alla fede e ai costumi, giu„ sta il senso de' Santi Padri, dal qua„ le professa di non allontanarsi giam„ mai". Se così è, fa dunque di mestieri cancellare dalla vostra professione quella parola *chiaramente*, come superflua, e di poco buon suono; come se a stabilire un punto di fede o di morale si richiedesse una chiara testimonianza de' sacri libri. Veggo benissimo, che voi ammetterete la necessità della tradizione per apprendere il vero senso. Ma ciò è appunto, che fa

(1) Exposition de la Doctrine de l'Eglise Cathol.

più

più apparire l'inconseguenza della prima condizione, che voi richiedete per credere; cioè che la cosa per crederſi ve la dica il Vangelo *chiaramente*; e poi che venga la tradizione a inſegnarvi il *vero ſenſo* delle *chiare* parole. „ La „ Legge a buon conto, voi m'inſe- „ gnate in altro luogo (1), dice chia- „ ramente, che è vano ricorrere all' „ ajuto d'altri ne' proprj affari, ne' „ quali uno ha ſufficiente facoltà per „ riuſcire da ſe: *Fruſtra in negotio tuo*, „ *ubi ipſe ſufficere poſſis*, *alterius opem* „ *imploras* ". Se dunque a voi rieſce di udire la chiara voce di Dio ne' libri da lui inſpirati; egli è vano il ricorrere all'ajuto altrui. E ſe non avete biſogno di ricorrere, guardatevi bene, che forſe aver potreſte *obbligo ſtrettiſſimo di coſcienza* di aſtenerſi da tai ricorſi, per non offendere la *podeſtà*, che Dio vi ha data di veder ciò che è *chiaro* ne' ſanti Vangeli. Ma vi perdonerei più facilmente, ſe non aveſte ricercato altro per aderire, ſe non un paſſo *chiaro* della Scrittura, ſpiegato nel ſuo vero ſenſo da' Santi Padri, e dalla Chieſa; concioſſiachè, ſiccome da una parte non può ammetterſi il paradoſſo o piuttoſto l'errore de' Proteſtanti, i quali

(1) Ragionamento pag. 104.

quali sostengono (1), che la Scrittura santa è in tutt' i luoghi chiara per se stessa, e che la loro intelligenza è facile ed ovvia a chiunque la legge con attenzione; così non dee negarsi da' Cattolici, che non vi sieno de' luoghi, in cui basta non essere prevenuti da alcuna falsa idea, per giudicare colla retta ragione, che non vi è la menoma oscurità: i quali luoghi però, sebbene limpidissimi, hanno ciò nulla ostante bisogno della interpretazione de' Padri, e del giudizio della Chiesa non sottoposto all' errore, onde armarsi contro le profane novità di coloro, che ardiscono di torcergli a un senso allegorico, e lontano dalla forza naturale dell' espressioni. Vi perdonerei, dissi, più facilmente, se null' altro aveste aggiunto per condizione, credendovi io disposto a sottoscrivere colla stessa prontezza anche a quella dottrina, che non così chiaramente si contiene, o in niuna maniera ci viene insegnata nelle sagre Carte, purchè ci derivi dalla tradizione Apostolica. Ma il male si è, che dopo aver posto qual base e regola della vostra credenza un testo *chiaro* del Vangelo; e dopo aver detto con maggior esattezza, che ne chiedete il vero senso

(1) V. Massuet Differt. præv. in S. Irænei Opera Diss. sert. III. art. II.

ſenſo a' Santi Padri e alla Chieſa, non volendo fidarvi de' voſtri lumi, non vi fermate qui, e non ſiete ancor pago, pretendendo in oltre di vedere, *che l'intelligenza della ſteſſa (o coſa, o tradizione) ſia quella che riſulta dal piano teſto delle parole di Criſto*. Ond' eccoci di nuovo alla condizione richieſta da principio: cioè che la coſa ſia *chiaramente* contenuta ne' ſagri Libri. Queſta ſteſſa profeſſione fece, ſon già ſeſſant' anni, Gian Erneſto Grabe, Tedeſco di naſcita, e Anglicano di religione. *La tradizione* (1), ei diſſe, *che ci viene dagli Apoſtoli, concorda co' loro ſcritti: ai quali alla perfine ſempre ſi ha da tornare: ad quæ ſemper eſt nobis redeundum*. E perchè ciò? Perchè, ſiccome ei pure pretende, *Scriptura Sacra omnia quæ ſcire debemus aperte* (chiaramente) *& citra parabolarum involucrum proponit. Judæis cum legitur, obſcura & fabulæ ſimilis: Chriſtianis vero perſpicua*. In ſoſtanza perchè io creda, ci vuole un teſto chiaro del Vangelo; e ſebbene io ricevo la Tradizione per maeſtra, voglio però vedere un po' meglio, ſe la Tradizione, e la Chieſa m'inſegnano il vero ſenſo, e ſe l'intelligenza, o ſia la ſpiegazione riſulti dal piano teſto delle parole: *ad quæ ſemper eſt nobis redeun-*

(1) V. l. c. art. III. n. 14.

deundum. Dio mi tenga sempre lontano più della morte un sì ardito pensiero, che in un tempo distrugge l'autorità de' libri divini, e l'autorità della Chiesa: un pensiero, che fomenta la superbia dell' umano ingegno, e rende ostinate, anzi eterne le contese, con un circolo, che poi si riduce al principio de' vecchj Protestanti, i quali senza tanti raggiri dicevano schiettamente non doversi ascoltare i Santi Padri, nè seguire le decisioni della Chiesa universale; perchè (1) la Santa Scrittura è chiara da se stessa; e perciò sola basta a decidere le controversie della Fede. Mi resterebbe che dire molto più, e molto meglio ne direbbero gli esperti Teologi in questa materia importantissima, da voi, e forse anche da me trattata poco felicemente. Ma suppongasi, che la Professione vostra sia bella e buona; udiamo ancora gli anatematismi, che avete aggiunti nel fine, per non allontanarvi dallo stile dell' altre professioni, e de' Simboli. „ Conosco, „ voi dite (2), di essere tenuto, ed in „ preciso dovere di attendere, e di obbedire all' Evangelica Dottrina, pos„ posta ogni altra, che da quella s' al„ lontani; ed ho sempre presente alla

„ men-

(1) V. Bellarmin. Lib. III. De Verbi Dei interpret. cap. 1. & seqq.

(2) Ragionamento pag. 120.

„ mente ciò che San Paolo scrisse a que'
„ di Galazia: *Miror quod tam cito transferimini ab eo, qui vos vocavit in gratiam Christi, in aliud Evangelium, quod non est aliud, nisi sunt alii, qui vos conturbant, & volunt convertere Evangelium Christi. Sed licet nos, aut Angelus de Cœlo evangelizet præterquam quod evangelizavimus vobis, anathema sit:* ciò che egli replica la seconda volta." Manco male, che in questa parte mi risparmiate la pena di squittinare le parole vostre, adoperando voi quelle di San Paolo, che vi stanno sempre fisse in mente, per l'estrema necessità, in cui siamo d'incenerire tanti falsi Vangeli, che si sono sparsi nella Chiesa Cattolica. Non posso però trattenermi dal disapprovare altamente l'applicazione. I buoni Francesi che dissentono da alcuni Teologi e Canonisti di altra Nazione, sogliono dire in loro linguaggio: *Questa è una pretensione della Corte di Roma: questo è un pregiudizio degli Scrittori Oltramontani: sarebbe desiderabile*, dice il Dupin del Cardinale Baronio (1), *che un sì pio e dotto Uomo fosse stato esente da certe prevenzioni, che l'educazione e la patria* (non gia la speranza del premio) *gl' inspirarono*. Ma

(1) Bibl. Tom. XVII. p. 4.

 al

al dì d'oggi le prevenzioni, i pregiudizj, le pretese, sono divenute falsi Vangeli da aggiugnersi al *Codice Pseudepigrafo* di Gian Alberto Fabbrizio. Giacchè però vi sta sempre fisso in mente ciò che a' Galati scrisse l'Apostolo, vediamo di volo quale sia lo spirito del nuovo Vangelo, i di cui banditori vengono dall' Apostolo fulminati colla scomunica. Due, non v'ha dubbio, sono i particolari caratteri, che lo distinguono. Accresce i precetti e gli obblighi di coscienza (1), e scredita nella persona di San Paolo quelli, che sono forniti di una Missione legittima. Siamo noi forse trasportati nella Galazia? Leggo severe leggi di povertà imposte ai Cherici, ed obblighi strettissimi di coscienza intimati a chi siede sul Trono. Leggo l'ingiuste querele di tutto il Mondo contro il non mai pago desiderio delle mani morte; e l'ingiusta accusa di applausi e di promesse, che fa una Potenza forestiera, acciò in vece della Legge di Dio, s'insegnino le tradizioni umane. E' egli questo il carattere, non dirò di un libro canonico, ma di un libro utile alla Società e alla Religione?

(1) V Cap. 11. &c.

Nulla vi ha di più sagro e in quella, e in questa della fedele osservanza de' patti,

in

in di cui vigore, ciò che di sua natura è libero, diviene un indispensabile uffizio d'ambedue le parti contraenti. Nel Ragionamento all' incontro dopo aver fatta comparsa di un divoto Rigorista, vi dimostrate, caro Amico, un Uomo assai benigno, che sa trovare scuse e ragioni a favore della libertà. Di qual forza sieno i Concordati non può ignorarlo chi ha una lieve tintura del Gius pubblico. Hanno essi tutta la forza di vero contratto, e di vicendevole obbligazione delle parti: cosicchè una di esse, senza chiedere l'assenso dell'altra non può derogarvi, nè allòntanarsi da' metodi stabiliti; fuorchè (come diremo) nel caso di estrema necessità. Uno de' più celebri fu quello, che fu conchiuso l'anno MCDXLVII. fra Niccolò V. e Federigo III., e fino al dì d'oggi ha vigore di legge pubblica nell' Impero riguardo agli Stati Cattolici (1). In quello poi di Leone X., e Francesco I. si dichiara espressamente, *veri contractus & obligationis* (2).... *vim & robur obtinere...., nec non irritum & inane quidquid secus super his vel eorum aliquo a quopiam quavis authoritate, etiam per nos & successores nostros* (cioè così da' Pontefici, come da' Re

(1) Kemmerich introd. ad jus publ. lib. II. c. IX. n. II.

(2) Tit. XXXIII. ap Natal. Alex. hist. Eccl. Sæc XVI. Dissert. XI. art. VI.

Cristianissimi) *scienter, vel ignoranter contigerit attentari*. Perciò il de Marca, volendo dimostrare (1) la necessità dell' accettazione Regia; perchè un Decreto de' Concilj o de' Papi in materia di disciplina ottenga il valore di legge del Regno, lo prova coll' autorità de' Concordati, in cui Leone X. si accomodò all' opinione de' Francesi. *Cum ea pactio*, così scrive il dotto Uomo, *per modum contractus inita sit, omniaque & singula contractuum verba adamussim observanda sint ex utraque parte, nullum superest dubium* .... con quel che siegue. Così gli Autori più celebri trovano ne' Concordati ogni maggior forza e validità. E voi all' incontro ne parlate con disprezzo, come di cosa tutt'i giorni soggetta all' instabilità dell' umane vicende. Ma se vi era poco nota la dottrina di molti su questo argomento, non dovea certamente da un Uomo vostro pari ignorarsi un passo del Padre Maestro Sarpi, ch'è degno d'esser riferito. „ E' cosa (2) chiara, così egli, „ che siccome ciascuno può mutare „ per li suoi rispetti a beneplacito proprio gli ordini di governare la giurisdizione, ch'è sua totalmente senza dar parte, nè ricercar consenso „ d'al-

(1) Lib. II de Concord. cap. XVII. num. VII.

(2) Trattato dell'Inquisizione Tom. 2 pag. 376.

„ d'altri ; così dove per contratto e
„ concordato tra due si è eretto un
„ Tribunale, data una forma, non
„ può un di loro per qualsivoglia ra-
„ gione, eziandio ottima e indubitata
„ presso a tutti, far alcuna mutazione
„ senza il consenso dell' altro contraen-
„ te. Tale è la natura del contratto
„ e concordato. Non può ricever mu-
„ tazione pur minima senza il con-
„ senso d'ambe le parti “. Degna è
della mente felice dell' Autore questa
regola sulla natura de' Concordati : re-
gola semplice e limpidissima da pro-
porsi per esemplare a tutti quelli, che
procedono per via di principj. Vuole
il grand' Uomo, che i Concordati ab-
biano a sussistere al pari di qualunque
contratto da prima libero, e che poi
non può sciogliersi : voi per lo contra-
rio credete (1) che questo sarebbe un
punto *da esaminarsi*. Egli non consen-
te, che farsi possa il menomo cangia-
mento per qualsivoglia ragione, ezian-
dio ottima e indubitata : secondo voi
conviene distinguere *i tempi*, *le circo-
stanze*, *le ragioni*, *per cui si sono conclusi*.
E in somma tutto è buono, tutto è
ottimo, perchè si spezzino le dure ca-
tene, *non potendosi togliere al Sovrano il*

(1) Ragionamento pag. 121.

 de-

debito di provedere alle necessità pubbliche. Ma chi mai ha detto, che i Concordati tolgano quest' obbligo, se la loro indole è di fissare una forma per ben eseguirlo? Ma come? Permettere, (voi soggiugnete) che distruggasi la Repubblica? O questo poi no. I Teologi, e i Canonisti non sono sì poco buoni Cittadini. Allora è permesso farvi le opportune mutazioni, *col consenso dell' altro contraente.* Il consenso ha da ricercarsi, e se poi la ricerca torna vana, chi ha il debito di provvedere alle necessità pubbliche, vi provveda, che niuno può impedirnelo in forza del Concordato. Piacciavi di udire come (in supposizione che vi sia Concordato) parla un erudito Canonista Bavaro de' nostri giorni. „ Allorchè il conti-
„ nuo passaggio de' beni mobili e im-
„ mobili comincia a farsi gravoso alla
„ Repubblica o alla Religione, l'una
„ e l'altra parte de' *Concordanti* è tenu-
„ ta di buon concerto (junctis consi-
„ liis) porvi freno e moderare il cor-
„ so in guisa, che la Repubblica o la
„ Religione sfugga il pericolo del gra-
„ ve danno, che le sovrasta ". Donde ne viene in conseguenza, che se la podestà ecclesiastica, benchè ricercata di

pre-

prestarvi la mano si dimostrasse (la qual cosa non dee supporsi) nulla curante del pubblico bene; allora ha luogo la condizione, che si vuol sottintendere, come se fosse chiaramente espressa nel Concordato; dover cioè sussistere *la forma*, che fu stabilita, in quanto, e in fino che la medesima non arrechi un vero e grave detrimento allo Stato. Nè in questi casi può dirsi, a parlar propriamente, che si provveda *a traverso* del Concordato (1); ma in virtù di una tacita necessaria condizione del Concordato medesimo; la quale è che la parte, a cui sarà chiesto il consenso per fare ne' casi di bisogno alcuna necessaria mutazione in ciò, che si è stabilito, non abbia la facoltà di negarlo a capriccio. Nè vi gioverebbe il replicarmi, che in questa maniera viene a farsi giudice delle ragioni, per cui si dee provvedere in altra forma ai pericoli dello Stato, una Potenza forestiera, e ciò con manifesta ingiuria del Sovrano solo Giudice *competente* (2); perchè o i motivi sono indubitati e parlano da se, e allora non vi è bisogno di alzar tribunale; o sono dubbiosi, e in questo caso io trovo, che non già un San Gelasio Papa, nè un Niccolò

(1) Ragionamento pag. 122.

(2) Ivi pag. 119.

Primo, da voi citati con lode (1) perchè seppero conoscere i confini delle due podestà; ma lo stesso Bonifazio VIII. conobbe (2) doversi lasciare alla rettitudine e alla religiosa pietà del Principe la cura di esaminargli. Da tutto questo che son venuto leggermente accennando sopra la natura e la vera intelligenza de' Concordati, ogni Uomo sincero e libero da' pregiudizj potrà raccogliere, se vengano (3) a *renderſi ſoggette o pari almeno in autorità univerſalmente, le Podeſtà ſecolari all' eccleſiaſtica nel governo temporale de' proprj dominj*. Questo, Amico mio, è un timor panico, e uno scrupolo, che non è venuto in mente a que' Sovrani d'Italia e d'Europa, i quali a' giorni nostri hanno di buon concerto colla santa Sede fissata una certa *forma* da tenersi in varj punti, in cui voi non sapreste negare, che non abbia strettissimo obbligo d'ingerirsi la podestà secolare; e in conseguenza de' vostri principj di escluderne qualunque altra. Anzi tanto è lontano, che un Concordato possa indurre questa *ſoggezione o uguaglianza* di autorità, che alcune volte i Monarchi sono discesi a stabilire solenni Convenzioni eziandio co' Vescovi del pro-

(1) Ragionamento pag. 30.

(2) V. Thomass. l. supracit. nempe Part. III lib. I. c. XLIII n. VIII.

(3) Ragionamento pag. 125.

proprio Stato: Siccome fece l'Imperadore Carlo V. col Vescovo di Liegi l'anno MDXLI. sopra varj capi di polizia, e precisamente sopra l'ammortizzazione de' beni delle Chiese. Intorno al qual Concordato parlano i Giurisconsulti Fiamminghi, e specialmente il Van-espen (1), riguardandolo come legge particolare del Belgio. Questo Autore piega, come sapete, al rigorismo, o non è almeno de' più benigni. Egli è in oltre, sebben Prete, un valoroso Regalista. E ciò non ostante ei non ha conosciuto l'obbligo strettissimo, in cui è il Principe di non permettere, che altri si prendano ingerenza ne' proprj affari, nè suppone, che ciò dal medesimo farsi non possa senza offendere la Regia sua autorità.

Mi si apre qui luogo opportuno di favellare di quella *urgente necessità* (2) *che giustifica talvolta i provvedimenti fatti anche sopra i divieti medesimi di Dio, non che del Papa*. Vi sarà giunto forse agli orecchi il rumore fatto da taluni sopra questa proposizione; come se avesse qualche affinità col parere de' primi Riformatori diretto al Langravio d'Assia. In quanto a me non mi sono punto scandalezzato della proposizione Teologica,

(1) Jur. Eccl. Parte I. Tit XXIX. c. III. n XXVII. Part. II. Titul. XXXVII. cap. II. n. XLIII. & alibi.

(2) Ragionamento pag. 118.

perchè quando sia ben intesa, è affatto innocente. Ciò che dispiace si è il vedere, che la vostra Cronologia non regge ai canoni d'Eusebio, dello Scaligero, del Petavio, dell'Usserio, del Newton. Voi in questo punto, di cui son per dirvi, siete capo di partito; ma temo che avrete pochi seguaci. Eccovi se dico il vero. In prova del diritto, che hanno i Principi in caso di necessità su i divieti di Dio, qual ragione da voi si allega? Non altra che l'esempio di Davide: *avendone egli dato l'esempio, che è stato canonizzato nell'Evangelio.* Il fatto è notissimo. Davide con quelli del suo seguito obbligato dalla fame (1) non essendovi in pronto pane laico o profano, col buon consentimento del Sacerdote Achimelec, mangiò i pani di proposizione, di cui era lecito cibarsi ai soli Sacerdoti. Ma questo è un fatto, che senza verun dubbio accade in tempo che Saule era vivo, e Davide non era Re. Io non ho d'uopo d'ingolfarmi ne' computi Cronologici. Mi basta il sapere, che la Storia di questo avvenimento si legge nel primo libro de' Re al capo XXI., e la morte del Principe infelice al capo XXXI. del libro istesso. Narra poi il seguente libro al

(1) 1. Reg. XXI. & Marc. II. 25.

capo

capo V. come Davide fu riconosciuto qual successore legittimo dalle Tribù d'Israello; e da questo punto comincia l'epoca del suo Regno: *Filius triginta annorum erat David cum regnare cœpisset, & quadraginta annis regnavit*: Laddove secondo il vostro nuovo computo Davide non avea per anco trent'anni, quando cominciò ad usare del regio diritto in Nobe; gustando il pane sagro; e regnò più di quarant'anni, cioè undici o dodici oltre i quaranta; calcolandosi che sieno (1) scorsi appunto circa dodici anni dal di lui ritiro a Nobe fino all' unzione seguita in Ebron col pieno concorso de' Seniori; e delle Tribù. Nè mi diceste che io dissimulo accortamente la prima unzione di Davide per mano del Profeta Samuello: perchè questa (2) non gli diede il possesso del Regno, ma il solo diritto (che noi chiamiamo ad rem) che restò in sospeso fino alla morte di Saulle. Al solo Profeta era noto il consiglio di Dio, che avea scelto a regnare sopra il suo popolo un Uomo secondo il suo cuore. Anzi ben lungi che agli altri fosse palese; Davide stesso per sentimento d'alcuni Scritttori non penetrò il mistero della sua unzione. E quand' anche l'avesse

(1) Calm. Tabula Chronol in duos primos Libros Regum. Commen. Tom. II. pag. 345. edit. Luc.

(2) 1 Reg. XVI V. Calmet ad h. l.

se penetrato, non si prese giammai la libertà di esercitare la Regia possanza; ma piuttosto ei diede un nobilissimo esempio della fede, con cui debbono i sudditi servire al suo Principe. Il fatto adunque di Davide ci somministra una regola generale, che serve del pari a tutti gli uomini, qualora si trovano in simili circostanze. E in fatti gli Apostoli per instituzione di Cristo non erano Principi del secolo. E ciò non per tanto il Signor nostro giustifica la pretesa violazione del Sabbato, di cui furono rimproverati da' Farisei. Vero è, disse il buon Redentore, che il Sabbato dee osservarsi. Ma non avete voi letto quello che fece Davide co' suoi, indotto dalla necessità, cioè sfinito dalla fame? Ei mangiò pure i pani di proposizione, benchè il mangiarli non sia ad altri permesso fuorchè ai Sacerdoti. Così i miei seguaci in giorno di Sabbato han potuto svellere alcune spiche per ricrearsi dall' inedia: non essendo gli uomini fatti pel Sabbato, ma il Sabbato per gli uomini. Dunque i veri bisogni dell' uomo possono dispensarlo dall' osservanza. Ognuno si accorge facilmente che il nostro divino Maestro non applica l'esempio di Davide, nè dirige la celeste

sua

ſua dottrina a' ſoli Principi, ma a tutti gli uomini in generale; e che un' urgente neceſſità giuſtifica ugualmente il valoroſo Principe, che in un giorno dedicato al divin culto riſpinge o attacca i nimici; e la madre meſchina, che adopera l'ago e il fuſo per paſcere la famiglia. Bel privilegio egli è adunque quello che da voi ſi concede ai Sovrani di *provvedere ſopra i divieti del Papa*, come ſe il Papa non conoſceſſe, che i ſuoi divieti ſe non han luogo nella neceſſità degli altri uomini, molto meno lo hanno in una neceſſità che ſia pubblica. Ciò conobbe, come abbiam veduto, Bonifazio VIII. in una Decretale, men famoſa di quella, che è a voi nota, ſincera però e genuina. *Si Regi & ſucceſſoribus ſuis pro ..... regni defenſione periculoſa neceſſitas immineret*, ei dichiara che il Re poſſa imporre le contribuzioni al Clero, e che queſti ſia tenuto a pagarle, *inconſulto etiam Romano Pontifice*. Riſtringiamo in poco ciò che io ſento intorno alla voſtra propoſizione. Queſta da chi non voglia farvi torto, dee ſpiegarſi di una diſpenſa dai precetti di Dio, o ſemplicemente poſitivi, o per quella parte almeno che preſcrive il tempo e 'l modo

di

di offervargli. La neceffità urgente e grave fomministra un motivo ragionevole per la difpenfa. Quefto è un principio ficuro, che fi appoggia fugli efempj di Davide e degli Apoftoli, *canonizzati* da Gesù Crifto nel fuo Vangelo. Ma infieme è un principio generale, che ferve di regola a tutti per valerfene a proporzione de' loro bifogni e del loro ftato. Voi dunque fate male a propofla con fafto, e con infultare al Papa, come una regola o un privilegio particolare de' Sovrani, di cui abbia fatto ufo il fecondo Re d'Ifraello. Divenga pure riftoro del povero l'aftinenza del Sacerdote; e la neceffità pubblica fi faccia difpenfiera del pane facro per fupplire alla fcarfezza del laico. Il vietarlo farebbe una fonora ingiuftizia, indegna del più miferabile Cafifta, *non che del Papa*.

Dopo i Concordati vengono gli ufi e le confuetudini, delle quali voi fcrivete con eguale difprezzo (1), perchè troppo vi preme d'abolirle, e di fare che fpunti un nuovo cielo e una terra nuova. Se parlate degli ufi contrarj a ciò che prefcrive la fanta *Legge di Dio*, e che *detta* la ragione, lodo il voftro zelo, effendo in fatti neceffario, che

(1) Ragionamento pag. 121.

che si levi il nome di consuetudine a tanti abusi, che innondano. E' egli un uso delle nazioni, o non piuttosto una corruttela il lusso, che distrugge le famiglie nobili, e spigne i Cittadini a un celibato più dannoso ai Principi, di quello che da noi si professa, da noi, dissi, che siamo finalmente una *picciolissima porzione* del tutto? E qual nome si merita il costume di menar vita molle e oziosa, senza servire alla Patria, senza impiegarsi nelle scienze utili e nell' arti, che accrescono la popolazione e il commerzio? Scorra libera la vostra seconda idea per un campo così vasto; e troverete un bell' argomento di combattere contro le false consuetudini, e i veri abusi proscritti dalla ragione, Vi consento anche di buona voglia che nella classe degli usi lodevoli non abbia a porsi nè il libero corso de' beni stabili nelle mani morte, particolarmente degli Ecclesiastici; nè tampoco (se pure a' nostri giorni regna un tale abuso) l' immunità e l' esenzione da ogni sussidio; nè l' impegno arbitrario delle rendite, in frode delle pie concessioni. Ma a chi entra in un mare tempestoso, è facile l' urtare in uno scoglio per isfuggirne un

al-

altro. E non è poi ogni consuetudine contraria alla ragione o alla Legge di Dio. Per ben discernere, se allo Stato sia giovevole, o no, conviene sapere se è antica; e quando sia tale, dee allora esaminarsi, se la dicadenza in cui lo Stato ritrovasi, e se i danni che si temono, provengano veramente dalla consuetudine, e non anzi da altri fonti. La consuetudine, giusta il proverbio già fatto antico, è un'altra legge. E siccome le leggi per se stesse non sono a cambiamento soggette: di che ci fanno ampia fede i varj Statuti municipali, che hanno forza di legge in uno stesso Regno; così l'osservanza delle massime, e degli antichi usi rassoda il vincolo della Società, e rende gli Stati immortali. Un saggio Ministro non dirà mai: Il Clero del Regno, o Sire, è troppo ricco, e ciò nulla ostante non è mai pago il suo desiderio. Lo Stato minaccia rovina, e caderà, quando non si pensi, non dirò già solamente, a porre un argine al troppo gonfio torrente, ma ancora a dividere in ruscelli la piena dell'acque, siccome fece un Re di Persia, e a togliere ciò di che gli uni abbondano, e scarseggiano tanti altri, che ol-

tre

tre le orazioni ſpargono il ſangue per la difeſa del Regno, e per la gloria delle voſtre armi. Provvedete adunque all' ingiuſtizia e al diſordine, ma da Sovrano, ſradicando con riſoluzione l'antico abuſo, e non permettendo, che la Chieſa entri a parte di queſto affare, che dovete ſpedire voi ſolo. E ſe un Miniſtro così parlaſſe, non vi mancherà un Neſtore lodatore de' vecchi coſtumi, e nimico irreconciliabile delle novità. I noſtri maggiori, dirà; penſarono più a mantenere le buone uſanze, e a tramandarle a noi, che a formare nuovi ſiſtemi, che ci fanno girare intorno con una continua vertigine. A che ſerve codeſta truppa di ſemidotti, che ſotto manto di zelo e ne' libri e ne' circoli vanno ſpacciando principj di nuove riforme? Alla difeſa del voſtro Regno contro le potenze foreſtiere giova, o Sire, il valore de' voſtri ſoldati più di tutte le penne e di tutte le lingue, che vi ſpingono a muovere una guerra, la quale può concederſi ſia giuſta, ma che certamente non è neceſſaria. Fate, o gran Re, quello che credete più vantaggioſo ai voſtri ſudditi, e più degno di voi. Ma nulla da voi potrà farſi di più glorioſo al

no-

nome vostro e di più utile al Regno, che il provvedere ai di lui bisogni sulle tracce, che vi lasciarono gl' Illustri Progenitori, dai quali avete col sangue ereditati i veri principj di giustizia e di religione. Io so che il (1) *formale istituto di una invitta Repubblica è di tenersi alle cose usate*. Eccovi il mio Codice, il mio principio, e il mio fedele consiglio. Questo in sostanza ei dirà, e lo dirà molto meglio. Io aggiungo due sole parole, cioè che voi stesso dopo aver sostenuti con tuono sì alto i cinque principj in tutta la loro ampiezza, venite poi a confessare (2), che „ può lasciar luogo a dubitazione la pratica „ finora osservata in quasi tutti i Domini, de' quali ragioniamo, di passar „ di concerto colla santa Sede, allor „ quando si tratti di ripartire i pesi e „ gli aggravj dello Stato anco sopra i „ beni posseduti dagli Ecclesiastici. " La stessa dubitazione, anzi molto maggiore dovrebbe nascere dalla pratica finora osservata prima di togliere il possesso de' beni a una doppiamente morta, perchè inutile, per dargli a un' altra mano benemerita della Chiesa e dello Stato, o per impiegarne il prezzo ne' casi di necessità pubblica. Che

se

(1) Fra Paolo Apologia Tom. 1. pag. 346.

(2) Ragionamento pag. 124.

ſe queſti ed altri punti ſono dubbioſi, voi ſteſſo dovete conchiudere, o che non reggono tutti i voſtri principj, o che non tutti i Sovrani ſi curano di ſeguirgli, per quanto abbiano a cuore, come dee ſupporſi, di non recare la menoma offeſa a' ſagri diritti della Corona.

Sicchè poi tutto ſi riduce a un punto, ſul quale un Miniſtro ha ricercato qual ſia il ſentimento di uno ſtraniero, ſebbene da ſe ſteſſo poteva deporre ogni dubbio: cioè ſe a un Principe Sovrano ſia lecito fare una legge ſenza partecipazione o conſenſo d'altri, *che i beni temporali de' Sudditi laici non abbiano a poterſi alienare, ſe non a tal genere di perſone, e con tai condizioni.* Ma al *Queſito* era facile coſa il riſpondere in due maniere. La più ſpedita era quella di mandargli copia di un celebre Decreto, *che diſpone de' beni temporali, de' quali la Chieſa non ha avuto ancora poſſeſſo alcuno.* La ſeconda maniera, che poteva da voi tenerſi, era quella di non uſcire dalla propoſta quiſtione, che non dipende da tanti principj, ſu' quali avete innalzata una fabbrica poco ferma. Gli Scrittori, che difeſero il Decreto, furono obbligati a valerſi di alcune maſſime ſpettanti alla Po-

Podestà de' Sovrani; ma nel tempo stesso *usarono* (1), *perchè così volle il Senato, ogni riverenza parlando del Pontefice*. Ma voi all'incontro avete vaghezza di farvi Attore in una lite, in cui, piacendo a Dio, non troverete il reo, che voglia difendersi, benchè l'abbiate irritato co' passi tronchi, apocrifi, e mal intesi, colle false supposizioni, cogl' incidenti motteggi, e fin cogli Anatemi dell'Apostolo. Quali applausi e quai premj abbia riportata dal Ministro di Stato la vostra fatica, io nol so, nè mi curo di saperlo. Certamente non può riuscire molto grata ai Principi, a' quali non giugne grata se non la verità, scevra dalle ostilità e dalle ingiurie; e ai quali non può non dispiacere una difesa de' Regj loro diritti, qual' è la vostra, cioè ultronea, e fuor di tempo, e con tanto disordine, e con sì poco decoro da voi sostenuta. State sano.

P. S. Mi accorgo troppo tardi di aver ommessi due o tre monumenti dell' antichità Cristiana, che meritavano d'aver luogo in questa mia lettera. Non posso ora trattenermi dal farne cenno. San Cornelio Papa scrivendo a Fabio d'Antiochia (1) contro Novaziano, ci fa noto,

(1) Istoria particolare delle Controversie ec. lib. IV. Tom. I. pag. 65.

(1) ap Euseb. Hist. Eccl. lib. VI. cap. XLIII.

to, come nella Chiesa di Roma a que' tempi, oltre il Vescovo eranvi quarantadue Preti, sette Diaconi, e altrettanti Suddiaconi, quarantadue Acoliti, e cinquantadue tra Esorcisti, Lettori, ed Ostiarj. Ma qui non termina il Catalogo di quelli, che ora noi chiamiamo all'uso oltramontano mani morte; perchè vi erano in oltre più di mille cinquecento, fra Vedove, infermi, o poveri, *i quali tutti*, soggiugne il Santo Pontefice, *alimenta la benignità del Signore*. Io non cerco ora, se la Chiesa Romana fin' allora avesse fondi stabili, oppure, (lo che è ben verisimile) nodrisse un numero sì grande di Ministri dell' Altare e di meschini per mezzo delle Collette. Ci dà questo passo una grande idea della moltitudine grandissima, come di fresco ha dimostrato il Padre Casto Ansaldi celebre Domenicano (1), de' Cristiani ne' primi secoli e prima della pace, che Costantino diede alla Chiesa. Il computo, che io propongo, è più facile, e più sicuro. Al tempo di S. Cornelio, cioè verso la metà del terzo secolo, per un solo Ecclesiastico, vi erano almen dieci Uomini, laici, e femine che viveano colle rendite della Chiesa, o colle limosine de'

(1) **Multitudo maxima ec.** cap. XII. pag. 230. Taurini 1765.

de' fedeli da lei dispensate. Su questo piano adunque potrebbe esaminarsi in qual proporzione sia oggi in una Città il numero de' sagri Ministri, e dell'altre persone co' voti solenni a Dio dedicate, con quello delle restanti mani morte. Allora si vedrà non esservi alcun pericolo, che contro il divieto di Dio *tutto sia Chiesa*. Vi è di più. Dall' accennata lettera di S. Cornelio, e da un passo di Ottato Milevitano argomenta il Dupin (1) che in Roma prima della generale persecuzione vi fossero altrettante Basiliche, quanti erano i Sacerdoti. Ma oltre le Chiese, aveano i Cristiani altri luoghi, che appartenevano al loro *Corpo* o sia al *Comune*. Ciò dimostrai a suo luogo sulla fede di Eusebio, che riferisce l'Editto, o sia Lettera di Licinio in lingua greca. Dell' originale latino siam debitori a Lattanzio, che nel prezioso libro *de mortibus persecutorum* la riferisce al Capo XVIII. E in questa Lettera appunto io trovo, che l'Imperadore ordina al Presidente di ciascuna Provincia soggetta al suo governo, che faccia *restituire* ai Cristiani oltre i luoghi delle sagre adunanze anco gli *altri*, che erano del loro *Corpo*. „ Et quoniam iidem Christia-
„ ni

(1) V. Anialdi cap VIII. pag. 144. & seqq.

„ ni non ea loca tantum , ad quæ
„ convenire consueverunt , sed ALIA
„ etiam habuisse noscuntur (prima
„ dell' anno 303.) ad jus CORPO-
„ RIS eorum , idest Ecclesiarum , non
„ hominum singulorum pertinentia , ea
„ omnia ..... iisdem Christianis , idest
„ CORPORI , & conventiculis eorum
„ REDDI jubeas . " Dopo il testo, benchè sì chiaro , udite ora la glossa non già fatta da un Decretalista , ma da Gisberto Cupero , nome famoso nella Letteraria Repubblica , come in quella degli Stati di Ollanda , dove fu Consòle e amplissimo Senatore : *Hæc sunt bona Ecclesiastica* (1) , *& locus hic clare evincit ante Constantini Magni legem* , *Ecclesias Christianorum bona* , *ut vocant* , *immobilia possedisse* . Confrontate di grazia questa annotazione colla vostra Epoca . Indi poi l'eruditissimo Scrittore riporta un certo passo de' due Cherici Faustino e Marcellino , tratto da un memoriale , che presentarono verso la fine del quarto secolo all' Imperadore Teodosio , o al giovane Valentiniano . In questa supplica intitolata *libellus precum* , parlando i due buoni Uomini delle ricchezze del Clero , fanno una molto divota aspirazione , *quas utinam* , dicendo , *nunquam Ec-*

(1) In notis ad Lactant. Tom. II. Edit. Paris. 1748. pag. ....

Ecclesia possedisset, ut Apostolico more vivens fidem integram inviolabiliter possideret. Belle parole da porsi in fronte del vostro libro, dove fatta avrebbero miglior comparsa di quella, che vi fa il tronco passo di Sant' Ambrogio. Ma oimè! Chi sono mai codesti uomini così staccati dalle basse terrene cose, e così dissomiglianti dagli altri del suo ordine,

Che hanno posta nel fango ogni lor cura?

Marcellino era Prete (1), e Faustino Diacono della Chiesa di Roma, ambedue torbidi ingegni, nimici aperti e irreconciliabili del Papa San Damaso. Questi dunque eran quelli, da cui spacciavasi, che la Chiesa coll' abbandonare il costume Apostolico di non posseder cosa alcuna, *avea perduta l'integrità della fede*. Gl' Imperadori non badarono punto al *libello*. E un valoroso Prete vostro nazionale, che fioriva in que' tempi, favellando del partito di Pietro, e di Marcellino (2) così conchiude: *Assertor innocentiæ Deus adfuit; & in caput eorum, qui intenderant dolum, pœna conversa est*. Non altro per ora.

(1) V. Natal. Alex. Hist. Eccl. Sæc. IV. cap. II. n. VIII.

(2) Ruffinus Hist. Eccl. lib. XI. c. X.

FINE.